



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 55/11

di iniziativa del Consigliere D. TALLINI, C. MINASI, V. PITARO, G. AIETA, F. PIETROPAOLO, G. ARRUZZOLO, F. PITARO, G. CRINO', G. GRAZIANO

recante:

"Norme in materia di rappresentanza e doppia preferenza di genere. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale)";

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	23/10/2020
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	23/10/2020
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

Testo del Provvedimento

- Proposta di legge n. 55/11^A di iniziativa dei consiglieri regionali D. Tallini, C. Minasi, V. Pitaro pag. 4
- Norme in materia di rappresentanza e doppia preferenza di genere. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale).*

Normativa comunitaria

- Trattato sull'Unione europea (n.d.r. Versione in vigore dal 1° dicembre 2009) - Art.2 pag. 14
- Carta europea per l'uguaglianza e la parità delle donne e degli uomini nella vita locale pag. 15
- La Carta invita gli enti territoriali a utilizzare i loro poteri e i loro partenariati a favore di una maggiore uguaglianza delle donne e degli uomini*
- Decisione n. 2000/407/CE del 19 giugno 2000. pag. 51
- Decisione della Commissione riguardante l'equilibrio tra i sessi nei comitati e nei gruppi di esperti da essa istituiti.*
- Raccomandazione del Consiglio 96/694/CE del 2 dicembre 1996 pag. 54
- Raccomandazione del Consiglio 96/694/CE del 2 dicembre 1996 riguardante la partecipazione delle donne e degli uomini al processo decisionale*
- Risoluzione CE 2 dicembre 1996. pag. 61
- Risoluzione del Consiglio sull'integrazione della parità di opportunità per le donne e gli uomini nei Fondi strutturali europee.*

Normativa nazionale

- Costituzione della Repubblica italiana. Artt. 3, 51, 117 e 122 pag. 66
- Decreto Legge n. 86 del 31 luglio 2020. pag. 69
- Disposizioni urgenti in materia di parità di genere nelle consultazioni elettorali delle regioni a statuto ordinario.*
- Legge n. 20 del 15 febbraio 2016 pag. 72
- Modifica all'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, recante disposizioni volte a garantire l'equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini nei consigli regionali.*
- Legge n. 165 del 2 luglio 2004. pag. 73
- Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione.*
- Legge Costituzionale n. 1 del 22 novembre 1999. – Art.5 pag. 77
- Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni. Art. 5 Disposizioni*

transitorie.

Legge n. 43 del 23 febbraio 1995. pag. 78
Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario.

Normativa regionale

Legge regionale n. 19 del 12 settembre 2014. pag. 85
Modifica della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale).

Legge regionale n. 8 del 6 giugno 2014. pag. 88
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale).

Legge regionale n. 25 del 19 ottobre 2004, Statuto Regione Calabria. Artt. pag. 91
35 e 38
*Articolo 35(Organizzazione e funzionamento della Giunta regionale)
Articolo 38(Sistema elettorale)*

Legge regionale n. 1 del 7 febbraio 2005. pag. 93
Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale.

Normativa comparata

Regione Toscana - L.R. 26 settembre 2014, n. 51. - Art.14 pag. 116
Art. 14 Espressione del voto.

Regione Campania - L.R. 27 marzo 2009, n. 4. – Art.4 pag. 117
Art. 4 Scheda elettorale.

Regione Lazio - L.R. 13 gennaio 2005, n. 2. – Art. 5 bis pag. 118
Art. 5-bis Scheda elettorale e preferenza di genere.

Regione Marche - L.R. 16 dicembre 2004, n. 27. Art. 16 pag. 120
Art. 16 Scheda elettorale e modalità di votazione.

Giurisprudenza Costituzionale


Corte Costituzionale - Sentenza n. 243 del 22 novembre 2016. pag. 121

Giurisprudenza di legittimità

TAR Calabria - Sentenza n. 80 del 26 gennaio 2017. pag. 131

Documentazione correlata


Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979. Art. 3 pag. 137



*Consiglio Regionale
della Calabria*

Proposta di legge recante:

“Norme in materia di rappresentanza e doppia preferenza di genere. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2005 n. 1 (Norme per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale)”



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge, al fine di adeguare la legge elettorale regionale al quadro normativo vigente in materia di rappresentanza di genere, si pone l'obiettivo di garantire la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

L'attuale legge elettorale calabrese, ad oggi, (legge regionale 7 febbraio 2005 n. 1 recante: "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale"), non consente l'espressione di due eventuali preferenze di cui una riservata ad un candidato di sesso diverso.

Alla luce delle modifiche introdotte con la legge 165/2004 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione), per come modificata dalla legge n. 20/2016 e nel rispetto di quanto previsto dal decreto legge n. 86/2020 si rende necessario, pertanto, adeguarsi alla suddetta normativa statale introducendo la doppia preferenza di genere.

Tale previsione permette, inoltre, alla Regione Calabria di allinearsi alle previsioni legislative presenti in materia nelle altre regioni italiane. La suddetta modifica risponde, dunque, all'esigenza di garantire la rappresentanza di genere anche nella Regione Calabria.

Per completezza espositiva, in questo contesto appare necessario, richiamare quanto disposto dalla recente sentenza della Corte Costituzionale n. 243/2016 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge regionale 19/2014 (di soppressione del secondo periodo del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale n. 1/2005), in quanto adottato in regime di prorogatio del Consiglio regionale della Calabria. Infatti, la l.r. 1/2005 risulta, allo stato priva della disposizione che nell'operare il rinvio all'articolo 5 comma 1 della legge costituzionale n. 1/1999 riservava, tra l'altro, un seggio al candidato "miglior perdente". In mancanza di espressa previsione regionale, però, anche alla luce di quanto disposto dal TAR Calabria, sentenza n. 80/2017 trova nuovamente applicazione il citato articolo 5 della legge costituzionale n. 1/1999 che tale riserva garantiva.

L'intervento di novellazione, si compone di sei articoli ed introduce, oltre alla preferenza di genere, ulteriori modifiche di carattere squisitamente formale, alcune delle quali conseguenti alle modifiche apportate ad opera della legge regionale n. 8/2014 che ha ripartito il territorio della Regione in tre circoscrizioni elettorali.

Di seguito si esplicitano le modifiche per come evidenziate:

1) L'articolo 1 della proposta di legge modifica l'articolo 1 della l.r. 1/2005, nel senso di: introdurre la rubrica (lett. a); sostituire, al comma 2-ter, la parola "Provincia" con le parole "Città metropolitana" (lett. b);

sostituire, la parola “provinciali” ovunque ricorrente con la seguente: “circostrizionali” (lett. c), in ossequio all’attuale riparto del territorio regionale in tre circoscrizioni elettorali (art. 1, comma 2-bis, della l.r. 1/2005); inserire, al comma 6, due ulteriori periodi che consentano un’adeguata rappresentanza di genere, in ossequio ai principi di cui al punto 1) della lettera c-bis del comma 1 dell’articolo 4 della legge 165/2004, per come modificata dalla legge 20/2016 (lett. d); abrogare la norma dell’entrata in vigore dell’originaria versione della l.r. 1/2005, che constava di un unico articolo, suddiviso, appunto, in 8 commi (lett. e).

2) L’articolo 2, nel modificare l’articolo 2 della l.r. 1/2005, dispone alcuni interventi di natura formale e, nel sostituire il comma 2, prevede la correzione della scheda elettorale, inserendovi una seconda riga, di modo che l’elettore possa esprimere eventualmente due voti di preferenza, che devono riguardare candidati di genere diverso della stessa lista, a pena di annullamento della seconda preferenza; ciò, al fine di concretizzare il già citato principio dell’adeguata rappresentanza di genere. Inoltre, con la sostituzione del comma 4 del modificando articolo 2, è stato previsto, in aggiunta alla vigente indicazione, che, ovunque ricorrenti, nella legge 43/1995, le parole “lista provinciale” e “liste provinciali” debbano intendersi, rispettivamente, “lista circoscrizionale” e “liste circoscrizionali” (comma 1, lettera d).

3) l’articolo 3 modifica l’articolo 4 della l.r. 1/2005 nel senso di sostituire la parola “provinciali”, ovunque ricorrente, con la seguente: “circostrizionali”.

4) l’articolo 4, conseguentemente alle modifiche introdotte con gli articoli 1, 2 e 3 della presente proposta di legge, sostituisce la scheda di votazione di cui al comma 3 dell’articolo 2 della l.r. 1/2005 in modo da rendere possibile l’esercizio della doppia preferenza. In particolare vengono sostituite le Tabelle A e B, opportunamente modificate nel modo seguente:

1. Nelle parti I e III della Tabella A, denominata “MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE CALABRIA”, allegata alla l.r. 1/2005, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la parola “provinciale”, ovunque ricorrente, è sostituita dalla parola “circostrizionale”;
- b) alla riga posta a destra di ciascun contrassegno, destinata all’espressione dell’eventuale voto di preferenza, è aggiunta una seconda riga, per consentire all’elettore di esprimere fino a due voti di preferenza per ciascuna delle liste circoscrizionali.

2. Nella parte descrittiva della Tabella A di cui al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al primo periodo, le parole “provinciale, con una riga, posta a destra di ciascun contrassegno destinata all’espressione dell’eventuale voto di preferenza” sono sostituite dalle seguenti parole: “circostrizionale, con due righe poste a destra di ciascun contrassegno, destinate all’espressione dell’eventuale indicazione delle preferenze”;

b) all'inizio del secondo periodo, le parole "Sulla la" sono sostituite dalla parola "A" e la parola "provinciale" è sostituita dalla parola "circostrizionale";

c) al quinto periodo, la parola "provinciali", ovunque ricorrente, è sostituita dalla parola "circostrizionali";

d) al sesto periodo, le parole "provinciale e la linea destinata all'eventuale indicazione della preferenza" sono sostituite dalle seguenti parole: "circostrizionale e le righe destinate all'eventuale indicazione delle preferenze".

2. La Tabella B, denominata "MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE CALABRIA", allegata alla l.r. 1/2005, è così modificata:

a) dopo le parole "CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE", la parola "di" è soppressa;

b) la parola "Provincia" è sostituita dalla seguente: "circostrizione".

5) L'articolo 5 prevede l'invarianza finanziaria della proposta di legge, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale.

6) L'articolo 6, in ultimo, dispone l'entrata in vigore anticipata della legge, fissandola nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BUR Calabria, invece che nell'ordinario termine dei 15 giorni dalla medesima pubblicazione.

Relazione finanziaria

La presente proposta di legge, dal carattere puramente ordinamentale, ha il fine di adeguare al quadro normativo nazionale di riferimento la legge regionale calabrese in materia elettorale. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nella presente proposta di legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo: "Norme in materia di rappresentanza e doppia preferenza di genere. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2005 n. 1 (Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale)".

La proposta di legge emarginata nel titolo, come comprovato nella relazione illustrativa e tecnico-finanziaria allegata, ha natura ordinamentale ed è neutrale dal punto di vista finanziario.

Tab. 1 Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale	Importo
1	Modifica l'articolo 1 della l.r. 1/2005	//	//	//
2	Modifica l'articolo 2 della l.r. 1/2005	//	//	//
3	Modifica l'articolo 4 della l.r. 1/2005	//	//	//
4	Sostituisce le tabelle A e B allegate alla l.r. 1/2005	//	//	//
5	Reca la Clausola di invarianza	//	//	//
6	Prevede l'entrata in vigore anticipata della legge	//	//	//

In merito ai criteri di quantificazione degli oneri finanziari non vanno esplicitati atteso che alla presente proposta non corrisponde spesa.

e) Copertura finanziaria

Non essendo previsti oneri finanziari non è necessario indicare e prevedere la relativa copertura finanziaria.

La proposta di legge non ha impatti sulla struttura organizzativa regionale.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Programma/Capitolo	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
//	//	//	//
Totale	//	//	//

Proposta di legge recante:

“Norme in materia di rappresentanza e doppia preferenza di genere. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2005 n. 1 (Norme per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale)”.

Art. 1

(Modifiche all’articolo 1 della l.r. 1/2005)

1. L’articolo 1 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale) è così modificato:

- a) è inserita la seguente rubrica: *“(Composizione del Consiglio regionale e circoscrizioni elettorali)”*;
- b) alla lettera c) del comma 2-ter, la parola “Provincia” è sostituita dalle seguenti: “Città metropolitana”;
- c) al comma 4:
 - 1) la parola “provinciali”, ovunque ricorrente, è sostituita dalla seguente: “circoscrizionali”;
 - 2) dopo la parola: “108”, sono inserite le seguenti: *“(Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale)”*;
- d) alla fine del comma 6, sono aggiunti i seguenti periodi: “Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al sessanta per cento. In caso di quoziente frazionato si procede all’arrotondamento all’unità più vicina”;
- e) il comma 8 è abrogato.

Art. 2

(Modifiche all’articolo 2 della l.r. 1/2005)

1. L’articolo 2 della l.r. 1/2005 è così modificato:

- a) al comma 1, dopo la parola: “43”, sono inserite le seguenti: *“(Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario)”*;
- b) la parola “provinciali”, ovunque ricorrente, è sostituita dalla seguente: “circoscrizionali”;
- c) il comma 2 è così modificato:
 - 1) le parole: “lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all’eventuale indicazione di preferenza.” sono sostituite dalle seguenti: “lista circoscrizionale, affiancato da due righe riservate all’eventuale indicazione delle preferenze.”
 - 2) le parole: “e può esprimere un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa” sono sostituite dalle seguenti: “e può esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome, ovvero nome e cognome dei candidati compresi nella lista medesima. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l’annullamento della seconda preferenza.”;
 - 3) le parole: “provinciale” e “provinciali”, ovunque ricorrenti, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “circoscrizionale” e “circoscrizionali”;
- d) il comma 4 è così sostituito:

“4. Ovunque ricorrenti, nella l. 43/1995, la parola “capolista” deve intendersi come “candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale” e le parole “lista provinciale” e “liste provinciali” devono intendersi, rispettivamente, “lista circoscrizionale” e “liste circoscrizionali”.

Art. 3

(Modifiche all'articolo 4 della l.r. 1/2005)

1. All'articolo 4 della l.r. 1/2005, la parola "provinciali", ovunque ricorrente, è sostituita dalla seguente: "circostrizionali";

Art. 4

(Sostituzione delle tabelle A e B allegate alla l.r. 1/2005)

1. La Tabella A, denominata "MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE CALABRIA" e la Tabella B denominata "MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE CALABRIA", allegate alla l.r. 1/2005, riportanti le caratteristiche della scheda di votazione per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta della Regione Calabria, sono sostituite rispettivamente dalla Tabelle A e dalla Tabella B allegate alla presente legge.

Art. 5

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE
PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE CALABRIA

Parte I	Parte II	Parte III	Parte IV	
<p>Lista Circoscrizionale 1</p> <p>_____</p> <p>(Voti di preferenza)</p>	<p>NOME E COGNOME DEL CANDIDATO PRESIDENTE</p>	<p>Lista Circoscrizionale 10</p> <p>_____</p> <p>(Voti di preferenza)</p>	<p>NOME E COGNOME DEL CANDIDATO PRESIDENTE</p>	
<p>Lista Circoscrizionale 2</p> <p>_____</p> <p>(Voti di preferenza)</p>		<p>NOME E COGNOME DEL CANDIDATO PRESIDENTE</p>		<p>Lista Circoscrizionale 11</p> <p>_____</p> <p>(Voti di preferenza)</p>
<p>Lista Circoscrizionale 3</p> <p>_____</p> <p>(Voti di preferenza)</p>	<p>NOME E COGNOME DEL CANDIDATO PRESIDENTE</p>			<p>Lista Circoscrizionale 12</p> <p>_____</p> <p>(Voti di preferenza)</p>
<p>Lista Circoscrizionale 4</p> <p>_____</p> <p>(Voti di preferenza)</p>		<p>NOME E COGNOME DEL CANDIDATO PRESIDENTE</p>		<p>Lista Circoscrizionale 13</p> <p>_____</p> <p>(Voti di preferenza)</p>
<p>Lista Circoscrizionale 5</p> <p>_____</p> <p>(Voti di preferenza)</p>				<p>Lista Circoscrizionale 14</p> <p>_____</p> <p>(Voti di preferenza)</p>
<p>Lista Circoscrizionale 6</p> <p>_____</p> <p>(Voti di preferenza)</p>	<p>NOME E COGNOME DEL CANDIDATO PRESIDENTE</p>	<p>Lista Circoscrizionale 15</p> <p>_____</p> <p>(Voti di preferenza)</p>		
<p>Lista Circoscrizionale 7</p> <p>_____</p> <p>(Voti di preferenza)</p>		<p>Lista Circoscrizionale 16</p> <p>_____</p> <p>(Voti di preferenza)</p>		
<p>Lista Circoscrizionale 8</p> <p>_____</p> <p>(Voti di preferenza)</p>		<p>Lista Circoscrizionale 17</p> <p>_____</p> <p>(Voti di preferenza)</p>		
<p>Lista Circoscrizionale 9</p> <p>_____</p> <p>(Voti di preferenza)</p>	<p>NOME E COGNOME DEL CANDIDATO PRESIDENTE</p>	<p>Lista Circoscrizionale 18</p> <p>_____</p> <p>(Voti di preferenza)</p>		

N.B. - La scheda è suddivisa in quattro parti uguali: la prima e la seconda, iniziando da sinistra, contengono gli spazi necessari per riprodurre, verticalmente e in misura omogenea, racchiusi in un rettangolo, i contrassegni delle liste presentate a livello circoscrizionale, con due righe, poste a destra di ciascun contrassegno, destinate all'espressione dell'eventuale indicazione delle preferenze.

A destra di ogni rettangolo, nel quale sono riportati il contrassegno o i contrassegni di ogni lista circoscrizionale, sono stampati il nome e il cognome del candidato a Presidente della Giunta regionale collegato.

I contrassegni da riprodurre in ciascuna parte non possono essere in numero superiore a nove. - Le parti terza e quarta debbono essere utilizzate secondo gli stessi criteri previsti per le parti prima e seconda.

In caso di necessità, si farà ricorso alle parti quinta e sesta e ad eventuali parti successive, sufficienti per la stampa dei contrassegni di tutte le liste ammesse.

Qualora debbano essere riprodotti i contrassegni di più di nove liste circoscrizionali, collegate con lo stesso candidato a Presidente della Giunta regionale, l'altezza della scheda dovrà essere opportunamente aumentata in senso verticale, in modo da consentire la stampa dei contrassegni di tutte le liste circoscrizionali collegate.

I rettangoli più ampi, contenenti il nome e cognome del candidato a Presidente della Giunta regionale, sono disposti, sulla scheda, secondo l'ordine risultato dal sorteggio compiuto dall'Ufficio centrale regionale ed avente efficacia per tutte le circoscrizioni elettorali della Regione. - I rettangoli contenenti il contrassegno di ciascuna lista circoscrizionale e le righe destinate all'eventuale indicazione delle preferenze sono collocati, all'interno del rettangolo più ampio con il nome e cognome del candidato a Presidente della Giunta regionale, seguendo l'ordine risultante dal sorteggio effettuato dall'Ufficio centrale circoscrizionale.

La scheda deve essere piegata verticalmente, in modo che la prima parte ricada, verso destra, sulla quarta parte ed eventualmente, sulla quinta, sulla sesta e su quelle successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti tra loro. - La scheda, così piegata, dev'essere ulteriormente piegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente visibile il riquadro stampato, contenente le indicazioni relative al tipo di elezione, alla denominazione della Regione Calabria, alla data della votazione, alla circoscrizione elettorale regionale, alla firma dello scrutatore e al bollo della sezione.

**MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE
PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE CALABRIA**

**ELEZIONE DEL CONSIGLIO E
DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
DELLA REGIONE CALABRIA**

.....
(Data dell'elezione)

CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE

.....
(Determinazione della Circoscrizione)

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE

.....

BOLLO
DELLA
SEZIONE

Trattato 7 febbraio 1992 ⁽¹⁾ ⁽²⁾.**Trattato sull'Unione europea (n.d.r. Versione in vigore dal 1° dicembre 2009)** ⁽³⁾

(1) Pubblicato nella G.U.U.E. 9 maggio 2008, n. C 115.

(2) La presente pubblicazione contiene la versione consolidata del trattato sull'Unione europea a seguito delle modifiche introdotte dal trattato di Lisbona firmato il 13 dicembre 2007 a Lisbona. I protocolli e gli allegati che costituiscono parte integrante del presente trattato, nonché le dichiarazioni allegare all'atto finale della Conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona, sono consultabili in allegato al Trattato 25 marzo 1957 (versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea pubblicata nella G.U.U.E. 9 maggio 2008, n. C 115).

(3) Per la versione in vigore fino al 30 novembre del presente trattato, vedi il Trattato 7 febbraio 1992 (versione in vigore dal 1° febbraio 2003 al 30 novembre 2009).

(...)

Articolo 2

L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini.

(...)



LA CARTA EUROPEA PER L'UGUAGLIANZA E LA PARITA' delle donne e degli uomini nella vita locale



Conseil des Communes
et Régions d'Europe
Council of European
Municipalities and Regions


Presentata agli Stati Generali del CCRE

Innsbruck Maggio 2006

Scritta dal CCRE nel quadro del V Programma di azione comunitaria
per l'uguaglianza delle donne e degli uomini.

Contatto : Sandra Ceciarini

sandra.ceciarini@ccre.org



LA CARTA EUROPEA PER L'UGUAGLIANZA E LA PARITA' DELLE DONNE E DEGLI UOMINI NELLA VITA LOCALE

Una Carta che invita gli enti territoriali a utilizzare i loro poteri e i loro partenariati a favore di una maggiore uguaglianza delle donne e degli uomini

Elaborata e promossa dal
Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa e dai suoi partners

[INTRODUZIONE]

La Carta europea per la parità fra donne e uomini nella vita locale é destinata agli enti locali e regionali d'Europa che sono invitati a firmarla, a prendere pubblicamente posizione sul principio della parità fra donne e uomini e ad attuare, sul proprio territorio, gli impegni definiti nella Carta.

Per assicurare la messa in atto degli impegni, ogni firmatario deve redigere un Piano d'azione per la parità che fissi le priorità, le azioni e le risorse necessarie alla sua realizzazione.

Inoltre, ogni autorità firmataria s'impegna a collaborare con tutte le Istituzioni e Organizzazioni del territorio per promuovere concretamente l'instaurarsi di una vera uguaglianza.

La Carta è stata redatta nell'ambito del progetto (2005-2006) realizzato dal Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa in collaborazione con i numerosi partners la cui lista figura di seguito. Il progetto è stato sostenuto dalla Commissione europea nell'ambito del 5° Programma d'azione comunitario per la parità tra donne e uomini.

• • •

L'uguaglianza delle donne e degli uomini é un diritto fondamentale per tutte e per tutti e, rappresenta un valore determinante per la democrazia. Per essere compiuto pienamente, il diritto non deve essere solo

riconosciuto per legge, ma deve essere effettivamente esercitato e riguardare tutti gli aspetti della vita: politico, economico, sociale e culturale.

Malgrado i numerosi esempi di un riconoscimento formale e dei progressi compiuti, la parità fra donne e uomini nella vita quotidiana non è ancora una realtà. Nella pratica donne e uomini non godono degli stessi diritti. Persistono disparità politiche, economiche e culturali, – per esempio le disparità salariali e la bassa rappresentanza in politica.

Queste disparità sono prassi consolidate che derivano da numerosi stereotipi presenti nella famiglia, nell'educazione, nella cultura, nei mezzi di comunicazione, nel mondo del lavoro, nell'organizzazione della società... Tutti ambiti nei quali è possibile agire adottando un approccio nuovo e operando cambiamenti strutturali.

Gli enti locali e regionali, che sono gli ambiti di governo più vicini ai cittadini, rappresentano i livelli d'intervento più idonei per combattere il persistere e il riprodursi delle disparità e per promuovere una società veramente equa. Essi possono, nelle loro sfere di competenza ed in cooperazione con l'insieme degli attori locali, intraprendere azioni concrete a favore della parità.

Inoltre, il principio di sussidiarietà, che si applica a tutti i livelli di governo – europeo, nazionale, regionale e locale – ha un ruolo particolarmente importante per quanto riguarda l'attuazione del diritto alla parità. Gli enti locali

e regionali d'Europa, pur esercitando responsabilità di diversa portata, possono e devono avere un ruolo positivo nella promozione della parità con azioni che producano un impatto sulla vita quotidiana dei cittadini.

I principi dell'autonomia locale e regionale sono strettamente legati al principio di sussidiarietà. La Carta dell'autonomia locale del Consiglio d'Europa del 1985, firmata e ratificata da una grande maggioranza di Stati europei, sottolinea *«il diritto e la capacità effettiva per gli enti locali di regolamentare e gestire, nell'ambito della legge, sotto la propria responsabilità e a vantaggio del loro popolo, una parte importante degli affari pubblici»*.

L'attuazione e la promozione del diritto alla parità deve essere al centro del concetto dell'autonomia locale.

La democrazia locale e regionale deve permettere che siano effettuate le scelte più appropriate per quanto riguarda gli aspetti più concreti della vita quotidiana quali la casa, la sicurezza, i trasporti pubblici, il mondo del lavoro o la sanità.

Inoltre, il pieno coinvolgimento delle donne nello sviluppo e nell'attuazione di politiche locali e regionali permette di prendere in considerazione la loro esperienza vissuta, il loro modo di fare e la loro creatività.

Per giungere all'instaurarsi di una società fondata sulla parità, è fondamentale che gli enti locali e regionali integrino completamente la dimensione di genere nelle

proprie politiche, nella propria organizzazione e nelle relative procedure. Nel mondo di oggi e di domani, una effettiva parità tra donne e uomini rappresenta inoltre la chiave del successo economico e sociale - non soltanto a livello europeo o nazionale ma anche nelle nostre Regioni, nelle nostre Città e nei nostri Comuni.

• • •

Il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa e la sua Commissione delle elette locali e regionali opera, da molti anni, attivamente per la promozione della parità tra donne e uomini a livello locale e regionale. Nel 2005, il CCRE ha creato uno strumento destinato ad essere utilizzato concretamente dalle autorità locali e regionali europee: «la città per l'uguaglianza». Identificando le buone procedure di un certo numero di Città e di Comuni europei, «La città per l'uguaglianza» propone una metodologia per l'attuazione di politiche di parità a livello locale e regionale. La Carta è la razionalizzazione di tale strumento.

Il ruolo degli enti locali e regionali per la promozione della parità dei sessi è stato affermato nella Dichiarazione mondiale della IULA (Unione Internazionale delle città e dei poteri locali) intitolata «Le donne nel governo locale» e adottata nel 1998. La nuova organizzazione mondiale, Città e Governi Locali Uniti, ha ugualmente fatto della parità uno dei suoi principali obiettivi.

[PREAMBOLO]

Il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa, che rappresenta gli enti locali e regionali, in cooperazione con i seguenti partners:

Associazione Nazionale delle Municipalità della Repubblica bulgara (NAMRB)

Unione delle Municipalità cipriote (UCM)

Unione delle Città e dei Comuni della Repubblica Ceca (SMO CR)

Associazione dei Poteri Locali e Regionali finlandesi (AFLRA)

Associazione francese del CCRE (AFCCRE)

Sezione tedesca del CCRE (RGRE)

Unione Centrale delle Città e dei Comuni della Grecia (KEDKE)

Associazione Nazionale ungherese dei Poteri Locali (TÖOSZ)

Associazione italiana del CCRE (AICCRE)

Federazione Toscana dell'AICCRE

Sindacato delle Città e Comuni lussemburghesi (SYVICOL)

Associazione delle Città polacche (ZMP)

Federazione spagnola delle Municipalità e Province (FEMP)

Associazione basca delle Municipalità (EUDEL)

Città di Vienna (Austria)

Città di Saint Jean de la Ruelle (Francia)

Città di Francoforte sul Meno (Germania)

Città di Carthagène (Spagna)

Città di Valencia (Spagna)

Casa del tempo e della mobilità Belfort-Montbéliard (Francia)

Comitato permanente per il Partenariato Euro-mediterraneo dei Poteri Locali e Regionali (COPPEM)

Ricordando che la Comunità europea e l'Unione sono fondate sul rispetto delle libertà e dei diritti fondamentali – ivi compresa la promozione della parità tra donne e uomini – e che la legislazione europea ha rappresentato la base dei progressi compiuti in quest'ambito in Europa;

Ricordando il quadro giuridico internazionale dei diritti umani delle Nazioni Unite ed in particolare la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e la Convenzione sull'Eliminazione di ogni forma di Discriminazione contro le Donne, adottata nel 1979;

Sottolineando il contributo fondamentale del Consiglio d'Europa per la promozione della parità tra donne e uomini e per l'autonomia locale;

Considerando che la parità tra donne e uomini implica la volontà di agire sui tre aspetti complementari della sua realizzazione e cioè sull'eliminazione delle disparità dirette, l'estirpazione delle disparità indirette e l'elaborazione di un ambiente politico, giuridico e sociale favorevole allo sviluppo di una democrazia paritaria;

Condannando il divario persistente fra il riconoscimento de jure del diritto alla parità e la sua applicazione reale ed effettiva;

Considerando che in Europa gli enti locali e regionali hanno e devono avere un ruolo cruciale per gli abitanti ed i cittadini nell'attuazione del diritto alla parità, in

particolare quello fra donne e uomini, in tutti gli ambiti che sono di loro competenza;

Considerando che la partecipazione e la rappresentanza equilibrata delle donne e degli uomini nelle prese di decisione e nei posti di direzione è fondamentale per la democrazia;

Ispirandoci per la nostra azione alla Convenzione sull'Eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne del 1979, alla Dichiarazione di Pechino e alla Piattaforma per l'azione delle Nazioni Unite del 1995, alle Risoluzioni della 23° Sessione Speciale dell'Assemblea generale del 2000 (Pechino + 5), alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, alla Raccomandazione del Consiglio di dicembre 1996 riguardante la partecipazione equilibrata di donne e uomini nelle prese di decisione, e alla Dichiarazione mondiale dell'Unione internazionale delle città e dei poteri locali del 1998 sulle donne nel governo locale;

Desiderando evidenziare il 25° anniversario dell'entrata in vigore – settembre 1981 – della Convenzione sull'eliminazione di tutte le discriminazioni contro le donne delle Nazioni Unite;

ha redatto questa Carta europea per la parità tra donne e uomini nella vita locale e invita gli enti locali e regionali d'Europa a firmarla e a metterla in pratica.

[PRIMA PARTE]

Principi

Noi, firmatari della Carta per la parità fra donne e uomini nella vita locale, riconosciamo come base delle nostre azioni i seguenti principi fondamentali:

1. La parità delle donne e degli uomini rappresenta un diritto fondamentale

Questo diritto deve essere attuato dagli esecutivi locali e regionali in tutti gli ambiti dove essi esercitano le proprie responsabilità, ciò include l'obbligo di eliminare ogni forma di discriminazione, sia diretta che indiretta.

2. Per assicurare la parità tra donne e uomini, occorre tenere conto delle discriminazioni multiple e degli ostacoli

Per affrontare la parità tra donne e uomini devono essere prese in considerazione le discriminazioni multiple e i pregiudizi, oltre a quelli in base al sesso, fondati sulla razza, il colore, le origini etniche e sociali, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o altre convinzioni, le opinioni politiche e ogni altro genere di opinioni, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, l'handicap, l'età, l'orientamento sessuale o lo stato economico e sociale.

3. La partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini alle decisioni è una "condicio sine qua non" della società democratica

Il diritto alla parità tra donne e uomini richiede alle autorità locali e regionali di prendere tutte le misure e adottare tutte le strategie appropriate per promuovere una rappresentanza e una partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini in tutti gli ambiti delle decisioni.

4. L'eliminazione degli stereotipi sessuali è indispensabile per l'avvio della parità tra donne e uomini

Le autorità locali e regionali devono eliminare gli stereotipi e gli ostacoli sui quali si basano le disparità di status e di condizione delle donne, e che conducono alla valutazione impari dei ruoli delle donne e degli uomini in campo politico, economico, sociale e culturale.

5. Per far progredire la parità tra donne e uomini, è indispensabile integrare la dimensione di genere in tutte le attività degli enti locali e regionali

La dimensione di genere deve essere presa in considerazione nell'elaborazione delle politiche, dei metodi e degli strumenti che riguardano la vita quotidiana della popolazione locale – per esempio attraverso tecniche d'integrazione di genere in tutte le politiche (mainstreaming)¹ e l'assunzione del parametro di genere nell'elaborazione e nell'analisi dei bilanci (gender budgeting)². A tal fine, deve essere analizzata e presa in considerazione l'esperienza di vita delle donne in ambito locale, comprese le loro condizioni di esistenza e di lavoro.

¹ **Gender Mainstreaming:** Nel mese di luglio 1997, il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC) definiva il concetto dell'integrazione di genere come segue: «L'integrazione delle questioni di genere consiste nel valutare le implicazioni delle donne e degli uomini in ogni azione pianificata che comprende la legislazione, le procedure o i programmi in tutti gli ambiti e a tutti i livelli. Questa strategia permette d'integrare i pregiudizi e le esperienze delle donne e degli uomini al concetto, all'attuazione, al controllo e alla valutazione delle procedure e dei programmi in tutti gli ambiti politici, economici e societari affinché ne possano beneficiare in maniera paritaria e affinché la disparità attuale non sia perpetrata»

² **Gender budgeting:** L'integrazione di una prospettiva di genere nel processo finanziario è un'applicazione dell'approccio integrato della parità fra le donne e gli uomini nel processo finanziario. Ciò implica la valutazione in una prospettiva di genere dei bilanci esistenti a tutti i livelli del processo finanziario nonché una risistemazione delle entrate e delle spese per promuovere la parità fra le donne e gli uomini.

6. Piani d'azione e programmi adeguatamente finanziati come strumenti necessari per far progredire la parità fra donne e uomini

Gli esecutivi locali e regionali devono elaborare piani d'azione e programmi dotati di risorse, sia finanziarie che umane, necessari alla loro messa in pratica.

Questi principi sono le fondamenta sulle quali vertono gli Articoli nella Terza Parte della Carta.

SECONDA PARTE

La messa in pratica della carta e dei suoi impegni

Il firmatario si impegna a prendere le seguenti misure specifiche per mettere in pratica le disposizioni della Carta:

1. In un lasso di tempo ragionevole (che non può superare i due anni) a seguire dalla data della firma, il firmatario della Carta si impegna ad elaborare ed adottare il proprio Piano d'azione per la parità e, in seguito, ad attuarlo.
2. Il Piano d'azione per la parità presenterà gli obiettivi e le priorità del firmatario, le misure che intende adottare e le risorse destinate a rendere effettiva la Carta e i rispettivi impegni. Il Piano presenterà anche il calendario proposto per la sua messa in pratica. Se il firmatario dispone già di un Piano d'azione per la parità, dovrà rivederlo per assicurarsi che siano contemplati tutti gli argomenti contenuti nella Carta.
3. Ciascun firmatario farà ampie consultazioni prima di adottare il Piano d'azione per la parità e lo diffonderà ampiamente dopo la sua adozione. Dovrà anche, con regolarità, rendere conto pubblicamente dei progressi realizzati nell'attuazione del Piano.
4. Ciascun firmatario correggerà, se le circostanze lo esigono, il proprio Piano d'azione per la parità, e produrrà un piano supplementare per ogni periodo successivo.
5. Ciascun firmatario s'impegna, per principio, a partecipare al sistema di valutazione che sarà stabilito per seguire i progressi nell'applicazione della Carta, e a favorire gli scambi tra gli esecutivi locali e regionali europei delle rispettive esperienze sui mezzi più efficaci per realizzare progressivamente la parità tra donne e uomini. A tale scopo dovranno essere accessibili i differenti Piani d'azione per la parità e altri documenti pubblici pertinenti.
6. Ciascun firmatario informerà per iscritto il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa dell'adozione della Carta, della data di ratifica e della persona incaricata ad assicurare la collaborazione futura relativa alla Carta.

[TERZA PARTE]

Responsabilita' democratica

Articolo 1

1. Il firmatario riconosce che il diritto alla parità è un preliminare fondamentale della democrazia, e che la società democratica non può permettersi di ignorare le capacità, le conoscenze, l'esperienza e la creatività delle donne. A tale scopo deve assicurare, sulla base della parità, l'inserimento, la rappresentanza e la partecipazione delle donne di estrazione culturale e di generazioni differenti in ogni ambito delle decisioni politiche e pubbliche.
2. Il firmatario, nella sua qualità di responsabile, democraticamente eletto, del territorio e del benessere della popolazione s'impegna quindi a promuovere e a favorire l'applicazione concreta del diritto sopra citato in tutti gli ambiti della sua attività - proprio in quanto rappresentante democratico della comunità locale, gestore diretto o indiretto di servizi, pianificatore e controllore nonché datore di lavoro -.

Il ruolo politico

Articolo 2 - Rappresentanza politica

1. Il firmatario riconosce parità di diritto per le donne e per gli uomini a votare, a essere candidate/i, ad essere elette/i.
2. Il firmatario riconosce la parità di diritto delle donne e degli uomini a partecipare alla formulazione e all'attuazione delle politiche, ad esercitare mandati pubblici e ad avere cariche a tutti i livelli dell'esecutivo.
3. Il firmatario riconosce il principio della rappresentanza equilibrata di donne e uomini in tutte le istituzioni elette che assumano decisioni pubbliche.
4. Il firmatario s'impegna a prendere tutte le misure appropriate per difendere e sostenere i diritti e i principi di cui sopra, inclusi:
 - Incoraggiare le donne ad iscriversi nelle liste elettorali, a esercitare il loro diritto di suffragio individuale e a candidarsi a mandati e funzioni elettive
 - Incoraggiare i partiti e i gruppi politici ad adottare e mettere in pratica il principio della rappresentanza equilibrata delle donne e degli uomini
 - A tal fine, incoraggiare i partiti e i gruppi politici a prendere tutte le misure legali, compresa l'adozione di quote se ritenute necessarie, per aumentare il numero delle donne candidate e poi elette.
 - Fissare le regole delle procedure e i codici di condotta affinché le candidate e le elette non siano scoraggiate da forme stereotipate di comportamento e di linguaggio, o da qualsiasi forma di molestia.
 - Adottare le misure per consentire alle/agli elette/i di conciliare la vita privata, la vita professionale e la vita pubblica, per esempio assicurandosi che orari e metodi di lavoro nonché la custodia dei bambini e delle persone a carico permettano a tutte/i le/gli elette/i una partecipazione attiva alle loro funzioni.
5. Il firmatario s'impegna a promuovere e a mettere in pratica il principio della rappresentanza equilibrata nei propri organismi decisionali o consultivi e nelle nomine da operare in qualsiasi organo esterno.

Qualora l'autorità non avesse, fino a quel momento, raggiunto una rappresentanza equilibrata di donne e uomini, s'impegnerà ad attuare il principio di cui sopra in modo che le condizioni non siano meno favorevoli al sesso minoritario che nella situazione vigente.

> Terza parte

> Il ruolo politico

6. Il firmatario s'impegna inoltre ad assicurarsi che nessun posto pubblico o politico dove si debba nominare o eleggere un rappresentante non sia, per principio o nella pratica, riservato a, o considerato come riservato, in quanto normalmente attribuito ad un sesso a causa di attitudini stereotipate.

Articolo 3 - Partecipazione alla vita politica e civica

1. Il firmatario riconosce che il diritto dei/delle cittadini/e a partecipare alla conduzione degli affari pubblici è un principio democratico fondamentale e che le donne e gli uomini hanno il diritto di partecipare in modo paritario al governo e alla vita pubblica della propria Regione e del proprio Comune.

2. Per quanto riguarda le diverse forme di partecipazione pubblica ai propri affari, per esempio tramite comitati consultivi, consigli di quartiere, di e-participation o di pianificazione partecipata, il firmatario s'impegna a fare in modo che donne e uomini abbiano la possibilità di parteciparvi, in pratica, in modo paritario. Laddove gli strumenti che permettono questa partecipazione non attuino la parità, egli si incarica di sviluppare e di provare nuovi metodi per raggiungere tale fine.

3. Il firmatario intraprende la promozione della partecipazione attiva alla vita politica e civica di donne e uomini appartenenti a qualsiasi gruppo della comunità, in particolare donne e uomini facenti parte di gruppi minoritari che, altrimenti, ne potrebbero essere esclusi.

Articolo 4 - L'impegno pubblico per la parità

1. Il firmatario dovrà, nella sua qualità di rappresentante democratico del comune o del territorio di appartenenza, impegnarsi pubblicamente e formalmente ad applicare il principio della parità fra donne e uomini nella vita pubblica, inclusi:

- L'annuncio della firma della Carta da parte del firmatario dopo un ampio dibattito e la ratifica di quest'ultima da parte dell'istituzione rappresentativa di livello più alto;
- L'impegno a mettere in pratica gli obblighi contenuti nella Carta e a rendere conto pubblicamente e regolarmente dei progressi fatti nel corso dell'attuazione del Piano d'azione per la parità;
- La promessa che il firmatario e i rappresentanti eletti dell'ente in questione adotteranno e si conformeranno ad una buona condotta in materia di parità dei sessi;

> Terza parte

> Il ruolo politico

2. Il firmatario utilizzerà il proprio mandato democratico per indurre le altre istituzioni pubbliche e politiche, nonché le organizzazioni private e quelle della società civile, a prendere misure che mettano in pratica il diritto alla parità tra donne e uomini.

Articolo 5 - Lavorare con i partners per promuovere la parità

1. Il firmatario si incarica di collaborare con tutti i partners del settore pubblico e privato nonché con i partner della società civile per promuovere una maggiore parità in tutti gli aspetti della vita sul proprio territorio. A tal fine cercherà in particolare di cooperare con i partner sociali.

2. Il firmatario consulterà le istituzioni e le organizzazioni partner, compresi quelli sociali, per la puntualizzazione e la revisione del Piano per la parità e di altri aspetti importanti relativi alla parità.

Articolo 6 - Neutralizzare gli stereotipi

1. Il firmatario s'impegna a neutralizzare e a prevenire, per quanto possibile, pregiudizi, azioni, utilizzo di espressioni verbali e di immagini basate sull'idea della superiorità o dell'inferiorità dell'uno o dell'altro sesso, e/o il perpetuarsi di ruoli femminili e maschili stereotipati.

2. A tal fine, il firmatario dovrà accertarsi che la comunicazione, sia interna all'ente che verso il pubblico, sia conforme all'impegno assunto, promuovendo immagini sessuate positive o esempi ugualmente positivi.

3. Il firmatario aiuterà i collaboratori e le collaboratrici, attraverso la formazione o con altri mezzi, ad identificare e ad eliminare le attitudini e i comportamenti stereotipati, adottando codici di comportamento al riguardo.

4. Il firmatario realizzerà attività e campagne di comunicazione volte a favorire la presa di coscienza sul ruolo controproducente degli stereotipi di genere nei confronti della realizzazione della parità tra donne e uomini.

Articolo 7 - Amministrazione e consulenza valide

1. Il firmatario riconosce il diritto per le donne e gli uomini di veder trattati i loro interessi con uguaglianza, imparzialità e giustizia e in un lasso di tempo appropriato, inclusi:

- Il diritto di essere ascoltate/i prima che venga presa qualsiasi decisione che li riguardi e che possa avere un'incidenza negativa;

> Terza parte

> Il ruolo politico

- Il dovere per l'autorità di motivare la propria decisione;
 - Il diritto ad essere informate/i su argomenti che le/li riguardano.
2. Il firmatario riconosce che, nell'ambito delle proprie competenze, la qualità delle politiche e delle decisioni migliorerà se le persone coinvolte possono essere consultate; è fondamentale che donne e uomini abbiano, in pratica, uguale accesso all'informazione e uguale possibilità di reazione.
3. Il firmatario s'impegna quindi a considerare appropriati i seguenti provvedimenti:
- Accertarsi che le modalità di comunicazione e di informazione tengano conto delle necessità delle donne e degli uomini, compreso l'accesso personale alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
 - Accertarsi che, nel contesto delle consultazioni, i punti di vista normalmente meno ascoltati vengano presi in considerazione, e che vengano promosse azioni positive legali per assicurare questa partecipazione;
 - Quando occorre, fare consultazioni separate per le donne.

Quadro generale per la parità

Articolo 8 - Impegno generale

1. Per la durata del mandato, il firmatario riconosce, rispetta e promuove i diritti e i principi riguardanti la parità tra donne e uomini e combatte gli ostacoli e la discriminazione legati al genere.
2. Gli impegni definiti nella Carta sono responsabilità del firmatario laddove, nella totalità o in parte, dipendano dal suo potere legale

Articolo 9 – Analisi di genere

1. Il firmatario, nel corso del suo mandato, s’impegna ad effettuare un’analisi di genere, come definito in questo articolo.
2. A tal fine, il firmatario, in accordo con priorità, risorse e decisioni, precedentemente assunti, si impegna a stabilire un programma per l’attuazione delle analisi di genere, includendolo nel piano d’azione per la parità.
3. Le analisi di genere riguarderanno i seguenti provvedimenti:
 - La revisione di politiche, procedure, prassi e modelli vigenti per valutarne eventuali discriminazioni, e per verificare se si basano su stereotipi sessuali e

se rispondono, in modo appropriato, alle necessità specifiche di donne e uomini.

- La revisione dell’assegnazione delle risorse finanziarie o altre, per gli scopi sopra descritti.
- L’identificazione di priorità ed obiettivi che permettano di trattare in maniera adeguata le questioni sollevate dalle revisioni sopra esposte e volti a migliorare la fornitura dei servizi.
- La messa in pratica, all’inizio della procedura complessiva, dell’analisi di ogni proposta significativa relativa a politiche nuove o modificate in base alla carta e delle variazioni nell’assegnazione delle risorse, al fine di identificarne il potenziale impatto sulle donne e sugli uomini, e di assumere le decisioni finali alla luce di tale analisi.
- Il riconoscimento delle necessità o degli interessi di coloro che subiscono discriminazioni o difficoltà molteplici.

Articolo 10 - Discriminazioni molteplici o ostacoli

1. Il firmatario riconosce che la discriminazione basata su motivazioni quali: il sesso, la razza, l’origine sociale o etnica, i caratteri genetici, la lingua, la religione o le credenze, le opinioni politiche o altre, l’appartenenza

ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, l'handicap, l'età o l'orientamento sessuale, è vietata.

2. Inoltre, il firmatario riconosce che, malgrado il divieto espresso al punto 1 dell'articolo 10, numerose donne e uomini sono sottoposti a discriminazioni molteplici e incontrano ostacoli, che includono svantaggi socio economici con impatto diretto sulla loro capacità di esercitare gli altri diritti definiti e specificati nella Carta.

3. Il firmatario s'impegna, per quanto di sua competenza, ad intraprendere ogni azione appropriata nel combattere gli effetti delle discriminazioni molteplici o degli ostacoli, compreso:

- Accertarsi che le discriminazioni molteplici e gli ostacoli siano affrontati nel Piano d'azione per la parità e nelle relative analisi di genere,
- Accertarsi che le questioni sollevate dalle discriminazioni molteplici e dagli ostacoli siano prese in considerazione nella messa in pratica di azioni o di misure previste negli altri articoli della Carta.
- Promuovere delle campagne di informazione per combattere gli stereotipi e incoraggiare un trattamento uguale per le donne e per gli uomini vittime di discriminazioni multiple o di pregiudizi.

- Prendere misure specifiche per affrontare le necessità particolari delle immigrate e degli immigrati.

Il ruolo del datore di lavoro

Articolo 11

1. Il firmatario, nel suo ruolo di datore di lavoro, riconosce il diritto alla parità fra donne e uomini in tutti gli aspetti dell'occupazione, ivi comprese l'organizzazione e le condizioni del lavoro.
 2. Il firmatario riconosce il diritto a conciliare la vita professionale, sociale e privata, nonché il diritto alla dignità e alla sicurezza sul posto di lavoro.
 3. Il firmatario s'impegna a prendere qualsiasi provvedimento, comprese azioni positive, nell'ambito dei poteri conferitigli, per concretizzare i diritti sopra citati.
 4. I provvedimenti citati al punto 3. comprendono quanto segue:
 - (a) La revisione di politiche e procedure relative all'occupazione in seno alla propria organizzazione, nonché lo sviluppo e l'attuazione del capitolo «occupazione» del corrispondente Piano per la parità al fine di esaminare le disparità in un lasso di tempo appropriato, e che comprenda soprattutto:
 - La parità delle retribuzioni, cioè salario uguale per un lavoro di valore equivalente
- Disposizioni per la revisione dei salari, dei metodi di pagamento e delle pensioni
 - Provvedimenti volti ad assicurare in maniera equa e trasparente la promozione e le opportunità di sviluppo della carriera
 - Provvedimenti volti ad assicurare una rappresentanza equilibrata di donne e uomini a tutti i livelli, soprattutto per correggere ogni disparità nei livelli superiori di inquadramento
 - Provvedimenti volti a sopprimere qualsiasi segregazione professionale basata sul sesso, e ad incoraggiare il personale a richiedere e occupare posti non tradizionali
 - Misure volte ad assicurare un equo reclutamento
 - Misure volte ad assicurare condizioni di lavoro idonee, senza pericolo per la salute e in piena sicurezza
 - Procedure di consultazione degli impiegati e dei loro sindacati, assicurando una partecipazione equilibrata di donne e di uomini in ogni organismo consultivo o di negoziato.

- (b) Il divieto alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro, attraverso una dichiarazione pubblica sulla inaccettabilità di un simile comportamento alla quale si devono aggiungere: un appropriato sostegno alle vittime, la messa in opera di politiche trasparenti sul trattamento dei colpevoli, e interventi finalizzati a risvegliare le coscienze su questo tema.
- (c) La ricerca della composizione del personale a tutti i livelli, tenendo conto della diversità sociale, economica e culturale della popolazione locale.
- (d) L'aiuto a conciliare la vita professionale, sociale e privata con:
- L'introduzione di politiche che permettano, se del caso, l'ottimizzazione del tempo di lavoro e provvedimenti per l'aiuto ai familiari dipendenti dai lavoratori;
 - Formazione degli uomini tesa a incoraggiare l'utilizzo del loro diritto all'assenza dal lavoro per assistere familiari a carico.

Fornitura di beni e servizi

Articolo 12

1. Il firmatario riconosce che, nell'esecuzione dei compiti e obblighi riguardanti le forniture di beni e servizi, compresi i contratti d'acquisto di prodotti, l'utilizzo di servizi e la realizzazione di lavori, è sua responsabilità promuovere la parità delle donne e degli uomini.
2. Il firmatario riconosce che tale responsabilità assume un significato particolare quando viene proposto di concedere ad altra entità giuridica la fornitura di un importante servizio pubblico, di cui il firmatario è responsabile per legge. In questi casi, il firmatario dovrà accertarsi che il soggetto che ottiene il contratto (qualunque sia il suo statuto giuridico) assicuri la promozione della parità tra donne e uomini, esattamente come l'avrebbe assicurata il firmatario se avesse fornito il servizio richiesto.
3. Inoltre, il firmatario s'incarica di mettere in pratica, ogni volta che lo ritenga necessario, i seguenti provvedimenti:
 - (a) Prendere in considerazione – per ogni contratto significativo che intende sottoscrivere – le conseguenze di genere e le opportunità offerte dal contratto per la promozione della parità in maniera legale
 - (b) Accertarsi che le clausole del contratto tengano conto degli obiettivi di parità dei sessi
 - (c) Accertarsi che gli altri termini e condizioni del contratto in questione tengano conto e rispecchino gli obiettivi di cui al punto (b)
 - (d) Utilizzare il potere conferito dalla legislazione europea sugli appalti pubblici per precisare le condizioni di prestazione che abbiano ricadute sulle valutazioni sociali
 - (e) Sensibilizzare il personale o i consiglieri, responsabili delle gare degli appalti pubblici e dei contratti di locazione, alla consapevolezza, nelle loro funzioni, del rispetto dell' uguaglianza di genere, anche attraverso corsi di formazione allo scopo
 - (f) Accertarsi che i termini di un contratto principale diano la sicurezza che i subappaltatori rispettino gli obblighi volti a promuovere la parità dei sessi

Il ruolo di prestatore di servizi

Articolo 13 - Educazione e formazione continua

1. Il firmatario riconosce il diritto all'educazione per ciascuno oltre al diritto di accedere alla formazione professionale e continua. Il firmatario riconosce che il diritto all'educazione riveste una funzione vitale in tutte le tappe dell'esistenza, affinché vengano assicurate reali pari opportunità, si formino attitudini essenziali per la vita e per l'occupazione e vengano così aperte nuove possibilità allo sviluppo professionale.
2. Il firmatario si incarica, negli ambiti di propria competenza, di assicurare o promuovere pari accesso all'educazione, alla formazione professionale e continua per le donne e gli uomini, le ragazze e i ragazzi.
3. Il firmatario riconosce la necessità di eliminare ogni stereotipo dei ruoli delle donne e degli uomini in ogni forma di educazione. A tal fine si incarica di prendere o promuovere i seguenti provvedimenti:
 - La revisione dei materiali educativi, dei programmi scolastici e di altri programmi educativi e dei metodi d'insegnamento per garantire che vengano contrastate attitudini e pratiche stereotipate.

- La messa in pratica di azioni specifiche per incoraggiare le scelte di carriera non convenzionali
 - L'inclusione, nei corsi di educazione civica e di educazione alla cittadinanza, di nozioni e informazioni che sottolineino l'importanza della pari partecipazione delle donne e degli uomini nel processo democratico
4. Il firmatario riconosce che le modalità in cui le scuole e altri istituti educativi sono diretti rappresentano un modello importante per i bambini e i giovani. Il firmatario s'impegna quindi a promuovere una rappresentanza equilibrata di donne e uomini a tutti i livelli degli istituti scolastici, a cominciare dalle direzioni.

Articolo 14 - La salute

1. Il firmatario riconosce il diritto per ognuna/o di beneficiare di un buono stato di salute fisica e mentale e afferma che l'accesso delle donne e degli uomini a cure mediche e a trattamenti di qualità nonché alla prevenzione è fondamentale per la realizzazione di questo diritto.

2. Il firmatario riconosce che in base alla parità fra donne e uomini e affinché ambedue i generi godano di buona salute, i servizi medici e sanitari devono tenere conto delle diverse necessità. Riconosce inoltre che tali necessità non provengono soltanto dalle differenze biologiche ma anche da condizioni di vita e di lavoro differenti nonché da attitudini e presupposti stereotipati.

3. Il firmatario s'impegna a prendere, laddove di sua competenza, ogni azione appropriata nel promuovere ed assicurare ai suoi amministrati/e il più alto livello di sanità. A tal fine, si impegna a concludere positivamente o a promuovere le seguenti misure:

- Includere l'ottica di genere nella pianificazione nella destinazione delle risorse e nella fornitura di servizi medici e sanitari
- Garantire che le attività volte a promuovere la sanità, comprese quelle tendenti ad incoraggiare una sana alimentazione e l'importante esercizio fisico, tengano conto delle attitudini e delle necessità diverse delle donne e degli uomini.
- Garantire che il personale specializzato, ivi compreso il personale che lavora per la promozione della salute, conosca le modalità con le quali il genere influisce sulle cure mediche e sanitarie, e tenga

conto dell'esperienza diversa di donne e uomini nelle rispettive cure

- Garantire che donne e uomini abbiano accesso ad un'informazione adeguata sui problemi della sanità.

Articolo 15 - Assistenza e servizi sociali

1. Il firmatario riconosce che ognuno/a ha diritto a disporre dei servizi sociali necessari e di beneficiare dell'assistenza di un particolare servizio, in caso di bisogno.

2. Il firmatario riconosce che le donne e gli uomini hanno necessità diverse provenienti da condizioni economiche e sociali differenti e da altri fattori. Di conseguenza, per assicurare alle donne e agli uomini un uguale accesso all'assistenza sociale e ai servizi sociali, l'organizzazione firmataria prenderà tutte le misure necessarie per:

- Includere l'approccio di genere nella pianificazione il finanziamento e la fornitura dell'assistenza sociale e dei servizi sociali
- Garantire che il personale coinvolto nell'erogazione dell'assistenza sociale e dei servizi sociali riconosca le modalità con cui il genere influisce su questi servizi

e tenga conto dell'esperienza diversa che le donne e gli uomini hanno di questi servizi.

Articolo 16 – Assistenza all'infanzia

1. Il firmatario riconosce il ruolo essenziale della buona qualità dei sistemi di assistenza all'infanzia – finanziariamente abbordabili, accessibili a tutti i genitori e alle altre persone che si occupano di bambini qualunque sia la loro situazione finanziaria – nella promozione di una reale parità tra donne e uomini, e nella loro esigenza di conciliare la vita: professionale, pubblica e privata. Il firmatario riconosce inoltre il contributo che tale assistenza all'infanzia apporta alla vita economica e sociale, e al tessuto della comunità locale e all'intera società
2. Il firmatario s'impegna ad assegnare priorità alla realizzazione e alla promozione di tali sistemi di assistenza, gestiti direttamente o indirettamente (pubblico/privato). S'impegna inoltre ad incoraggiare tali sistemi attraverso altri fornitori, compreso l'aiuto che possono dare i datori di lavoro locali.
3. Il firmatario riconosce inoltre che l'educazione dei bambini richiede la divisione delle responsabilità fra donne, uomini e l'insieme della società, e s'incarica di combattere gli stereotipi di genere secondo i quali

la cura dei bambini è considerata principalmente compito o responsabilità delle donne.

Articolo 17 - Cura dei familiari a carico

1. Il firmatario riconosce che le donne e gli uomini hanno la responsabilità di occuparsi dei familiari a carico, oltre che dei bambini, e che tale responsabilità può ostacolare la loro possibilità ad avere un ruolo nella società.
2. Il firmatario riconosce inoltre che tale responsabilità è affidata in maniera sproporzionata alle donne e rappresenta un ostacolo alla parità tra donne e uomini.
3. Il firmatario s'impegna a eliminare questa disparità come segue:
 - Inserendo nelle sue priorità la fornitura e la promozione di sistemi di assistenza gestiti direttamente o indirettamente, che siano di alta qualità e finanziariamente accessibili.
 - Fornendo il sostegno e promuovendo opportunità per coloro (donne e uomini) che soffrono di isolamento sociale a causa dell'assistenza a un familiare ammalato

- Promovendo una campagna contro gli stereotipi secondo i quali si presume che l'assistenza dei familiari sia quasi esclusivamente responsabilità delle donne

Articolo 18 - Inclusione sociale

1. Il firmatario riconosce che ognuna/o ha il diritto di essere salvaguardato contro la povertà e l'esclusione sociale e che, inoltre, le donne sono generalmente più soggette a subire l'esclusione sociale, poiché accedono in misura minore alle risorse, ai beni, ai servizi e alle opportunità rispetto agli uomini.
2. Il firmatario s'impegna quindi, all'interno dei servizi e delle proprie responsabilità e lavorando con i partners sociali, ad assumere, in un quadro globalmente coordinato, provvedimenti per:
 - Promuovere, per le donne e gli uomini che sono o che rischiano l'esclusione sociale o la povertà, l'accesso effettivo all'occupazione, alla casa, alla formazione, all'educazione, alla cultura, all'informazione, alle tecnologie della comunicazione e all'assistenza sociale e medica;
 - Riconoscere le necessità personali e la situazione delle donne escluse socialmente;

- Promuovere l'integrazione delle donne e degli uomini, prendendo in considerazione le loro necessità specifiche

Articolo 19 - Alloggio

1. Il firmatario riconosce il diritto alla casa e afferma che l'accesso ad un alloggio di qualità è una delle necessità umane fondamentali e vitale per il benessere dell'individuo e della sua famiglia.
2. Il firmatario riconosce inoltre che le donne e gli uomini hanno spesso necessità specifiche e distinte riguardo alla casa, di cui bisogna tenere conto anche perché:
 - (a) Le donne, mediamente, dispongono di reddito e di risorse finanziarie minori rispetto agli uomini ed hanno quindi necessità di alloggi confacenti ai loro mezzi;
 - (b) Le famiglie monoparentali, nella maggior parte dei casi, hanno come capofamiglia una donna e hanno necessità di accedere agli alloggi popolari;
 - (c) Gli uomini in stato di bisogno sono spesso maggioranza fra i senza fissa dimora.

> Terza parte

> Il ruolo di prestatore di servizi

3. Il firmatario s'impegna quindi a:

(a) fornire o promuovere per tutti il diritto a un alloggio di livello e dimensioni adeguate in un ambiente decente, dove siano accessibili i servizi indispensabili.

(b) prendere misure tendenti a evitare i senza fissa dimora, in particolare fornendo loro assistenza basandosi su criteri di necessità, di vulnerabilità e di non discriminazione;

(c) intervenire, in base al suo potere, sul prezzo degli alloggi rendendoli accessibili a coloro i quali non dispongono di risorse sufficienti.

4. Il firmatario s'incarica ugualmente di assicurare o di promuovere la parità di diritto delle donne e degli uomini a diventare locatari, proprietari, o detentori di un titolo di proprietà di qualunque forma, del loro alloggio. A tal fine s'impegna ad utilizzare il suo potere o la sua influenza per assicurare alle donne la stessa possibilità ad accedere al prestito e ad altre forme di assistenza finanziaria e di credito per acquistare un alloggio.

Articolo 20 - Cultura, sport e tempo libero

1. Il firmatario riconosce il diritto per tutte/i di prendere parte alla vita culturale e di usufruire della vita artistica.

2. Il firmatario riconosce inoltre il ruolo dello sport nell'arricchimento della vita della comunità e nella garanzia del diritto alla salute, così come definito nell'articolo 14. Riconosce che le donne e gli uomini hanno diritto al pari accesso alle attività e agli impianti culturali, sportivi e del tempo libero.

3. Riconosce che le donne e gli uomini hanno esperienza ed interessi diversi in materia di cultura, sport e tempo libero e che possono verificarsi azioni stereotipate di genere. S'impegna quindi ad attuare o a promuovere, come è giusto, misure che permettano di:

- Assicurare che le donne e gli uomini, i ragazzi e le ragazze possano beneficiare e accedere equamente agli impianti e alle attività sportive, culturali e del tempo libero

- Incoraggiare le donne e gli uomini, i ragazzi e le ragazze a partecipare in maniera equa a tutti gli sport e le attività culturali, compresi quelli considerati tradizionalmente «femminili» o «maschili»

- Incoraggiare le associazioni artistiche, culturali e sportive a promuovere attività culturali e sportive che mettano in discussione una visione stereotipata delle donne e degli uomini
- Incoraggiare le biblioteche pubbliche a contestare gli stereotipi di genere attraverso la scelta dei libri e di altri documenti e con le loro attività promozionali.

Articolo 21 - Sicurezza e protezione

1. Il firmatario riconosce il diritto di ogni donna e ogni uomo alla propria incolumità e alla libertà di movimento e che tali diritti non possono essere esercitati liberamente o equamente, sia nell'ambito pubblico che in quello privato, se le donne e gli uomini sono vittime dell'insicurezza generale o se pensano di essere minacciati a causa di quest'ultima.
2. Il firmatario riconosce inoltre che le donne e gli uomini, in parte a causa degli obblighi e dei modelli di vita diversi, devono spesso fronteggiare problemi diversi inerenti la sicurezza e l'incolumità e tali differenze devono essere trattate di conseguenza.

3. Il firmatario s'impegna quindi a:

- (a) analizzare, tenendo in considerazione il genere, le statistiche che si riferiscono al numero e ai tipi di incidenti (compresi i crimini gravi commessi contro la persona) che colpiscono l'incolumità e la sicurezza delle donne e degli uomini e, all'occorrenza, a controllare il livello e la natura della paura della criminalità o di altre forme di mancanza di sicurezza;
- (b) sviluppare ed attuare strategie, politiche ed azioni, compresi miglioramenti specifici allo stato o alla configurazione dell'ambiente (ad esempio i vari sistemi di collegamento dei trasporti, i parcheggi, l'illuminazione pubblica); assicurare la sorveglianza da parte della polizia o altri servizi di sicurezza; aumentare concretamente la sicurezza e la garanzia delle donne e degli uomini e cercare di ridurre la loro percezione di insicurezza.

Articolo 22 - Abusi sessuali

1. Il firmatario riconosce che gli abusi sessuali, che colpiscono le donne in maniera sproporzionata, rappresentano la violazione di un diritto umano fondamentale, e sono un'offesa alla dignità e all'integrità fisica e morale degli esseri umani.

> Terza parte

> Il ruolo di prestatore di servizi

2. Il firmatario riconosce che l'abuso sessuale nasce dall'idea, nell'aggressore, della superiorità di un sesso sull'altro nel contesto di una relazione di abuso di potere.

3. Il firmatario s'impegna quindi ad attuare e rafforzare politiche ed azioni contro l'abuso sessuale, compreso:

- Fornire o aiutare le strutture di assistenza e di soccorso alle vittime
- Fornire l'informazione sui soccorsi disponibili nella regione in ogni lingua principalmente usata localmente
- Assicurarsi che adeguate equipe professionali siano state formate per identificare e soccorrere le vittime
- Assicurarsi che ci sia una coordinazione efficace dei servizi competenti, tale i servizi di polizia, di sanità o dell'alloggio.
- Promuovere campagne di sensibilizzazione e programmi di educazione destinati alle vittime o a soggetti a rischio nonché agli aggressori.

Articolo 23 - Tratta degli esseri umani

1. Il firmatario riconosce che il crimine della tratta di esseri umani, che colpisce le donne e le ragazze in maniera esagerata, rappresenta una violazione del diritto umano fondamentale ed è un'offesa alla dignità e all'integrità fisica e morale degli esseri umani.

2. Il firmatario s'impegna ad attuare e rafforzare le politiche e le azioni destinate a prevenire la tratta di essere umani come segue:

- Attraverso l'informazione e campagne di sensibilizzazione
- Attraverso programmi di formazione per le equipe professionali incaricate d'identificare e di soccorrere le vittime
- Attraverso misure per eliminarne la richiesta
- Attraverso misure appropriate per assistere le vittime, compreso l'accesso al trattamento medico, ad un alloggio adeguato e sicuro e a degli interpreti.

Pianificazione e sviluppo sostenibile

Articolo 24 - Sviluppo sostenibile

1. Il firmatario riconosce che per quanto riguarda la pianificazione e lo sviluppo di strategie per la conservazione del territorio, debbono essere pienamente rispettati i principi dello sviluppo sostenibile. Tali principi devono comprendere un'integrazione equilibrata della dimensione economica, sociale, ambientale e culturale ed includere ugualmente la necessità di promuovere e realizzare la parità tra donne e uomini.
2. Il firmatario s'impegna quindi a tener conto del principio di parità in quanto dimensione fondamentale dell'insieme della pianificazione, e/o delle strategie per quanto riguarda lo sviluppo sostenibile del territorio.

Articolo 25 - Pianificazione urbana e locale

1. Il firmatario riconosce l'importanza dello sviluppo dello spazio, dei trasporti, dell'economia nonché l'importanza delle politiche e dei piani di utilizzo del suolo per creare le condizioni nelle quali il diritto alla parità delle donne e degli uomini nella vita locale sia più facilmente attuabile.

2. Il firmatario s'impegna ad assicurare che nella concezione, l'elaborazione, l'adozione e l'attuazione di queste politiche e di questi piani siano presi in considerazione:

- La necessità di promuovere la parità reale in tutti gli aspetti della vita locale
- Le necessità specifiche delle donne e degli uomini in relazione all'occupazione, all'accesso ai servizi, alla vita culturale, all'educazione e all'esercizio delle responsabilità familiari e fondate su dati specifici locali o generali, comprese le analisi di genere realizzate dall'organizzazione firmataria,
- La realizzazione di strutture di qualità che tengano conto delle necessità delle donne e degli uomini.

Articolo 26 - Mobilità e Trasporti

1. Il firmatario riconosce che la mobilità e l'accesso ai mezzi di trasporto sono condizioni indispensabili affinché le donne e gli uomini possano esercitare gran parte dei loro diritti, lavori, attività, compreso l'accesso all'occupazione, all'educazione, alla cultura e ai servizi essenziali. Riconosce ugualmente che lo sviluppo sostenibile e il successo di un Comune o di una Regione dipendono in larga misura dallo sviluppo

> Terza parte

> Pianificazione e sviluppo sostenibile

delle infrastrutture e dal servizio pubblico dei trasporti efficaci e di buona qualità.

2. Il firmatario riconosce inoltre che le donne e gli uomini hanno spesso necessità e abitudini diverse per quanto riguarda gli spostamenti ed i trasporti, necessità e abitudini fondate su fattori quali il reddito, le responsabilità dei figli e dei familiari a carico e gli orari di lavoro. Di conseguenza, le donne utilizzano maggiormente i trasporti pubblici rispetto agli uomini.

3. Il firmatario s'impegna quindi:

(a) A tener conto delle necessità di spostamento e delle modalità di utilizzo dei trasporti delle donne e degli uomini, compresi quelli dei comuni urbani e rurali;

(b) A fare in modo che i servizi di trasporto offerti ai cittadini sul territorio siano idonei alle necessità specifiche e alle necessità comuni delle donne e degli uomini e alla realizzazione di una vera parità tra donne e uomini nella vita locale.

4. Il firmatario s'impegna inoltre a migliorare progressivamente i trasporti pubblici sul territorio, comprese le connessioni intermodali, per trattare le esigenze specifiche e comuni di donne e uomini

in materia di trasporti che devono essere regolari, finanziariamente accessibili e sicuri e contribuire così allo sviluppo sostenibile.

Articolo 27 - Sviluppo economico

1. Il firmatario riconosce che la realizzazione dello sviluppo economico equilibrato e sostenibile è componente vitale del successo di un Comune o di una Regione e che le attività e i servizi in quest'ambito possono incoraggiare in modo significativo l'avanzamento della parità delle donne e degli uomini.

2. Il firmatario riconosce la necessità di aumentare il livello e la qualità dell'occupazione delle donne e riconosce inoltre che il rischio di povertà legato alla disoccupazione di lunga durata e al lavoro non remunerato è particolarmente elevato per le donne.

3. Il firmatario si impegna, in base alle proprie attività e servizi nell'ambito dello sviluppo economico, a considerare le necessità e gli interessi delle donne e degli uomini nonché le opportunità che permettano di far crescere la parità e di attuare a tal fine gli interventi necessari. Le azioni possono comprendere:

- L'aiuto e l'incoraggiamento alle donne imprenditrici;

- L'assicurazione che il sostegno alle imprese, finanziario o di altra natura, promuova la parità tra i sessi;
 - L'incoraggiamento delle donne in formazione ad acquisire le competenze e ottenere le qualifiche che conducano ad occupazioni generalmente considerate «maschili», offrendo loro posti equivalenti e vice versa.
3. Di conseguenza, il firmatario s'impegna, per quanto riguarda lo sviluppo delle politiche e dei servizi ambientali, a tenere in pari considerazione le necessità specifiche legate ai rispettivi modelli di vita delle donne e degli uomini e al principio di solidarietà fra le generazioni.

Articolo 28 - L'ambiente

1. Il firmatario riconosce la propria responsabilità nella realizzazione di un alto livello di protezione e di miglioramento dell'ambiente sul suo territorio, comprese le politiche locali riguardanti i rifiuti, l'inquinamento acustico, la qualità dell'aria, la biodiversità e l'impatto del cambiamento climatico. Riconosce il pari diritto alle donne e agli uomini di beneficiare dei servizi e delle politiche in materia di ambiente.
2. Il firmatario riconosce che in numerosi ambiti i modelli di vita delle donne e degli uomini sono diversi, che le donne e gli uomini tendono a distinguersi nell'uso che fanno dei servizi locali o degli spazi attrezzati, o ancora che sono confrontate/i a problemi ambientali diversi.

Il ruolo di controllo

Articolo 29 - Gli enti locali in qualità di controllori

1. In esecuzione agli impegni e alle competenze relative ai controllori delle attività inerenti il suo territorio, il firmatario riconosce l'importanza che il ruolo di una regolamentazione effettiva e della protezione dei consumatori, riveste nel mantenimento della sicurezza e del benessere della popolazione locale e che le donne e gli uomini possono essere investiti in modo differente dalle attività di controllo.
2. Nell'esecuzione dei compiti di controllo, il firmatario s'impegna a considerare le esigenze, gli interessi e le condizioni di esistenza specifiche delle donne e degli uomini.

Gemellaggi e cooperazione internazionale

Articolo 30

1. Il firmatario riconosce il valore dei gemellaggi e della cooperazione europea ed internazionale degli enti locali e regionali per l'avvicinamento dei cittadini e per promuovere scambi di conoscenze e di comprensione reciproca al di là delle frontiere nazionali.
2. Il firmatario s'impegna, nelle attività di gemellaggio e di cooperazione europea ed internazionale, a:
 - coinvolgere in queste attività, in maniera equa, donne e uomini provenienti da ambienti diversi
 - utilizzare le relazioni di gemellaggio e i partenariati europei ed internazionali come piattaforma di scambio di esperienze e di conoscenze sulle tematiche di parità delle donne e degli uomini.
 - integrare la dimensione della parità tra i sessi nelle azioni di cooperazione decentrata.

Il Consiglio dei Comuni e Regioni d'Europa (CCRE) é la piú grande organizzazione dei poteri locali e regionali in Europa.

I suoi membri sono le associazioni dei poteri locali e regionali di piú di trenta paesi europei.

L'obiettivo principale del CCRE é di promuovere un'Europa forte ed unita, fondata sulla democrazia e sul principio di autonomia locale e regionale ; un'Europa nella quale le decisioni sono prese il piú vicino possibile ai cittadini, in rispetto del principio di sussidiarietà.

Le attività del CCRE ricoprono molti settori di lavoro tra i quali i servizi pubblici, i trasporti, la politica regionale, l'ambiente, le pari opportunità....

Il CCRE é anche attivo sulla scena internazionale. Costituisce la Sezione Europea dell'organizzazione mondiale delle Città e dei Comuni, (CGLU/UCLG).



LA CARTA EUROPEA PER L'UGUAGLIANZA DI DONNE E UOMINI NELLA VITA LOCALE E REGIONALE

Una Carta che chiede alle collettività territoriali di utilizzare i loro poteri e i loro partenariati
a favore di una maggiore uguaglianza per tutte e tutti

lo sottoscritto(a) (cognome e nome)

Nella mia qualità di
di (nome dell'ente locale /regionale)

confermo che l'ente sopra indicato si impegna formalmente ad aderire alla Carta europea per l'uguaglianza di donne e uomini nella
vita locale e regionale, e ad uniformarsi alle sue disposizioni, e di essere stato debitamente incaricato(a) ad agire qui a suo nome.

Firma

Data

Farò pervenire una copia debitamente compilata e firmata di questa certificazione al Consiglio dei Comuni e Regioni d'Europa,
promotore della Carta, al seguente indirizzo:



Segretariato Generale
Consiglio dei Comuni e Regioni d'Europa
15 rue de Richelieu
F – 75001 Paris – France

**Brussels**

1, Square De Meeûs
1000 Brussels
tel. : + 32 2 511 74 77
fax : + 32 2 511 09 49

Paris

15, rue de Richelieu
75001 Paris
tel. : + 33 1 44 50 59 59
fax : + 33 1 44 50 59 60

e-mail : cemr@ccre.org
www.ccre.org



CEMR thanks the European Commission for its financial support.

The Commission is not responsible for any use
that may be made of the information contained therein

Decisione n. 2000/407/CE del 19 giugno 2000.**Decisione della Commissione riguardante l'equilibrio tra i sessi nei comitati e nei gruppi di esperti da essa istituiti.**

La Commissione delle Comunità europee,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando quanto segue:

(1) In conformità dell'articolo 2 del trattato, la parità tra uomini e donne è uno dei compiti che la Comunità deve promuovere.

(2) In conformità dell'articolo 3 del trattato, la Comunità in tutte le sue attività deve adoperarsi per eliminare le ineguaglianze e per promuovere la parità tra uomini e donne.

(3) Malgrado la raccomandazione 96/694/CEE del Consiglio, del 2 dicembre 1996, sulla partecipazione equilibrata degli uomini e delle donne al processo decisionale, le donne restano sottorappresentate negli organismi decisionali, compresi quelli istituiti dalla Commissione ⁽⁴⁾.

(4) La risoluzione del Parlamento europeo, dell'11 febbraio 1994, sulle donne nel processo decisionale, invita gli Stati membri dell'Unione europea a intraprendere azioni specifiche in questo campo ed è stata seguita da una risoluzione del Consiglio, del 27 marzo 1995, sulla partecipazione equilibrata degli uomini e delle donne al processo decisionale.

(5) La parità tra uomini e donne è essenziale per la dignità umana e per la democrazia e costituisce un principio fondamentale della legge comunitaria, delle costituzioni e delle leggi degli Stati membri e delle convenzioni internazionali ed europee.

(6) La Commissione ha adottato una politica di integrazione dei sessi e l'incorporazione della parità di opportunità tra uomini e donne in tutte le attività e politiche comunitarie.

(7) In occasione della Quarta conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne (Pechino, 1995) la Comunità europea si è impegnata a promuovere le donne nel processo decisionale.

(8) Il Consiglio d'Europa, nella sua raccomandazione 1413 del 1999 raccomanda che i suoi Stati membri pervengano a una pari rappresentanza degli uomini e delle donne nella vita pubblica e privata.

(9) Alla conferenza UE di Parigi, del 17 aprile 1999, sugli uomini e le donne in posizioni di responsabilità, gli Stati membri sono stati invitati a promuovere il

Decisione n. 2000/407/CE del 19 giugno 2000.**Decisione della Commissione riguardante
l'equilibrio tra i sessi nei comitati e nei gruppi
di esperti da essa istituiti.**

rispetto della parità tra uomini e donne per quanto riguarda le nomine in organismi decisionali.

(10) È opportuno adottare misure specifiche per promuovere la partecipazione equilibrata degli uomini e delle donne al processo decisionale allo scopo di conseguire la parità di opportunità tra gli uomini e le donne.

(11) La Commissione si è già impegnata a raggiungere una percentuale del 40% di donne in tutti i comitati e gruppi nel campo della ricerca e questo obiettivo sarà perseguito in altri campi, in seno ai gruppi di esperti e ai comitati istituiti dalla Commissione.

(12) La presente decisione non si applica a comitati che rientrano nel campo di applicazione della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, riguardante le procedure per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione,

decide:

(4) COM(2000) 120 def.

Articolo 1

La presente decisione si applica a gruppi di esperti e comitati istituiti dalla Commissione. Essa riguarda gruppi di esperti e comitati di nuova istituzione, nonché quelli esistenti.

Articolo 2

La Commissione si impegna a istituire un equilibrio tra i sessi in gruppi di esperti e comitati che essa istituisce. L'obiettivo a medio termine è di raggiungere almeno il 40% di membri di un sesso in ciascun gruppo di esperti e comitato.

Per i gruppi di esperti e comitati già esistenti la Commissione intende correggere l'equilibrio dei sessi all'atto di ciascuna sostituzione di un membro e allorquando il mandato di un membro di un gruppo di esperti o comitato volge al termine.

Decisione n. 2000/407/CE del 19 giugno 2000.

**Decisione della Commissione riguardante
l'equilibrio tra i sessi nei comitati e nei gruppi
di esperti da essa istituiti.**

Articolo 3

Tre anni dopo l'adozione della presente decisione la Commissione verificherà la sua attuazione e pubblicherà una relazione che comprenderà analisi statistiche dell'equilibrio tra i sessi in gruppi di esperti e comitati. A seconda dei risultati di questa verifica, la Commissione adotterà in quel momento le azioni ritenute appropriate.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2000.

**Raccomandazione del Consiglio 96/694/CE del 2 dicembre 1996
riguardante la partecipazione delle donne e degli uomini al processo
decisionale**

Gazzetta ufficiale n. L 319 del 10/12/1996 pag. 0011 - 0015

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO del 2 dicembre 1996 riguardante la partecipazione delle donne e degli uomini al processo decisionale (96/694/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

(1) considerando che il Consiglio ha adottato una serie di strumenti legislativi e vari impegni politici in materia di parità di trattamento e di opportunità fra uomini e donne (3) (4) (5) (6);

(2) considerando che i Capi di Stato o di governo, riuniti in sede di Consiglio europeo a Essen, a Cannes e a Madrid, hanno ribadito che la lotta contro la disoccupazione nonché la parità di opportunità tra uomini e donne costituiscono i compiti principali dell'Unione europea e dei suoi Stati membri;

(3) considerando che alla partecipazione delle donne al processo decisionale è dedicata specifica attenzione nella raccomandazione 84/635/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1984, sulla promozione di azioni positive a favore delle donne (7), nella seconda risoluzione del Consiglio, del 24 luglio 1986, concernente la promozione della parità delle possibilità per le donne (8), nella risoluzione del Consiglio, del 21 maggio 1991, relativa al terzo programma di azione comunitaria a medio termine per la parità di opportunità tra uomini e donne (1991-1995) (9), nella risoluzione del Consiglio, del 27 marzo 1995, riguardante la partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini al processo decisionale (10), e nella decisione 95/593/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, in merito a un programma d'azione comunitaria a medio termine per le pari opportunità per le donne e gli uomini (1996-2000) (11);

(4) considerando che il Parlamento europeo, nella risoluzione dell'11 febbraio 1994 sulla presenza delle donne negli organi decisionali (12), ha chiesto alla Commissione «di attuare la politica di pari opportunità definita nel terzo programma di azione comunitaria, al fine di rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla partecipazione delle donne al processo

**Raccomandazione del Consiglio 96/694/CE del
2 dicembre 1996 riguardante la partecipazione delle
donne e degli uomini al processo decisionale**

decisionale» nonché di definire «misure e azioni che consentano una maggior partecipazione delle donne al processo decisionale»;

(5) considerando che la dichiarazione e il programma d'azione della quarta Conferenza mondiale sulle donne (Pechino, 4-15 settembre 1995) hanno fortemente sottolineato la necessità di garantire una divisione equilibrata delle responsabilità, dei poteri e dei diritti e che gli Stati membri si sono impegnati ad attuare il programma d'azione;

(6) considerando che la partecipazione al processo decisionale si basa sulla rappresentanza negli organi decisionali a tutti i livelli della vita politica, economica, sociale e culturale e richiede, in particolare, la presenza in posti di responsabilità e posizioni di potere decisionale;

(7) considerando che le donne restano sottorappresentate negli organi decisionali dei settori politico, economico, sociale e culturale;

(8) considerando che la scarsa rappresentanza delle donne negli organi decisionali è dovuta, tra l'altro, al loro ritardo nell'accedere alla parità civica e civile e degli ostacoli alla realizzazione della loro indipendenza economica, nonché alle difficoltà di conciliare la vita professionale e la vita personale;

(9) considerando che la partecipazione equilibrata di donne e uomini al processo decisionale è un'esigenza democratica;

(10) considerando che la scarsa rappresentanza delle donne nei centri decisionali è una perdita per la società nel suo insieme e può impedire di prendere pienamente in considerazione gli interessi e le esigenze della popolazione nel suo complesso;

(11) considerando che i provvedimenti miranti a pervenire ad una partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini ai processi decisionali in tutti i settori dovrebbero andare di pari passo con l'integrazione della dimensione delle pari opportunità tra le donne e gli uomini in tutte le politiche ed azioni;

(12) considerando che una partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini al processo decisionale può generare idee, valori e comportamenti diversi, che si muovono nella direzione d'un mondo più giusto ed equilibrato sia per le donne che per gli uomini;

(13) considerando che gli Stati membri, le parti sociali, i partiti e le organizzazioni politiche, le organizzazioni non governative e i mezzi di comunicazione svolgono un ruolo determinante nella costruzione di una società in cui le responsabilità nei settori politico, economico, sociale e culturale sono esercitate in modo equilibrato da donne e uomini;

(14) considerando che occorre definire orientamenti per promuovere una rappresentanza equilibrata di donne e uomini nel processo decisionale, al fine di pervenire ad una situazione di pari opportunità tra gli uomini e le donne e che occorre, nel quadro del programma d'azione comunitario a medio termine per le pari opportunità per le donne e gli uomini (1996-

**Raccomandazione del Consiglio 96/694/CE del
2 dicembre 1996 riguardante la partecipazione delle
donne e degli uomini al processo decisionale**

2000), rafforzare l'efficacia di tali orientamenti tramite lo scambio di informazioni su buone pratiche;

(15) considerando che le disposizioni della presente raccomandazione si applicano solo nei limiti delle competenze della Comunità; che la parità di trattamento tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile costituisce uno degli obiettivi della Comunità, in quanto si tratta in particolare di promuovere la parificazione nel progresso delle condizioni di vita e di lavoro della manodopera;

(16) considerando che per l'adozione della presente raccomandazione il trattato non prevede poteri diversi da quelli contemplati dall'articolo 235,

I. RACCOMANDA AGLI STATI MEMBRI:

1. di adottare una strategia integrata complessiva volta a favorire la partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini al processo decisionale e a sviluppare o istituire misure adeguate, quali eventualmente misure legislative e/o regolamentari e/o di promozione, per realizzare tale obiettivo;

2. a) di sensibilizzare tutti gli operatori del processo educativo e della formazione a tutti i livelli, compresi i responsabili dei materiali didattici, all'importanza:

- di un'immagine realistica e completa dei ruoli e delle attitudini delle donne e degli uomini nella società, che sia esente da pregiudizi e stereotipi discriminatori,

- di una condivisione più equilibrata delle responsabilità professionali, familiari e sociali tra donne e uomini e

- di una partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini al processo decisionale a tutti i livelli;

b) di incoraggiare, a tutti i livelli di istruzione e di formazione, le ragazze e le donne a partecipare e a esprimersi nella attività educative e formative in modo pieno e attivo sulla stessa stregua dei ragazzi e dell'uomo onde prepararle a svolgere un ruolo attivo nella società, compresa la vita politica, economica, sociale e culturale e in particolare nel processo decisionale;

c) di sensibilizzare l'opinione pubblica all'importanza della diffusione di un'immagine delle donne e degli uomini che non rafforzi né confermi gli stereotipi discriminatori fondati sulla suddivisione dei compiti in base al sesso;

d) fatta salva la loro autonomia, di incoraggiare e sostenere gli sforzi delle associazioni e organizzazioni compiuti in tutti i settori della società al fine di promuovere l'accesso delle donne al processo decisionale e una partecipazione equilibrata di donne e uomini negli organi decisionali;

e) fatta salva la loro autonomia, di incoraggiare e sostenere gli sforzi delle parti sociali intesi a promuovere una partecipazione equilibrata degli uomini e delle donne alle loro attività e di sottolineare la loro responsabilità

**Raccomandazione del Consiglio 96/694/CE del
2 dicembre 1996 riguardante la partecipazione delle
donne e degli uomini al processo decisionale**

nella promozione e nella presentazione di candidati donne all'atto della nomina di candidati alle varie cariche in seno a commissioni e comitati pubblici esistenti negli Stati membri e a livello comunitario;

f) di concepire, di lanciare e di promuovere campagne di informazione volte a sensibilizzare l'opinione pubblica riguardo all'utilità e ai vantaggi per la società nel suo insieme di una partecipazione equilibrata di donne e uomini al processo decisionale;

3. a) di promuovere e di migliorare la raccolta e la pubblicazione di dati statistici che consentano di conoscere meglio la presenza relativa di donne e uomini a tutti i livelli del processo decisionale nei campi politico, economico, sociale e culturale;

b) di sostenere, sviluppare e suscitare studi quantitativi e qualitativi sulla partecipazione delle donne e degli uomini al processo decisionale ed in particolare:

- sugli ostacoli giuridici, sociali o culturali che impediscono l'accesso e la partecipazione delle persone dell'uno o dell'altro sesso al processo decisionale;

- sulle strategie che consentono di superare tali ostacoli e

- sull'utilità e sui vantaggi per la società e per il funzionamento della democrazia di una partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini al processo decisionale;

c) di promuovere, di sostenere e di suscitare iniziative che creino esempi di buona pratica nei diversi ambiti del processo decisionale e di sviluppare programmi di diffusione e di scambio di esperienze per generalizzare tali azioni;

4. a) di promuovere una partecipazione equilibrata di donne e uomini agli organi e alle commissioni governative a tutti i livelli;

b) di sensibilizzare le parti interessate all'importanza di prendere iniziative per giungere ad una partecipazione equilibrata di uomini e donne alle cariche pubbliche a tutti i livelli, prestando particolare attenzione alla promozione di composizioni equilibrate di comitati, commissioni e gruppi di lavoro a livello sia nazionale che europeo;

c) di prevedere, di attuare o di elaborare un complesso coerente di misure che favoriscano l'uguaglianza nel pubblico impiego e che rispettino il concetto di partecipazione equilibrata al processo decisionale, e di controllare che, qualora le associazioni siano effettuate mediante concorso, le commissioni che devono preparare i testi e quelle che devono svolgere gli esami riflettano il più possibile l'equilibrio tra donne e uomini;

d) di incoraggiare il settore privato a rafforzare la presenza femminile a tutti i livelli decisionali, soprattutto adottando o attuando piani di parità e programmi di azioni positive;

**II. CHIEDE ALLE ISTITUZIONI, AGLI ORGANI E AGLI ORGANISMI
DECENTRATI DELLE COMUNITÀ EUROPEE:**

**Raccomandazione del Consiglio 96/694/CE del
2 dicembre 1996 riguardante la partecipazione delle
donne e degli uomini al processo decisionale**

di elaborare una strategia per giungere ad una partecipazione equilibrata di donne e uomini al processo decisionale in seno a ciascuna istituzione, organo e organismo decentrato delle Comunità europee;

III. CHIEDE ALLA COMMISSIONE:

1. di stimolare o di organizzare, nel quadro della decisione 95/593/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, in merito a un programma d'azione comunitaria a medio termine per le parti opportunità per le donne e gli uomini (1996-2000), lo scambio sistematico di informazioni e di esperienze su buone pratiche fra gli Stati membri e la valutazione dell'impatto delle misure adottate per giungere a un migliore equilibrio tra le donne e gli uomini nel processo decisionale;

2. di intensificare a tal fine e in quest'ambito il suo impegno di informazione, di sensibilizzazione, di incitamento alla ricerca e promozione di azioni volte alla partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini al processo decisionale;

3. di sottoporre al Parlamento europeo, al Consiglio ed al Comitato economico e sociale una relazione, la prima volta tre anni dopo l'adozione della presente raccomandazione e in seguito annualmente, sull'attuazione di quest'ultima in base alle informazioni fornite dagli Stati membri nonché dalle istituzioni, organi e organismi decentrati delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, addì 2 dicembre 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. FITZGERALD

(1) GU n. C 166 del 10. 6. 1996, pag. 276.

(2) GU n. C 204 del 15. 7. 1996, pag. 21.

(3) - Direttiva 75/117/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile (GU n. L 45 del 19. 2. 1975, pag. 19).

- Direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione ed alla promozione professionali, e le condizioni di lavoro (GU n. L 39 del 14. 2. 1976, pag 40).

- Direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla progressiva applicazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di sicurezza sociale (GU n. L 6 del 10. 1. 1979, pag. 24).

- Direttiva 86/378/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne

**Raccomandazione del Consiglio 96/694/CE del
2 dicembre 1996 riguardante la partecipazione delle
donne e degli uomini al processo decisionale**

nei regimi professionali di sicurezza sociale (GU n. L 225 del 12. 8. 1986, pag. 40).

- Direttiva 86/613/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1986, relativa all'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma, ivi comprese le attività nel settore agricolo e relativa altresì alla tutela della maternità (GU n. L 359 del 19. 12. 1986, pag. 56).

- Direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (GU n. L 348 del 28. 11. 1992, pag. 1).

(4) - Decisione 95/593/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, in merito a un programma d'azione comunitaria a medio termine per le pari opportunità per le donne e gli uomini (1996-2000) (GU n. L 335 del 30. 12. 1995, pag. 37).

(5) - Raccomandazione 84/635/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1984, sulla promozione di azioni positive a favore delle donne (GU n. L 331 del 19. 12. 1984, pag. 34).

- Raccomandazione 92/241/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, sulla custodia dei bambini (GU n. L 123 dell'8. 5. 1992, pag. 16).

(6) - Risoluzione del Consiglio, del 12 luglio 1982, relativa alla promozione della parità delle possibilità per le donne (GU n. C 186 del 21. 7. 1982, pag. 3).

- Risoluzione del Consiglio, del 7 giugno 1984, relativa alle azioni intese a combattere la disoccupazione delle donne (GU n. C 161 del 21. 6. 1984, pag. 4).

- Risoluzione del Consiglio e dei Ministri dell'Istruzione, riuniti in sede di Consiglio, del 3 giugno 1985, che contempla un programma di azione per la promozione dell'uguaglianza di opportunità per le ragazze ed i ragazzi in materia di istruzione (GU n. C 166 del 5. 7. 1985, pag. 1).

- Seconda risoluzione del Consiglio, del 24 luglio 1986, concernente la promozione della parità delle possibilità per le donne (GU n. C 203 del 12. 8. 1986, pag. 2).

- Risoluzione del Consiglio, del 16 dicembre 1988, sul reinserimento professionale e l'inserimento professionale tardivo delle donne (GU n. C 333 del 28. 12. 1988, pag. 1).

- Risoluzione del Consiglio, del 29 maggio 1990, sulla tutela della dignità degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro (GU n. C 157 del 27. 6. 1990, pag. 3).

- Risoluzione del Consiglio, del 21 maggio 1991, relativa al terzo programma di azione comunitaria a medio termine per la parità di opportunità tra uomini e donne (1991-1995) (GU n. C 142 del 31. 5. 1991, pag. 1).

**Raccomandazione del Consiglio 96/694/CE del
2 dicembre 1996 riguardante la partecipazione delle
donne e degli uomini al processo decisionale**

- Risoluzione del Consiglio, del 22 giugno 1994, relativa alla promozione della parità di opportunità per uomini e donne tramite l'azione dei Fondi strutturali europei (GU n. C 231 del 20. 8. 1994, pag. 1).
 - Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 6 dicembre 1994, sull'equa partecipazione delle donne ad una strategia di crescita economica orientata verso l'aumento dell'occupazione nell'Unione europea (GU n. C 368 del 23. 12. 1994, pag. 3).
 - Risoluzione del Consiglio, del 27 marzo 1995, riguardante la partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini al processo decisionale (GU n. C 168 del 4. 7. 1995, pag. 3).
 - Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 5 ottobre 1995, concernente l'immagine dell'uomo e della donna nella pubblicità e nei mezzi di comunicazione (GU n. C 296 del 10. 11. 1995, pag. 15).
- (7) GU n. L 331 del 19. 12. 1984, pag. 34.
- (8) GU n. C 203 del 12. 8. 1986, pag. 2.
- (9) GU n. C 142 del 31. 5. 1991, pag. 1.
- (10) GU n. C 168 del 4. 7. 1995, pag. 3.
- (11) GU n. L 335 del 30. 12. 1995, pag. 37.
- (12) GU n. C 61 del 28. 2. 1994, pag. 248.

Risoluzione CE 2 dicembre 1996.**Risoluzione del Consiglio sull'integrazione della parità di opportunità per le donne e gli uomini nei Fondi strutturali europee.**

Il Consiglio dell'Unione europea,

(1) Considerando che pari opportunità per le donne e gli uomini sul mercato del lavoro significano un maggiore incentivo alla competitività e alla crescita economica; che l'integrazione delle pari opportunità nelle politiche strutturali offre una valida risposta all'esigenza di ridurre la disparità di opportunità fra uomo e donna in relazione al tasso di occupazione, al livello di formazione, all'accesso al mercato del lavoro e alla partecipazione al processo decisionale;

(2) Considerando che in occasione della riunione dei Capi di Stato e di Governo tenutasi nell'ambito del Consiglio europeo di Madrid il 15 e 16 dicembre 1995 è stato ribadito che la lotta contro la disoccupazione e per le pari opportunità costituisce il compito prioritario dell'Unione europea e degli Stati membri ed è stato convenuto che vengano intensificati gli sforzi destinati a promuovere le pari opportunità nell'ambito dell'occupazione;

(3) Considerando che i Fondi strutturali europei (FESR, FSE, FEAOG e IFOP) costituiscono un importante strumento di lavoro per realizzare questo obiettivo, secondo i rispettivi impegni giuridici ed economici;

(4) Considerando che gli obiettivi prioritari dei Fondi strutturali sono disciplinati dal [regolamento \(CEE\) n. 2052/88](#) del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti degli altri strumenti finanziari esistenti e che ognuno dei fondi vi contribuisce in modo adeguato; che le differenze esistenti tra i fondi devono essere rispettate qualora servano a raggiungere tali obiettivi;

(5) Considerando che il [regolamento \(CEE\) n. 2052/88](#) definisce le rispettive responsabilità degli Stati membri e della Commissione nell'attuazione dei Fondi strutturali nel quadro del partenariato ed in base al principio di sussidiarietà;

(6) Considerando che i regolamenti (CEE) n. 2081/93, (CEE) n. 2082/93, (CEE) n. 2083/93, (CEE) n. 2084/93 e (CEE) n. 2085/93 che disciplinano i Fondi strutturali adottati dal Consiglio nel 1993 indicano il principio delle pari opportunità per le donne e gli uomini sul mercato dell'occupazione come traguardo che i provvedimenti strutturali devono contribuire a raggiungere; che la promozione delle pari opportunità nell'ambito del mercato del lavoro è compito specifico del Fondo sociale europeo;

(7) Considerando che il programma d'azione comunitaria a medio termine per le pari opportunità per le donne e gli uomini (1996-2000), adottato dal Consiglio con la [decisione 95/593/CE](#), è destinato a promuovere l'integrazione della dimensione delle pari opportunità per le donne e gli uomini nell'elaborazione,

Risoluzione CE 2 dicembre 1996.**Risoluzione del Consiglio sull'integrazione della parità di opportunità per le donne e gli uomini nei Fondi strutturali europei.**

nell'attuazione e nel monitoraggio di tutte le politiche e azioni dell'Unione europea e degli Stati membri, nel rispetto delle rispettive competenze;

(8) Considerando che l'integrazione della dimensione delle pari opportunità per le donne e gli uomini in tutte le politiche e azioni è uno dei principi fondamentali stabiliti nella Piattaforma d'azione adottata dalla quarta conferenza mondiale sulla donna (Pechino, 14-15 settembre 1995);

(9) Considerando che, nonostante i progressi realizzati sin dall'adozione della risoluzione del Consiglio, del 22 giugno 1994, relativa alla promozione della parità di opportunità per uomini e donne tramite l'azione dei Fondi strutturali europei, gli interventi dei Fondi strutturali finalizzati a promuovere pari opportunità potrebbero essere ulteriormente migliorati e che l'impegno investito nella mobilitazione dei vari partner, in particolare delle varie autorità nazionali e regionali responsabili della formulazione e dell'attuazione dei programmi, deve essere quindi proseguito e intensificato, come osservato nella comunicazione della Commissione del 21 febbraio 1996, dal titolo "Integrare la parità di opportunità tra le donne e gli uomini nel complesso delle politiche e azioni comunitarie";

(10) Considerando che tali punti sono stati sanciti nel corso della Conferenza europea sulle pari opportunità e i Fondi strutturali, tenutasi a Bruxelles il 7 e l'8 marzo 1996 su iniziativa del governo belga;

(11) Considerando che occorrerebbe promuovere un approccio più efficace alla solidarietà economica e sociale ponendo un accento particolare sulle misure destinate a favorire il raggiungimento della parità di opportunità tra le donne e gli uomini; che i Fondi possono rivestire un ruolo importante nell'ambito della conciliazione tra vita professionale e vita familiare e nell'inserimento delle donne sfavorite, cui possono affiancarsi iniziative locali per l'occupazione nonché la valorizzazione di nuove fonti di lavoro, come indicato nella comunicazione della Commissione del 20 marzo 1996 sugli interventi strutturali e l'occupazione;

(12) Considerando che, alla luce dei recenti sviluppi e degli impegni al massimo livello e in previsione della prossima verifica di metà programma, occorrerebbe dare un maggiore impulso nel senso dell'integrazione delle pari opportunità nell'azione sostenuta dai Fondi strutturali;

(13) Considerando che ai comitati di controllo compete un ruolo essenziale nell'assicurare che gli obiettivi stabiliti nella programmazione di tutti i Fondi strutturali trovino concreta attuazione nell'ambito dello svolgimento del programma; che ad essi spetta assicurare che l'integrazione della parità di opportunità nei Fondi strutturali si traduca in provvedimenti concreti;

Risoluzione CE 2 dicembre 1996.**Risoluzione del Consiglio sull'integrazione della parità di opportunità per le donne e gli uomini nei Fondi strutturali europee.**

I. esorta la Commissione e gli Stati membri affinché, operando di concerto e nel rispetto delle rispettive competenze, si impegnino a fondo, costantemente e con determinazione per integrare il principio delle pari opportunità per le donne e gli uomini nelle azioni sostenute dai Fondi strutturali.

II. esorta gli Stati membri

1. affinché, in base alle disposizioni contenute nei regolamenti e in base alle priorità e agli impegni convenuti nei quadri comunitari di sostegno e nei singoli documenti di programmazione, promuovano una maggiore utilizzazione dei Fondi strutturali per sostenere azioni che diano un contributo positivo alla promozione delle pari opportunità in settori quali il miglioramento delle infrastrutture sociali, l'accesso al lavoro, le modalità e le condizioni dello stesso, l'accesso ai servizi e alle strutture delle aziende e la conciliazione della vita professionale e familiare per le donne e per gli uomini;

2. affinché mettano pienamente a frutto le attuali possibilità di programmazione delle varie forme di intervento dei Fondi strutturali per promuovere le pari opportunità, varando, se del caso, un maggior numero di iniziative che combinino l'utilizzazione dei diversi Fondi strutturali per la realizzazione di progetti volti a promuovere le pari opportunità;

3. affinché esaminino le possibilità di riorientare nuovamente i programmi alle priorità stabilite dal Consiglio europeo di Essen e confermate a Cannes e a Madrid, in particolare la lotta contro la disoccupazione e la realizzazione delle pari opportunità.

III. esorta la Commissione e gli Stati membri, operanti di concerto e secondo le rispettive competenze

1. in relazione al controllo:

a) affinché garantiscano, se del caso, la partecipazione nei comitati di controllo delle autorità e degli enti competenti che operano nell'ambito della promozione delle pari opportunità a livello locale, regionale e nazionale;

b) affinché promuovano una partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini negli organi decisionali e negli organi competenti per la selezione e il controllo a livello locale, regionale e nazionale;

c) affinché garantiscano, se del caso, che i comitati di controllo tengano abitualmente conto delle pari opportunità, al fine di valutare come intensificare gli sforzi per la promozione delle stesse nell'ambito generale delle azioni del Fondo strutturale e delle iniziative comunitarie, nonché attraverso interventi specifici;

Risoluzione CE 2 dicembre 1996.**Risoluzione del Consiglio sull'integrazione della parità di opportunità per le donne e gli uomini nei Fondi strutturali europei.**

d) affinché cooperino alla compilazione di statistiche basate su dati disponibili, condizione necessaria per valutare:

- il contributo degli interventi attuati grazie al sostegno dei Fondi strutturali allo sviluppo di infrastrutture sociali,
- la ripartizione dei disoccupati di lunga durata in base al sesso,
- i tassi di attività economica relativi alla popolazione femminile e maschile, nonché
- il rapporto di occupazione femminile e maschile rispetto alla categoria socioeconomica;

e) affinché prendano in esame la messa a profitto della flessibilità risultante dalla riprogrammazione annuale degli stanziamenti non utilizzati per potenziare gli sforzi volti a favorire le pari opportunità;

2. in relazione alla valutazione e alla prossima verifica:

a) affinché garantiscano che vengano eseguite valutazioni per determinare fino a che punto il principio di promozione delle pari opportunità sia stato tenuto in considerazione nei programmi in fase di attuazione, con particolare riguardo al livello di coinvolgimento delle donne nelle misure di carattere generale ed alla messa in pratica, alla pertinenza e all'esito finale di queste ultime; affinché, se del caso, sviluppino a tal fine procedure di valutazione, strumenti e indicatori appropriati;

b) affinché, in base a tali valutazioni, decidano di modificare, se necessario, la programmazione delle azioni per il restante periodo di applicazione dei programmi.

IV. invita la Commissione:

1. basandosi sulle strutture esistenti, a rendere sistematica:

- l'individuazione di buone prassi riguardanti la promozione delle pari opportunità mediante l'azione sostenuta dai vari Fondi strutturali, nonché
- la diffusione di informazioni e di esperienze in materia;

2. a tener conto della presente risoluzione, nonché della risoluzione del Consiglio del 22 giugno 1994 relativa alla promozione della parità di opportunità per uomini e donne tramite l'azione dei Fondi strutturali europei, all'atto della presentazione di una proposta di revisione dei Fondi strutturali da parte del Consiglio;

Risoluzione CE 2 dicembre 1996.**Risoluzione del Consiglio sull'integrazione della parità di opportunità per le donne e gli uomini nei Fondi strutturali europee.**

3. verificare annualmente nella relazione annuale sui Fondi strutturali gli effetti della presente risoluzione, a partire dalla relazione che redigerà nel 1998.

Costituzione della Repubblica italiana. Artt. 3, 51, 117 e 122

(...)

Art. 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

(...)

Art. 51 Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

(...)

Art. 117 La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

**Costituzione della Repubblica italiana.
Artt. 3, 51, 117 e 122**

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

(...)

Art. 122 Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.

(...)

Decreto Legge n. 86 del 31 luglio 2020.**Disposizioni urgenti in materia di parità di genere nelle consultazioni elettorali delle regioni a statuto ordinario.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 51, primo comma, 117, settimo comma, e 122, primo comma, della Costituzione;

Visto l'*articolo 1, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165*, che, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, stabilisce in via esclusiva i principi fondamentali concernenti il sistema di elezione del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, nonché dei Consigli regionali;

Atteso che tra i principi fondamentali vincolanti per la funzione legislativa regionale in materia di sistemi elettorali è stabilito il principio di promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive;

Visto l'*articolo 4, comma 1, lettera c-bis), della legge 2 luglio 2004, n. 165*, come modificato dall'*articolo 1, comma 1, della legge 15 febbraio 2016, n. 20*, che declina i criteri di attuazione del principio di promozione di pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive, prescrivendo meccanismi formali di garanzia di tale principio nella disciplina regolativa delle preferenze e delle candidature;

Ritenuto necessario a tutela dell'unità giuridica della Repubblica garantire l'effettività del rispetto del principio di accesso alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza ai sensi dell'articolo 51, primo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 120 della Costituzione;

Visto l'*articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131*;

Visto l'atto di formale diffida da parte del Presidente del Consiglio dei ministri alla Regione Puglia in data 23 luglio 2020, per adeguare, entro il 28 luglio 2020, le disposizioni della propria legge elettorale ai principi di promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, di cui all'*articolo 4, comma 1, lettera c-bis), della legge 2 luglio 2004, n. 165*, come modificato dall'*articolo 1, comma 1, della legge 15 febbraio 2016, n. 20*;

Considerato che la Regione interessata non ha provveduto ad adottare, nel termine indicato, le necessarie disposizioni di adeguamento della propria legislazione elettorale;

Decreto Legge n. 86 del 31 luglio 2020.

**Disposizioni urgenti in materia di parità
di genere nelle consultazioni elettorali
delle regioni a statuto ordinario**

Ritenuto di dover intervenire con urgenza, in considerazione delle imminenti scadenze elettorali a tutela dell'unità giuridica della Repubblica;

Visto l'invito al Presidente della Giunta regionale della Regione Puglia, a partecipare alla riunione del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'*articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131*;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2020;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie e del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1. *Intervento sostitutivo in materia di consultazioni elettorali regionali per l'anno 2020*

1. Il mancato recepimento nella legislazione regionale in materia di sistemi di elezione del Presidente e degli altri componenti della Giunta Regionale, nonché dei consigli regionali dei principi fondamentali posti dall'*articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165*, come modificata dalla *legge 15 febbraio 2016, n. 20*, integra la fattispecie di mancato rispetto di norme di cui all'articolo 120 della Costituzione e, contestualmente, costituisce presupposto per l'assunzione delle misure sostitutive ivi contemplate.

2. Al fine di assicurare il pieno esercizio dei diritti politici e l'unità giuridica della Repubblica, nella Regione Puglia per le elezioni del consiglio regionale, in luogo delle vigenti disposizioni regionali in contrasto con i principi della *legge n. 165 del 2004* e salvo sopravvenuto autonomo adeguamento regionale ai predetti principi, si applicano le seguenti disposizioni:

a) ciascun elettore può esprimere due voti di preferenza, di cui una riservata a un candidato di sesso diverso dall'altro, e le schede utilizzate per la votazione sono conseguentemente predisposte;

b) nel caso in cui siano espresse due preferenze per candidati del medesimo sesso, si procede all'annullamento della seconda preferenza.

3. Il Prefetto di Bari è nominato commissario straordinario con il compito di provvedere agli adempimenti conseguenti per l'attuazione del presente decreto,

Decreto Legge n. 86 del 31 luglio 2020.**Disposizioni urgenti in materia di parità
di genere nelle consultazioni elettorali
delle regioni a statuto ordinario**

ivi compresa la ricognizione delle disposizioni regionali incompatibili con il comma 2, fermo restando il rispetto del principio della concentrazione delle consultazioni elettorali di cui al comma 3 dell'*articolo 1-bis del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 19 giugno 2020, n. 59*.

Art. 2. Clausola di invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3. Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Legge n. 20 del 15 febbraio 2016.**Modifica all'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, recante disposizioni volte a garantire l'equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini nei consigli regionali.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1. *Modifica all'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, in materia di accesso alle candidature per le elezioni dei consigli regionali*

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente: «c-bis) promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, disponendo che: 1) qualora la legge elettorale preveda l'espressione di preferenze, in ciascuna lista i candidati siano presenti in modo tale che quelli dello stesso sesso non eccedano il 60 per cento del totale e sia consentita l'espressione di almeno due preferenze, di cui una riservata a un candidato di sesso diverso, pena l'annullamento delle preferenze successive alla prima; 2) qualora siano previste liste senza espressione di preferenze, la legge elettorale disponga l'alternanza tra candidati di sesso diverso, in modo tale che i candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del totale; 3) qualora siano previsti collegi uninominali, la legge elettorale disponga l'equilibrio tra candidature presentate col medesimo simbolo in modo tale che i candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del totale».

Art. 2. *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Legge n. 165 del 2 luglio 2004.**Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione.****Capo I****1. Disposizioni generali.**

1. Il presente capo stabilisce in via esclusiva, ai sensi dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, i principi fondamentali concernenti il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali.

2. Disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, in materia di ineleggibilità.

1. Fatte salve le disposizioni legislative statali in materia di incandidabilità per coloro che hanno riportato sentenze di condanna o nei cui confronti sono state applicate misure di prevenzione, le regioni disciplinano con legge i casi di ineleggibilità, specificamente individuati, di cui all'articolo 122, primo comma, della Costituzione, nei limiti dei seguenti principi fondamentali:

a) sussistenza delle cause di ineleggibilità qualora le attività o le funzioni svolte dal candidato, anche in relazione a peculiari situazioni delle regioni, possano turbare o condizionare in modo diretto la libera decisione di voto degli elettori ovvero possano violare la parità di accesso alle cariche elettive rispetto agli altri candidati;

b) inefficacia delle cause di ineleggibilità qualora gli interessati cessino dalle attività o dalle funzioni che determinano l'ineleggibilità, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature o altro termine anteriore altrimenti stabilito, ferma restando la tutela del diritto al mantenimento del posto di lavoro, pubblico o privato, del candidato;

c) applicazione della disciplina delle incompatibilità alle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 3, comma 1, lettere a) e b);

d) attribuzione ai Consigli regionali della competenza a decidere sulle cause di ineleggibilità dei propri componenti e del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria a decidere sui relativi ricorsi. L'esercizio delle rispettive funzioni è comunque garantito fino alla pronuncia definitiva sugli stessi ricorsi;

Legge n. 165 del 2 luglio 2004.

**Disposizioni di attuazione
dell'articolo 122, primo comma,
della Costituzione.**

e) eventuale differenziazione della disciplina dell'ineleggibilità nei confronti del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali;

f) previsione della non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto, sulla base della normativa regionale adottata in materia.

3. Disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, in materia di incompatibilità.

1. Le regioni disciplinano con legge i casi di incompatibilità, specificatamente individuati, di cui all'articolo 122, primo comma, della Costituzione, nei limiti dei seguenti principi fondamentali:

a) sussistenza di cause di incompatibilità, in caso di conflitto tra le funzioni svolte dal Presidente o dagli altri componenti della Giunta regionale o dai consiglieri regionali e altre situazioni o cariche, comprese quelle elettive, suscettibile, anche in relazione a peculiari condizioni delle regioni, di compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione ovvero il libero espletamento della carica elettiva;

b) sussistenza di cause di incompatibilità, in caso di conflitto tra le funzioni svolte dal Presidente o dagli altri componenti della Giunta regionale o dai consiglieri regionali e le funzioni svolte dai medesimi presso organismi internazionali o sopranazionali;

c) eventuale sussistenza di una causa di incompatibilità tra la carica di assessore regionale e quella di consigliere regionale;

d) in caso di previsione della causa di incompatibilità per lite pendente con la regione, osservanza dei seguenti criteri:

1) previsione della incompatibilità nel caso in cui il soggetto sia parte attiva della lite;

2) qualora il soggetto non sia parte attiva della lite, previsione della incompatibilità esclusivamente nel caso in cui la lite medesima sia conseguente o sia promossa a seguito di giudizio definito con sentenza passata in giudicato;

e) attribuzione ai Consigli regionali della competenza a decidere sulle cause di incompatibilità dei propri componenti e del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria a decidere sui relativi ricorsi. L'esercizio delle rispettive funzioni è comunque garantito fino alla pronuncia definitiva sugli stessi ricorsi;

Legge n. 165 del 2 luglio 2004.

**Disposizioni di attuazione
dell'articolo 122, primo comma,
della Costituzione.**

f) eventuale differenziazione della disciplina dell'incompatibilità nei confronti del Presidente della Giunta regionale, degli altri componenti della stessa Giunta e dei consiglieri regionali;

g) fissazione di un termine dall'accertamento della causa di incompatibilità, non superiore a trenta giorni, entro il quale, a pena di decadenza dalla carica, deve essere esercitata l'opzione o deve cessare la causa che determina l'incompatibilità, ferma restando la tutela del diritto dell'eletto al mantenimento del posto di lavoro, pubblico o privato.

4. Disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, in materia di sistema di elezione.

1. Le regioni disciplinano con legge il sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali nei limiti dei seguenti principi fondamentali:

a) individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale e assicuri la rappresentanza delle minoranze;

b) contestualità dell'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale, se il Presidente è eletto a suffragio universale e diretto. Previsione, nel caso in cui la regione adotti l'ipotesi di elezione del Presidente della Giunta regionale secondo modalità diverse dal suffragio universale e diretto, di termini temporali tassativi, comunque non superiori a novanta giorni, per l'elezione del Presidente e per l'elezione o la nomina degli altri componenti della Giunta;

c) divieto di mandato imperativo;

c-bis) promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, disponendo che:

1) qualora la legge elettorale preveda l'espressione di preferenze, in ciascuna lista i candidati siano presenti in modo tale che quelli dello stesso sesso non eccedano il 60 per cento del totale e sia consentita l'espressione di almeno due preferenze, di cui una riservata a un candidato di sesso diverso, pena l'annullamento delle preferenze successive alla prima;

2) qualora siano previste liste senza espressione di preferenze, la legge elettorale disponga l'alternanza tra candidati di sesso diverso, in modo tale che i candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del totale;

Legge n. 165 del 2 luglio 2004.

**Disposizioni di attuazione
dell'articolo 122, primo comma,
della Costituzione.**

3) qualora siano previsti collegi uninominali, la legge elettorale disponga l'equilibrio tra candidature presentate col medesimo simbolo in modo tale che i candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del totale ^ω.

(1) Lettera aggiunta dall'art. 3, comma 1, L. 23 novembre 2012, n. 215 e, successivamente, così sostituita dall'art. 1, comma 1, L. 15 febbraio 2016, n. 20, a decorrere dal 26 febbraio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della medesima L. n. 20/2016.

Capo II

5. Durata degli organi elettivi regionali.

1. Gli organi elettivi delle regioni durano in carica per cinque anni, fatta salva, nei casi previsti, l'eventualità dello scioglimento anticipato del Consiglio regionale. Il quinquennio decorre per ciascun Consiglio dalla data della elezione e le elezioni dei nuovi Consigli hanno luogo non oltre i sessanta giorni successivi al termine del quinquennio o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori.

L.R. 21 gennaio 2014, n. 2

Legge Costituzionale n. 1 del 22 novembre 1999. – Art.5**Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni.**

(...)

5. Disposizioni transitorie.

1. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali ai sensi del primo comma dell'articolo 122 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, l'elezione del Presidente della Giunta regionale è contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali e si effettua con le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali. Sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali. È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Giunta regionale fa parte del Consiglio regionale. È eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a tal fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o, altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale.

2. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali si osservano le seguenti disposizioni:

a) entro dieci giorni dalla proclamazione, il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti della Giunta, fra i quali un Vicepresidente, e può successivamente revocarli;

b) nel caso in cui il Consiglio regionale approvi a maggioranza assoluta una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale, presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in discussione non prima di tre giorni dalla presentazione, entro tre mesi si procede all'indizione di nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta in caso di dimissioni volontarie, impedimento permanente o morte del Presidente.

Legge n. 43 ⁽¹⁾ del 23 febbraio 1995.**Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario**⁽²⁾.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 febbraio 1995, n. 46.

(2) La regione Calabria, con L.R. 7 febbraio 2005, n. 1 e con L.R. 6 febbraio 2010, n. 4, la regione Lazio, con L.R. 13 gennaio 2005, n. 2, la regione Puglia, con L.R. 28 gennaio 2005, n. 2, la regione Umbria, con L.R. 4 gennaio 2010, n. 2 e con L.R. 23 febbraio 2015, n. 4, e la Regione Emilia-Romagna con L.R. 18 luglio 2014, n. 15 hanno recepito la presente legge apportandovi modifiche e integrazioni. In appendice alle stesse leggi regionali è riportato il testo della presente legge, aggiornato con le modifiche da esse disposte, la cui validità è pertanto circoscritta unicamente alle suddette regioni.

1. 1. I consigli delle regioni a statuto ordinario sono eletti a suffragio universale con voto diretto personale, eguale, libero e segreto.

2. Quattro quinti dei consiglieri assegnati a ciascuna regione sono eletti sulla base di liste provinciali concorrenti, secondo le disposizioni contenute nella *legge 17 febbraio 1968, n. 108*, e successive modificazioni.

3. Un quinto dei consiglieri assegnati a ciascuna regione è eletto con sistema maggioritario, sulla base di liste regionali concorrenti, nei modi previsti dagli articoli seguenti. La dichiarazione di presentazione di ciascuna lista regionale è effettuata presso la cancelleria della corte d'appello del capoluogo della regione nei termini di cui all'*articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108*, e successive modificazioni. La presentazione della lista regionale deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con almeno un gruppo di liste provinciali presentate in non meno della metà delle province della regione, con arrotondamento all'unità superiore. Tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione delle liste provinciali interessate. La presentazione della lista regionale deve essere sottoscritta da un numero di elettori pari a quello stabilito dall'articolo 9, comma 6, primo periodo, del *decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533*. In caso di scioglimento del consiglio regionale che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni e in sede di prima applicazione della presente legge, il numero minimo delle sottoscrizioni previsto, per le liste regionali, dal precedente periodo e, per le liste provinciali, dall'*articolo 9, secondo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108*, e successive modificazioni, è ridotto alla metà.

Legge n. 43 del 23 febbraio 1995.**Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario.**

4. [Ai fini di cui al comma 3, in ogni regione ove si svolgono elezioni regionali, nei venti giorni precedenti il termine di presentazione delle liste, tutti i comuni devono assicurare agli elettori di qualunque comune la possibilità di sottoscrivere celermente le liste dei candidati, per non meno di dieci ore al giorno dal lunedì al venerdì, otto ore il sabato e la domenica svolgendo tale funzione anche in proprietà comunali diverse dalla residenza municipale. Le ore di apertura sono ridotte della metà nei comuni con meno di tremila abitanti. Gli orari sono resi noti al pubblico mediante loro esposizione chiaramente visibile anche nelle ore di chiusura degli uffici. Gli organi di informazione di proprietà pubblica sono tenuti ad informare i cittadini della possibilità di cui sopra] ⁽³⁾.

5. Ogni lista regionale comprende un numero di candidate e candidati non inferiore alla metà dei candidati da eleggere ai sensi del comma 3.

6. In ogni lista regionale e provinciale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più vicina ⁽⁴⁾.

7. ... ⁽⁵⁾.

8. La presentazione delle liste provinciali dei candidati di cui all'*articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108*, e successive modificazioni, deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con una delle liste regionali di cui al comma 5; tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione della lista regionale predetta. Le liste provinciali e la lista regionale collegate sono contrassegnate dal medesimo simbolo.

9. Più liste provinciali possono collegarsi alla medesima lista regionale. In tal caso, la lista regionale è contrassegnata da un simbolo unico, ovvero dai simboli di tutte le liste ad essa collegate.

10. ... ⁽⁶⁾.

11. Alle liste regionali e ai relativi candidati si applicano le disposizioni degli *articoli 9, 10 e 11 della legge 17 febbraio 1968, n. 108*, e successive modificazioni, intendendosi sostituito l'ufficio centrale regionale all'ufficio centrale circoscrizionale.

12. In deroga a quanto previsto dall'*articolo 9, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108*, e successive modificazioni, in sede di prima applicazione della presente legge le liste dei candidati devono essere presentate dalle ore 8 del ventiseiesimo giorno alle ore 12 del venticinquesimo giorno antecedente quello della votazione.

Legge n. 43 del 23 febbraio 1995.

Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario.

(3) Comma abrogato dall'art. 1, comma 400, lett. f), L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(4) La Corte costituzionale, con sentenza 6-12 settembre 1995, n. 422 (Gazz. Uff. 20 settembre 1995, n. 39 - Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma 6.

(5) Sostituisce la lettera d) del comma 2 dell'art. 9, L. 17 febbraio 1968, n. 108.

(6) Sostituisce l'art. 13, L. 17 febbraio 1968, n. 108.

2. 1. La votazione per l'elezione dei consigli regionali avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all'eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del capolista della lista regionale collegata, affiancato dal contrassegno o dai contrassegni della medesima lista regionale. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del capolista della lista regionale e i relativi contrassegni sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale, il nome e cognome del capolista e il relativo contrassegno o i relativi contrassegni sono posti al centro di tale secondo rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale la collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo è definita mediante sorteggio. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste regionali anche non collegata alla lista provinciale prescelta e per il suo capolista tracciando un segno sul simbolo della lista o sul nome del capolista. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore della lista regionale collegata.

3. 1. ... ⁽⁷⁾.

2. ... ⁽⁸⁾.

Legge n. 43 del 23 febbraio 1995.**Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario.**

3. ... ⁽⁹⁾.

(7) Apporta modifiche e integrazioni al terzo comma dell'*art. 15, L. 17 febbraio 1968, n. 108*.

(8) Inserisce 4 commi dopo l'undicesimo, all'*art. 15, L. 17 febbraio 1968, n. 108*.

(9) Aggiunge un comma all'*art. 16, L. 17 febbraio 1968, n. 108*.

4. 1. Le elezioni dei consigli provinciali e comunali previste per la primavera del 1995 hanno luogo, anche in deroga a quanto previsto dall'*articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182*, e successive modificazioni, contestualmente all'elezione per il primo rinnovo dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario successivo all'entrata in vigore della presente legge.

2. ... ⁽¹⁰⁾.

(10) Comma abrogato dall'*art. 8, L. 30 aprile 1999, n. 120*. Apportava modifiche e integrazioni alla *L. 7 giugno 1991, n. 182* e al *D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570*.

5. 1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alle elezioni regionali in una lista provinciale non possono superare l'importo massimo dato dalla cifra fissa pari ad euro 38.802,85 ⁽¹¹⁾ incrementato di una ulteriore cifra pari al prodotto di euro 0,0061 ⁽¹²⁾ per ogni cittadino residente nella circoscrizione. Per i candidati che si presentano nella lista regionale il limite delle spese per la campagna elettorale è pari ad euro 38.802,85 ⁽¹³⁾. Per coloro che si candidano in più liste provinciali le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una candidatura aumentato del 10 per cento. Per coloro che si candidano in una o più circoscrizioni provinciali e nella lista regionale le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una delle candidature nelle liste provinciali aumentato del 30 per cento.

Legge n. 43 del 23 febbraio 1995.

Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario.

2. Le spese per la propaganda elettorale espressamente riferite ai candidati, ad eccezione del capolista nella lista regionale, ancorché sostenute dai partiti di appartenenza o dalle liste, sono computate, ai fini dei limiti di spesa di cui al comma 1, tra le spese dei singoli candidati, eventualmente pro quota. Tali spese debbono essere quantificate nella dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, numero 3), della *legge 5 luglio 1982, n. 441* .

3. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista, che partecipa alle elezioni, escluse quelle di cui al comma 2, non possono superare la somma risultante dall'importo di euro 1,00 moltiplicato per il numero complessivo dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per la elezione della Camera dei deputati nelle circoscrizioni provinciali nelle quali ha presentato proprie liste ⁽¹⁴⁾.

4. Alle elezioni dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario si applicano le disposizioni di cui ai seguenti articoli della *legge 10 dicembre 1993, n. 515* , e successive modificazioni:

a) articolo 7, commi 3 e 4, con esclusione dei candidati che spendono meno di lire 5 milioni avvalendosi unicamente di denaro proprio fermo restando l'obbligo di redigere il rendiconto di cui al comma 6; comma 6, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del consiglio regionale; commi 7 e 8;

b) articolo 8, intendendosi sostituiti ai Presidenti delle Camere i Presidenti dei consigli regionali;

c) articolo 11;

d) articolo 12, comma 1, intendendosi sostituiti i Presidenti delle rispettive Camere con il presidente del consiglio regionale; comma 2; comma 3, intendendosi sostituiti i Presidenti delle Camere con il Presidente del consiglio regionale; comma 4, intendendosi sostituito l'Ufficio elettorale circoscrizionale con l'Ufficio centrale circoscrizionale;

e) articolo 13;

f) articolo 14;

g) articolo 15, commi 3 e 5; comma 6, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti a quelli di cui al comma 1 del presente articolo; commi 7 e 8; comma 9, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti a quelli di cui al comma 1 del presente articolo; comma 10, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il Presidente del consiglio regionale; commi 11 e 12; comma 13, intendendosi per contributo alle spese elettorali quello di cui all'*articolo 1 della legge 18 novembre 1981, n. 659* , e successive modificazioni; commi 14 e 15; comma 16, intendendosi per limiti di spesa quelli di cui al comma 3 del

Legge n. 43 del 23 febbraio 1995.

Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario.

presente articolo e per contributo alle spese elettorali quello di cui all'*articolo 1 della citata legge 18 novembre 1981, n. 659* ; comma 19, primo periodo.

5. La dichiarazione di cui all'*articolo 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515* , deve essere trasmessa entro tre mesi dalla data delle elezioni.

(11) L'originario importo di lire 60 milioni è stato rivalutato prima a lire 62.265.910 dall'*art. 1, D.M. 21 marzo 2000* (Gazz. Uff. 30 marzo 2000, n. 75), poi ad euro 34.247,89 dall'*art. 1, D.M. 12 marzo 2005* (Gazz. Uff. 19 marzo 2005, n. 65) ed infine ad euro 38.802,85 dall'*art. 1, D.M. 1° marzo 2010*.

(12) L'originario importo di lire 10 è stato rivalutato prima dall'*art. 1, D.M. 12 marzo 2005* (Gazz. Uff. 19 marzo 2005, n. 65) e poi ad euro 0,0061 dall'*art. 1, D.M. 1° marzo 2010*.

(13) L'originario importo di lire 60 milioni è stato rivalutato prima a lire 62.265.910 dall'*art. 1, D.M. 21 marzo 2000* (Gazz. Uff. 30 marzo 2000, n. 75), poi ad euro 34.247,89 dall'*art. 1, D.M. 12 marzo 2005* (Gazz. Uff. 19 marzo 2005, n. 65) ed infine ad euro 38.802,85 dall'*art. 1, D.M. 1° marzo 2010*.

(14) Comma prima modificato dall'*art. 1, D.M. 21 marzo 2000* (Gazz. Uff. 30 marzo 2000, n. 75) e poi così sostituito dall'*art. 2, L. 26 luglio 2002, n. 156*. Vedi, anche, il comma 4 dello stesso articolo 2.

6. [1. Il contributo di cui al secondo comma dell'*articolo 1 della legge 18 novembre 1981, n. 659* , e successive modificazioni, è determinato nella misura risultante dalla moltiplicazione dell'importo di lire 1.200 per il numero degli abitanti della Repubblica quale risulta dall'ultimo censimento generale. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a lire 23 miliardi e 800 milioni per il 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente della legge finanziaria per il 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per lo stesso anno.

2. Il fondo relativo al rinnovo dei consigli regionali, di cui all'*articolo 1, comma 5, della legge 3 giugno 1999, n. 157*, e successive modificazioni, è ripartito su base regionale in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna regione è ripartita proporzionalmente ai voti ottenuti, tra le liste concorrenti nelle circoscrizioni provinciali che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto al consiglio regionale della regione interessata ⁽¹⁵⁾ ⁽¹⁶⁾] ⁽¹⁷⁾.

Legge n. 43 del 23 febbraio 1995.

Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario.

(15) Comma così modificato dal comma 3 dell'*art. 1, L. 6 luglio 2012, n. 96*, con la decorrenza indicata nel comma 5 dello stesso articolo 1.

(16) Per l'interpretazione autentica del presente comma vedi l'*art. 1, L. 29 novembre 2004, n. 298*.

(17) Articolo abrogato dalla lettera *d)* del comma 4 dell'*art. 14, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149*.

7. 1. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo abbia ottenuto, nell'intera regione, meno del 3 per cento dei voti validi, a meno che sia collegato a una lista regionale che ha superato la percentuale del 5 per cento.

8. 1. Se nel corso di ventiquattro mesi il rapporto fiduciario tra consiglio e giunta è comunque posto in crisi, il quinquennio di durata in carica del consiglio regionale è ridotto ad un biennio.

2. Con proprio decreto, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, il Presidente della Repubblica dichiara che si è verificato il presupposto previsto dal comma 1 per la riduzione della durata in carica del consiglio regionale.

9. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

L.R. n. 19 del 12 settembre 2014.**Modifica della *legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1* (Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale).**

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1 *Modifiche all'articolo 1, L.R. n. 1/2005 ⁽²⁾.*

1. All'*articolo 1 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1* (Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il secondo periodo del comma 2 è soppresso;
- b) al comma 2-quater viene aggiunto il seguente periodo: "Per la Circoscrizione di cui al precedente periodo l'Ufficio centrale circoscrizionale è istituito presso il Tribunale di Catanzaro;
- c) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Non sono ammesse al riparto dei seggi le liste circoscrizionali il cui gruppo, anche se collegato a una lista regionale che ha superato la percentuale dell'8 per cento, non abbia ottenuto, nell'intera Regione, almeno il 4 per cento dei voti validi."

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 19 ottobre - 22 novembre 2016, n. 243 (pubblicata nella Gazz. Uff. 30 novembre 2016, n. 48, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, per la parte in cui elimina il rinvio all'intero *art. 5, comma 1, della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1* (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni), anziché al solo ultimo periodo del comma 1 del medesimo articolo.

L.R. n. 19 del 12 settembre 2014.

**Modifica della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1
(Norme per l'elezione del Presidente della
Giunta regionale e del Consiglio regionale).**

Art. 2 *Modifiche all'articolo 4, L.R. n. 1/2005.*

1. All'articolo 4 della L.R. n. 1/2005 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) al comma 1 le parole da "Ai sei seggi" fino a "7 febbraio 2005 n. 1," sono sostituite dalle seguenti parole "Ai seggi da assegnare con sistema maggioritario";

b) alla lettera e) del comma 1, primo e secondo periodo, della L.R. n. 1/2005 le parole: "60 per cento" sono sostituite dalle seguenti parole: "55 per cento";

c) alla fine del terzo periodo della lettera e) del comma 1 vengono aggiunti i seguenti periodi: "Tali seggi aggiuntivi vengono tolti alle liste circoscrizionali non collegate al candidato alla carica di Presidente eletto a partire dai seggi assegnati con il resto minore o il minor voto residuo ai sensi del nono comma e, in subordine, qualora tutti i seggi siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, vengono tolti i seggi attribuiti alle liste circoscrizionali non collegate al candidato alla carica di Presidente eletto che hanno riportato la minore cifra elettorale. A parità anche di queste ultime si procede a sorteggio.";

d) la lettera f) del comma 1 è abrogata.

Art. 3 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

**Allegato
Relazione**

Il Ministero dell'Interno e il Dipartimento Affari Regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno sollevato delle censure di incostituzionalità nei confronti della legge regionale 6 giugno 2014, n. 8 concernenti rispettivamente la soglia di sbarramento del 15% per il riparto dei seggi e l'eventualità che, per

L.R. n. 19 del 12 settembre 2014.**Modifica della *legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1*
(Norme per l'elezione del Presidente della
Giunta regionale e del Consiglio regionale).**

mezzo del doppio premio di maggioranza, si superi la soglia dei 30 componenti del Consiglio regionale, di cui all'*articolo 14 del D.L. n. 138 del 2011*. Tali rilievi sono stati accolti dal Consiglio dei Ministri che, nella seduta del 10 luglio 2014, ha deliberato di impugnare la *legge regionale n. 8/2014*.

Al fine di dirimere il contenzioso con il Governo, in vista delle imminenti elezioni regionali, la presente proposta di legge si propone, apportando le relative modifiche alle norme interessate dalle censure, di ripristinare le percentuali dello sbarramento e dei seggi attribuiti quale premio di maggioranza alle soglie esistenti prima delle modifiche introdotte dall'impugnata *legge regionale n. 8 del 2014*, ad eccezione della soglia di sbarramento relativa alle coalizioni che viene fissata all'8 per cento. Inoltre, la riscrittura del comma 3 dell'articolo 1 della legge elettorale regionale (1/2005) comporta anche il venir meno dei dubbi sollevati in merito all'interpretazione del concetto di "coalizione".

RELAZIONE FINANZIARIA

La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

È conforme all'originale.

Reggio Calabria, 12 settembre 2014,

IL SEGRETARIO
(Avv. Carlo Pietro Calabrò)

L.R. n. 8 del 6 giugno 2014.**Modifiche ed integrazioni alla *legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1* (Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale).**

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1 *Modifiche all'articolo 1.*

1. All'*articolo 1 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1* (Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente parola: "trenta"; le parole: "compreso il Presidente della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti parole: "oltre il Presidente della Giunta regionale";

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente comma: "2-bis. Il territorio della regione è ripartito in tre circoscrizioni elettorali così denominate:

- a) circoscrizione nord;
- b) circoscrizione centro;
- c) circoscrizione sud.";

c) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente comma: "2-ter. Le circoscrizioni elettorali di cui al comma 2-bis sono così composte:

a) la circoscrizione nord comprende i Comuni dell'attuale Provincia di Cosenza;

b) la circoscrizione centro comprende i Comuni delle attuali Province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia;

c) la circoscrizione sud comprende i Comuni dell'attuale Provincia di Reggio Calabria.";

d) dopo il comma 2-ter è inserito il seguente comma: "2-quater. Per la circoscrizione elettorale di cui alla lettera b) del comma 2-bis, le liste sono composte, a pena di inammissibilità, in modo che ci sia almeno un candidato residente per ciascuna delle province corrispondenti.";

L.R. n. 8 del 6 giugno 2014.

**Modifiche ed integrazioni
alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1
(Norme per l'elezione del Presidente della
Giunta regionale e del Consiglio regionale).**

e) il comma 3 è sostituito dal seguente: "Non sono ammesse al riparto dei seggi:

a) le liste regionali che non abbiano ottenuto nell'intera Regione almeno il 15 per cento dei voti validi o almeno il 4 per cento, se facenti parte di una coalizione;

b) le coalizioni che non abbiano ottenuto complessivamente nell'intera Regione almeno il 15 per cento dei voti validi espressi a favore delle stesse.";

f) alla fine del comma 4 è aggiunto il seguente periodo: "In ogni caso sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste regionali cui sono collegate le liste provinciali.";

g) i commi 6-bis e 6-ter sono abrogati.

Art. 2 *Integrazioni alla L.R. 1/2005.*

1. Dopo l'articolo 1 della legge regionale 1/2005 è inserito il seguente articolo: "1-bis

(Indizione delle elezioni)

1. Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentito il Presidente del Consiglio regionale e d'intesa con il Presidente della Corte d'Appello di Catanzaro. In caso di impedimento permanente o di morte del Presidente della Giunta e negli altri casi previsti dallo Statuto le elezioni sono indette dal Vicepresidente della Giunta con le stesse modalità."

Art. 3 *Modifiche all'articolo 2.*

1. All'articolo 2 della L.R. n. 1/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 1 la parola: "Quaranta" è sostituita dalla seguente parola: "Ventiquattro";

b) alla lettera b) del comma 1 la parola: "Nove" è sostituita dalla seguente parola: "Sei"; la parola: "alta" è sostituita dalla seguente parola: "alla";

c) al comma 2 le parole: "anche non" sono soppresse.

Art. 4 *Modifiche all'articolo 4.*

1. All'articolo 4 della L.R. n. 1/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 la parola: "nove" è sostituita dalla seguente parola: "sei";

b) alla lettera a) del comma 1 la parola: "dei" è sostituita dalla seguente parola: "del";

L.R. n. 8 del 6 giugno 2014.

**Modifiche ed integrazioni
alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1
(Norme per l'elezione del Presidente della
Giunta regionale e del Consiglio regionale).**

c) alla lettera b) del comma 1 la parola: "25" è sostituita dalla seguente parola: "15"; la parola: "quattro" è sostituita dalla seguente parola: "tre"; le parole: "cinque" sono sostituite dalle seguenti parole: "tre";

d) alla lettera c) del comma 1 la parola: "25" è sostituita dalla seguente parola: "15"; la parola: "nove" è sostituita dalla seguente parola: "sei";

e) alla lettera e) del comma 1 primo e secondo periodo le parole: "55 per cento" sono sostituite dalle seguenti parole: "60 per cento".

Art. 5 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

É fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Statuto Regione Calabria - Legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 – Artt. 35, 38

(...)

Articolo 35

(Organizzazione e funzionamento della Giunta regionale)

1. La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione.
2. Nel rispetto delle direttive del Presidente, la Giunta concorre alla determinazione ed all'attuazione dell'indirizzo politico-amministrativo della Regione.
3. La Giunta regionale è composta dal Presidente e da un numero di assessori non superiore a sette, di cui uno assume la carica di Vice Presidente. (Comma sostituito dall'art. 2 della L.R. 6 luglio 2015, n. 15)
3. bis) La rappresentanza di genere all'interno della Giunta regionale deve essere assicurata nella misura di almeno il trenta per cento. (Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 6 luglio 2015, n. 15)
4. Gli Assessori sono scelti tra cittadini eleggibili a Consigliere regionale. Agli stessi si applicano anche le norme sulla incompatibilità valide per i Consiglieri regionali. (Comma sostituito dall'art. 2 della L.R. 6 luglio 2015, n. 15)
4. bis) Abrogato (Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 9 novembre 2010, n. 27)
4. ter) Abrogato (Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 6 luglio 2015, n. 15)
5. La Giunta opera collegialmente. Il Presidente ripartisce tra gli Assessori l'esercizio delle funzioni per settori organici di materie.
6. La Giunta adotta, su proposta del Presidente, un Regolamento per disciplinare le modalità relative al proprio funzionamento.
7. Le deliberazioni della Giunta sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti e se sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
8. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione della stessa Giunta.
9. Le indennità del Presidente e degli Assessori sono stabilite con legge regionale.
9. bis) Alle sedute della Giunta partecipano, senza diritto di voto, i Consiglieri delegati ai sensi dell'art. 33, comma 8 bis. (Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 6 luglio 2015, n. 15)
10. Abrogato (Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 9 novembre 2012, n. 34)

(...)

Articolo 38

(Sistema elettorale)

1. Nel rispetto dei principi fondamentali previsti dalla normativa statale, la legge elettorale regionale, approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri, disciplina:
 - a. il sistema elettorale e i casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei Consiglieri regionali;
 - b. le modalità di indizione delle elezioni politiche regionali;
 - c. le modalità di proclamazione degli eletti al Consiglio;
 - d. la rappresentanza in Consiglio di ogni Provincia.
2. La legge regionale promuove la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

L.R. 7 febbraio 2005, n. 1.**Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale.****Art. 1** ⁽⁴⁾

1. Sono eleggibili a Consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Repubblica.

2. Il numero dei Consiglieri regionali, in armonia con quanto previsto nello Statuto della Regione, è fissato in trenta, oltre il Presidente della Giunta regionale ⁽⁵⁾.

2-bis. Il territorio della regione è ripartito in tre circoscrizioni elettorali così denominate:

- a) circoscrizione nord;
- b) circoscrizione centro;
- c) circoscrizione sud ⁽⁶⁾.

2-ter. Le circoscrizioni elettorali di cui al comma 2-bis sono così composte:

a) la circoscrizione nord comprende i Comuni dell'attuale Provincia di Cosenza;

b) la circoscrizione centro comprende i Comuni delle attuali Province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia;

c) la circoscrizione sud comprende i Comuni dell'attuale Provincia di Reggio Calabria ⁽⁷⁾.

2-quater. Per la circoscrizione elettorale di cui alla lettera b) del comma 2-bis, le liste sono composte, a pena di inammissibilità, in modo che ci sia almeno un candidato residente per ciascuna delle province corrispondenti. Per la Circoscrizione di cui al precedente periodo l'Ufficio centrale circoscrizionale è istituito presso il Tribunale di Catanzaro ⁽⁸⁾.

3. Non sono ammesse al riparto dei seggi le liste circoscrizionali il cui gruppo, anche se collegato a una lista regionale che ha superato la percentuale dell'8 per cento, non abbia ottenuto, nell'intera Regione, almeno il 4 per cento dei voti validi ⁽⁹⁾.

4. In deroga a quanto previsto dall'*art. 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108*, sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste che sono espressione di

L.R. 7 febbraio 2005, n. 1.

**Norme per l'elezione del Presidente
della Giunta regionale e del Consiglio regionale.**

partiti rappresentati nel Parlamento italiano, nonché le liste provinciali che siano espressione di almeno un gruppo consiliare ovvero di una delle componenti di cui all'articolo 27 dello Statuto. In ogni caso sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste regionali cui sono collegate le liste provinciali. In ogni caso sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste regionali cui sono collegate le liste provinciali ⁽¹⁰⁾.

5. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti. A tali fini costituiscono elementi di confondibilità congiuntamente od isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento. Non è ammessa, inoltre, la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possano trarre in errore l'elettore.

6. Al fine di assicurare la parità di accesso alle cariche elettive degli uomini e delle donne, ai sensi degli articoli 51 e 117, comma 7, della Costituzione, le liste elettorali devono comprendere, a pena di inammissibilità, candidati di entrambi i sessi.

6-bis. [Nelle more dell'approvazione di una legge regionale che disciplini in forma specifica le modalità della supplenza del Consigliere regionale nominato Assessore, l'istituto della sospensione di diritto dall'incarico di Consigliere regionale, previsto dall'articolo 35, comma 4-bis, dello Statuto regionale, non trova applicazione] ⁽¹¹⁾.

6-ter. [Anche in deroga a quanto previsto dall'*articolo 4 L. 154/81* e dell'*articolo 65 D.Lgs. n. 267/2000* le cariche di Presidente e Assessore della Giunta provinciale e di Sindaco e Assessore dei comuni compresi nel territorio della Regione sono compatibili con la carica di Consigliere regionale". Il Consigliere regionale che svolge contestualmente anche l'incarico di Presidente o Assessore della Giunta Provinciale, di Sindaco o Assessore Comunale deve optare e percepire solo una indennità di carica] ⁽¹²⁾.

7. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni di legge si applicano le vigenti norme della legislazione statale.

8. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

L.R. 7 febbraio 2005, n. 1.

**Norme per l'elezione del Presidente
della Giunta regionale e del Consiglio regionale.**

(4) Il presente articolo, indicato originariamente come articolo unico, è stato così numerato dall'art. 1, comma 1, L.R. 6 giugno 2010, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della medesima legge), poi così modificato come indicato nelle note che seguono.

(5) Comma così modificato dall'art. 1, comma 2, L.R. 6 giugno 2010, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della medesima legge), dall'art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 6 giugno 2014, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge) e dall'art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 11 settembre 2014, n. 19, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge). Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 19 ottobre - 22 novembre 2016, n. 243 (pubblicata nella Gazz. Uff. 30 novembre 2016, n. 48, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della suddetta L.R. n. 19/2014, per la parte in cui elimina il rinvio all'intero art. 5, comma 1, della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni), anziché al solo ultimo periodo del comma 1 del medesimo articolo.

(6) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 6 giugno 2014, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge).

(7) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 6 giugno 2014, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge).

(8) Comma dapprima aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera d), L.R. 6 giugno 2014, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge) e poi così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 11 settembre 2014, n. 19, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge). Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 19 ottobre - 22 novembre 2016, n. 243 (pubblicata nella Gazz. Uff. 30 novembre 2016, n. 48, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della suddetta L.R. n. 19/2014, per la parte in cui elimina il rinvio all'intero art. 5, comma 1, della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni), anziché al solo ultimo periodo del comma 1 del medesimo articolo.

(9) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera e), L.R. 6 giugno 2014, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge) e dall'art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 11 settembre 2014, n. 19, a decorrere dal giorno

L.R. 7 febbraio 2005, n. 1.

**Norme per l'elezione del Presidente
della Giunta regionale e del Consiglio regionale.**

successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «3. Non sono ammesse al riparto dei seggi:

a) le liste regionali che non abbiano ottenuto nell'intera Regione almeno il 15 per cento dei voti validi o almeno il 4 per cento, se facenti parte di una coalizione;

b) le coalizioni che non abbiano ottenuto complessivamente nell'intera Regione almeno il 15 per cento dei voti validi espressi a favore delle stesse.». Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 19 ottobre - 22 novembre 2016, n. 243 (pubblicata nella Gazz. Uff. 30 novembre 2016, n. 48, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della suddetta L.R. n. 19/2014, per la parte in cui elimina il rinvio all'intero art. 5, comma 1, della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni), anziché al solo ultimo periodo del comma 1 del medesimo articolo.

(10) Comma così modificato dapprima dall'art. 1, comma 3, L.R. 6 giugno 2010, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della medesima legge), nella versione originaria, poi dal medesimo comma 3, come modificato dall'art. 1, comma 1, L.R. 12 febbraio 2010, n. 6 (con cui è stato aggiunto il secondo periodo), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (come prevede l'art. 2 della medesima legge) ed infine dall'art. 1, comma 1, lettera f), L.R. 6 giugno 2014, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge).

(11) Comma dapprima aggiunto dall'art. 1, L.R. 28 maggio 2010, n. 12, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge) e poi abrogato dall'art. 1, comma 1, lettera g), L.R. 6 giugno 2014, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge).

(12) Comma dapprima aggiunto dall'art. 46, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 56 della stessa legge) e poi abrogato dall'art. 1, comma 1, lettera g), L.R. 6 giugno 2014, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge). In precedenza, la Corte costituzionale, con sentenza 21-23 novembre 2011, n. 310 (Gazz. Uff. 30 novembre 2011, n. 50, 1ª serie speciale), aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del suddetto art. 46.

L.R. 7 febbraio 2005, n. 1.

**Norme per l'elezione del Presidente
della Giunta regionale e del Consiglio regionale.****Art. 1-bis***Indicazione delle elezioni ⁽¹³⁾.*

1. Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentito il Presidente del Consiglio regionale e d'intesa con il Presidente della Corte d'Appello di Catanzaro. In caso di impedimento permanente o di morte del Presidente della Giunta e negli altri casi previsti dallo Statuto le elezioni sono indette dal Vicepresidente della Giunta con le stesse modalità .

(13) Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 1, L.R. 6 giugno 2014, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge).

Art. 2*Composizione delle liste regionali ⁽¹⁴⁾.*

1. All'articolo 1 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

a) al comma 2 le parole "Quattro quinti dei consiglieri assegnati a ciascuna regione" sono sostituite dalle seguenti: "Ventiquattro dei Consiglieri assegnati alla Regione" ⁽¹⁵⁾;

b) il primo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Sei dei Consiglieri assegnati alla regione sono eletti con sistema maggioritario nell'ambito dei candidati concorrenti nelle liste circoscrizionali, in base ai voti conseguiti da liste regionali, nei modi previsti dagli articoli seguenti. La lista regionale contiene come candidatura unica quella del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale" ⁽¹⁶⁾;

c) non si applica la disposizione di cui al comma 5;

d) l'ultimo periodo del comma 8 è abrogato;

e) il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Più liste provinciali possono collegarsi alla medesima lista regionale, che in ogni caso non è contrassegnata da alcun simbolo".

2. L'articolo 2 della legge 23 febbraio 1995, n. 43 è sostituito dal seguente:

L.R. 7 febbraio 2005, n. 1.

Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale.

“1. La votazione per l'elezione del consiglio regionale avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all'eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale cui la lista provinciale è collegata. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale, il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale è posto al centro di tale secondo rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con il medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale la collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo è definita mediante sorteggio. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa. L'elettore esprime il suo voto per il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale collegato alla lista provinciale prescelta tracciando un segno sul nome del candidato ⁽¹⁷⁾.”

2. Qualora l'elettore esprime il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale cui la lista prescelta è collegata”.

3. Le caratteristiche delle schede di votazione sono riportate nelle tabelle allegate alla presente legge con le lettere A e B.

4. In ogni ricorrenza nella *legge 23 febbraio 1995, n. 43*, in luogo della parola “capolista” deve leggersi “candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale”.

(15) Lettera così modificata dall'*art. 3, comma 1, lettera a)*, L.R. 6 giugno 2014, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 5, comma 1*, della medesima legge).

(16) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 1, lettera b)*, L.R. 6 giugno 2014, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 5, comma 1*, della medesima legge).

(17) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 1, lettera c)*, L.R. 6 giugno 2014, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 5, comma 1*, della medesima legge).

L.R. 7 febbraio 2005, n. 1.

**Norme per l'elezione del Presidente
della Giunta regionale e del Consiglio regionale.**

(14) Articolo aggiunto dall'art. 2, L.R. 6 giugno 2010, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della medesima legge).

Art. 3*Numero delle candidature nelle liste circoscrizionali.*

1. All'articolo 9, comma quinto, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, le parole "non inferiore ad un terzo" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore a due terzi" ⁽¹⁸⁾.

(18) Articolo aggiunto dall'art. 2, L.R. 6 giugno 2010, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della medesima legge).

Art. 4*Assegnazione dei seggi con criterio maggioritario.*

1. Ai seggi da assegnare con sistema maggioritario sono proclamati dall'Ufficio elettorale circoscrizionale candidati presenti nelle liste circoscrizionali secondo il numero di seggi assegnati a ciascuna lista dall'Ufficio centrale regionale con la comunicazione di cui all'articolo 15, comma sedicesimo, della legge 17 febbraio 1968, n. 108. A tal fine nella applicazione dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni ⁽¹⁹⁾:

a) al numero 2) del tredicesimo comma sono aggiunte infine le seguenti parole: "e proclama eletto Presidente della Giunta regionale il candidato della medesima lista, il quale fa parte del Consiglio regionale" ⁽²⁰⁾;

b) il primo periodo del numero 3) del tredicesimo comma è sostituito dai seguenti:

"3) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito un numero di seggi pari o superiore a 15, assegna al medesimo gruppo di liste tre dei seggi da ripartire con sistema maggioritario di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e li ripartisce fra le medesime liste e nelle circoscrizioni secondo

L.R. 7 febbraio 2005, n. 1.

**Norme per l'elezione del Presidente
della Giunta regionale e del Consiglio regionale.**

quanto stabilito ai successivi terzo, quarto, quinto sesto e settimo periodo. I restanti tre seggi da assegnare con sistema maggioritario sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali non collegati alla lista regionale di cui al numero 2)."

⁽²¹⁾;

c) il numero 4) del tredicesimo comma è sostituito dal seguente:

"4) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito un numero di seggi inferiore a 15, assegna al medesimo gruppo di liste i sei seggi da ripartire con sistema maggioritario di cui all'*articolo 1, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43*, e li ripartisce fra le medesime liste e nelle circoscrizioni secondo quanto stabilito ai periodi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo del numero 3)" ⁽²²⁾;

d) non si applica la disposizione di cui al numero 5);

e) il numero 7) del tredicesimo comma è sostituito dal seguente:

"7) nel caso in cui la verifica prevista al numero 6) dia esito negativo, verifica se il totale dei seggi conseguiti dai gruppi di liste provinciali collegati alla lista regionale di cui al numero 2) sia pari o superiore al 55 per cento dei seggi assegnati al consiglio; qualora tale seconda verifica dia esito negativo, assegna alla lista regionale una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi dei numeri 3), ovvero 4) e quelli attribuiti in ambito provinciale, consenta di raggiungere il 55 per cento del totale dei seggi del consiglio nella composizione così integrata con arrotondamento all'unità inferiore; tali seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste collegate ai sensi del numero 3), terzo, quarto, quinto, sesto e settimo periodo. Tali seggi aggiuntivi vengono tolti alle liste circoscrizionali non collegate al candidato alla carica di Presidente eletto a partire dai seggi assegnati con il resto minore o il minor voto residuo ai sensi del nono comma e, in subordine, qualora tutti i seggi siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, vengono tolti i seggi attribuiti alle liste circoscrizionali non collegate al candidato alla carica di Presidente eletto che hanno riportato la minore cifra elettorale. A parità anche di queste ultime si procede a sorteggio" ⁽²³⁾;

f) [al quattordicesimo comma le parole "ai sensi dell'articolo 2" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'*articolo 1, comma 2, della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1*"] ⁽²⁴⁾;

g) non si applicano le disposizioni di cui al quindicesimo comma.

2. Non si applica la disposizione di cui all'*art. 16, comma 3, della legge 17 febbraio 1968, n. 108* ⁽²⁵⁾.

L.R. 7 febbraio 2005, n. 1.

**Norme per l'elezione del Presidente
della Giunta regionale e del Consiglio regionale.**

(19) Alinea così modificato dall'*art. 4, comma 1, lettera a)*, L.R. 6 giugno 2014, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 5, comma 1, della medesima legge*) e dall'*art. 2, comma 1, lettera a)*, L.R. 11 settembre 2014, n. 19, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3, comma 1, della medesima legge*).

(20) Lettera così modificata dall'*art. 4, comma 1, lettera b)*, L.R. 6 giugno 2014, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 5, comma 1, della medesima legge*).

(21) Lettera così modificata per effetto dell'*art. 1, comma 2, L.R. 12 febbraio 2010, n. 6*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 2 della medesima legge*): detto comma 2 ha apportato la modifica direttamente nell'*art. 2, L.R. 6 giugno 2010, n. 4* (con cui è stato aggiunto il presente articolo). Successivamente, la presente lettera è stata nuovamente così modificata dall'*art. 4, comma 1, lettera c)*, L.R. 6 giugno 2014, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 5, comma 1, della medesima legge*).

(22) Lettera così modificata dall'*art. 4, comma 1, lettera d)*, L.R. 6 giugno 2014, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 5, comma 1, della medesima legge*).

(23) Lettera così modificata dall'*art. 4, comma 1, lettera e)*, L.R. 6 giugno 2014, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 5, comma 1, della medesima legge*) e dall'*art. 2, comma 1, lettere b) e c)*, L.R. 11 settembre 2014, n. 19, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3, comma 1, della medesima legge*).

(24) Lettera abrogata dall'*art. 2, comma 1, lettera d)*, L.R. 11 settembre 2014, n. 19, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3, comma 1, della medesima legge*).

(25) Articolo aggiunto dall'*art. 2, L.R. 6 giugno 2010, n. 4*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3 della medesima legge*), poi così modificato come indicato nella nota che precede.

Appendice 1 ⁽²⁶⁾**Articolo 1**

L.R. 7 febbraio 2005, n. 1.

**Norme per l'elezione del Presidente
della Giunta regionale e del Consiglio regionale.**

1. I consigli delle regioni a statuto ordinario sono eletti a suffragio universale con voto diretto personale, eguale, libero e segreto.
2. Ventiquattro dei Consiglieri assegnati alla Regione sono eletti sulla base di liste provinciali concorrenti, secondo le disposizioni contenute nella *legge 17 febbraio 1968, n. 108*, e successive modificazioni (5).
3. Sei dei Consiglieri assegnati alla regione sono eletti con sistema maggioritario nell'ambito dei candidati concorrenti nelle liste circoscrizionali, in base ai voti conseguiti da liste regionali, nei modi previsti dagli articoli seguenti. La lista regionale contiene come candidatura unica quella del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale. La dichiarazione di presentazione di ciascuna lista regionale è effettuata presso la cancelleria della corte d'appello del capoluogo della regione nei termini di cui all'*articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108*, e successive modificazioni. La presentazione della lista regionale deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con almeno un gruppo di liste provinciali presentate in non meno della metà delle province della regione, con arrotondamento all'unità superiore. Tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione delle liste provinciali interessate. La presentazione della lista regionale deve essere sottoscritta da un numero di elettori pari a quello stabilito dall'*articolo 9, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533*. In caso di scioglimento del consiglio regionale che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni e in sede di prima applicazione della presente legge, il numero minimo delle sottoscrizioni previsto, per le liste regionali, dal precedente periodo e, per le liste provinciali, dall'*articolo 9, secondo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108*, e successive modificazioni, è ridotto alla metà (6).
4. [Ai fini di cui al comma 3, in ogni regione ove si svolgono elezioni regionali, nei venti giorni precedenti il termine di presentazione delle liste, tutti i comuni devono assicurare agli elettori di qualunque comune la possibilità di sottoscrivere celermente le liste dei candidati, per non meno di dieci ore al giorno dal lunedì al venerdì, otto ore il sabato e la domenica svolgendo tale funzione anche in proprietà comunali diverse dalla residenza municipale. Le ore di apertura sono ridotte della metà nei comuni con meno di tremila abitanti. Gli orari sono resi noti al pubblico mediante loro esposizione chiaramente visibile anche nelle ore di chiusura degli uffici. Gli organi di informazione di proprietà pubblica sono tenuti ad informare i cittadini della possibilità di cui sopra] (1).
5. Ogni lista regionale comprende un numero di candidate e candidati non inferiore alla metà dei candidati da eleggere ai sensi del comma 3.
6. In ogni lista regionale e provinciale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più vicina (2).

L.R. 7 febbraio 2005, n. 1.

**Norme per l'elezione del Presidente
della Giunta regionale e del Consiglio regionale.**

7. ... (3).

8. La presentazione delle liste provinciali dei candidati di cui all'*articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108*, e successive modificazioni, deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con una delle liste regionali di cui al comma 5; tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione della lista regionale predetta (7).

9. Più liste provinciali possono collegarsi alla medesima lista regionale, che in ogni caso non è contrassegnata da alcun simbolo (8).

10. ... (4).

11. Alle liste regionali e ai relativi candidati si applicano le disposizioni degli *articoli 9, 10 e 11 della legge 17 febbraio 1968, n. 108*, e successive modificazioni, intendendosi sostituito l'ufficio centrale regionale all'ufficio centrale circoscrizionale.

12. In deroga a quanto previsto dall'*articolo 9, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108*, e successive modificazioni, in sede di prima applicazione della presente legge le liste dei candidati devono essere presentate dalle ore 8 del ventiseiesimo giorno alle ore 12 del venticinquesimo giorno antecedente quello della votazione.

(1) Comma abrogato dall'*art. 1, comma 400, lett. f), L. 27 dicembre 2013, n. 147*, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 6-12 settembre 1995, n. 422 (Gazz. Uff. 20 settembre 1995, n. 39 - Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma 6.

(3) Sostituisce la lettera d) del comma 2 dell'*art. 9, L. 17 febbraio 1968, n. 108*.

(4) Sostituisce l'*art. 13, L. 17 febbraio 1968, n. 108*.

(5) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1, lettera a), L.R. 7 febbraio 2005, n. 1*. Successivamente, la suddetta lettera a) è stata modificata dall'*art. 3, comma 1, lettera a), L.R. 6 giugno 2014, n. 8*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 5, comma 1, della medesima legge*).

(6) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1, lettera b), L.R. 7 febbraio 2005, n. 1*. Successivamente, il suddetto comma 1 è stato modificato dall'*art. 3, comma 1, lettera b), L.R. 6 giugno 2014, n. 8*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 5, comma 1, della medesima legge*).

L.R. 7 febbraio 2005, n. 1.

**Norme per l'elezione del Presidente
della Giunta regionale e del Consiglio regionale.**

(7) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1, lettera d)*, L.R. 7 febbraio 2005, n. 1.

(8) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 1, lettera e)*, L.R. 7 febbraio 2005, n. 1. Il testo originario era così formulato: «9. Più liste provinciali possono collegarsi alla medesima lista regionale. In tal caso, la lista regionale è contrassegnata da un simbolo unico, ovvero dai simboli di tutte le liste ad essa collegate.».

Articolo 2

1. La votazione per l'elezione del consiglio regionale avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all'eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale cui la lista provinciale è collegata. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale, il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale è posto al centro di tale secondo rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con il medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale la collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo è definita mediante sorteggio. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa. L'elettore esprime il suo voto per il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale collegato alla lista provinciale prescelta tracciando un segno sul nome del candidato (9).

(9) Articolo così sostituito dall'*art. 2, comma 2*, L.R. 7 febbraio 2005, n. 1. Il testo originario era così formulato: «2. La votazione per l'elezione dei consigli regionali avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all'eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del capolista della lista regionale collegata, affiancato dal contrassegno o dai contrassegni della medesima lista regionale. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del capolista della lista regionale e i relativi contrassegni sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale, il nome e cognome del capolista e il relativo contrassegno o i relativi contrassegni sono posti al centro di tale secondo rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale la collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo è definita mediante sorteggio. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi

L.R. 7 febbraio 2005, n. 1.

**Norme per l'elezione del Presidente
della Giunta regionale e del Consiglio regionale.**

nella scheda è definita mediante sorteggio. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste regionali anche non collegata alla lista provinciale prescelta e per il suo capolista tracciando un segno sul simbolo della lista o sul nome del capolista. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore della lista regionale collegata.».

Articolo 5

1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alle elezioni regionali in una lista provinciale non possono superare l'importo massimo dato dalla cifra fissa pari ad euro 38.802,85 (10) incrementato di una ulteriore cifra pari al prodotto di euro 0,0061 (11) per ogni cittadino residente nella circoscrizione. Per i candidati che si presentano nella lista regionale il limite delle spese per la campagna elettorale è pari ad euro 38.802,85 (12). Per coloro che si candidano in più liste provinciali le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una candidatura aumentato del 10 per cento. Per coloro che si candidano in una o più circoscrizioni provinciali e nella lista regionale le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una delle candidature nelle liste provinciali aumentato del 30 per cento.

2. Le spese per la propaganda elettorale espressamente riferite ai candidati, ad eccezione del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale nella lista regionale, ancorché sostenute dai partiti di appartenenza o dalle liste, sono computate, ai fini dei limiti di spesa di cui al comma 1, tra le spese dei singoli candidati, eventualmente pro quota. Tali spese debbono essere quantificate nella dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, numero 3), della *legge 5 luglio 1982, n. 441* (14).

3. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista, che partecipa alle elezioni, escluse quelle di cui al comma 2, non possono superare la somma risultante dall'importo di euro 1,00 moltiplicato per il numero complessivo dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per la elezione della Camera dei deputati nelle circoscrizioni provinciali nelle quali ha presentato proprie liste (13).

4. Alle elezioni dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario si applicano le disposizioni di cui ai seguenti articoli della *legge 10 dicembre 1993, n. 515*, e successive modificazioni:

a) articolo 7, commi 3 e 4, con esclusione dei candidati che spendono meno di lire 5 milioni avvalendosi unicamente di denaro proprio fermo restando l'obbligo di redigere il rendiconto di cui al comma 6; comma 6, intendendosi

L.R. 7 febbraio 2005, n. 1.

**Norme per l'elezione del Presidente
della Giunta regionale e del Consiglio regionale.**

sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del consiglio regionale; commi 7 e 8;

b) articolo 8, intendendosi sostituiti ai Presidenti delle Camere i Presidenti dei consigli regionali;

c) articolo 11;

d) articolo 12, comma 1, intendendosi sostituiti i Presidenti delle rispettive Camere con il presidente del consiglio regionale; comma 2; comma 3, intendendosi sostituiti i Presidenti delle Camere con il Presidente del consiglio regionale; comma 4, intendendosi sostituito l'Ufficio elettorale circoscrizionale con l'Ufficio centrale circoscrizionale;

e) articolo 13;

f) articolo 14;

g) articolo 15, commi 3 e 5; comma 6, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti a quelli di cui al comma 1 del presente articolo; commi 7 e 8; comma 9, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti a quelli di cui al comma 1 del presente articolo; comma 10, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il Presidente del consiglio regionale; commi 11 e 12; comma 13, intendendosi per contributo alle spese elettorali quello di cui all'*articolo 1 della legge 18 novembre 1981, n. 659*, e successive modificazioni; commi 14 e 15; comma 16, intendendosi per limiti di spesa quelli di cui al comma 3 del presente articolo e per contributo alle spese elettorali quello di cui all'*articolo 1 della citata legge 18 novembre 1981, n. 659*; comma 19, primo periodo.

5. La dichiarazione di cui all'*articolo 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515*, deve essere trasmessa entro tre mesi dalla data delle elezioni.

(10) L'originario importo di lire 60 milioni è stato rivalutato prima a lire 62.265.910 dall'*art. 1, D.M. 21 marzo 2000* (Gazz. Uff. 30 marzo 2000, n. 75), poi ad euro 34.247,89 dall'*art. 1, D.M. 12 marzo 2005* (Gazz. Uff. 19 marzo 2005, n. 65) ed infine ad euro 38.802,85 dall'*art. 1, D.M. 1° marzo 2010*.

(11) L'originario importo di lire 10 è stato rivalutato prima dall'*art. 1, D.M. 12 marzo 2005* (Gazz. Uff. 19 marzo 2005, n. 65) e poi ad euro 0,0061 dall'*art. 1, D.M. 1° marzo 2010*.

(12) L'originario importo di lire 60 milioni è stato rivalutato prima a lire 62.265.910 dall'*art. 1, D.M. 21 marzo 2000* (Gazz. Uff. 30 marzo 2000, n. 75), poi ad euro 34.247,89 dall'*art. 1, D.M. 12 marzo 2005* (Gazz. Uff. 19 marzo 2005, n. 65) ed infine ad euro 38.802,85 dall'*art. 1, D.M. 1° marzo 2010*.

L.R. 7 febbraio 2005, n. 1.**Norme per l'elezione del Presidente
della Giunta regionale e del Consiglio regionale.**

(13) Comma prima modificato dall'*art. 1, D.M. 21 marzo 2000* (Gazz. Uff. 30 marzo 20002, n. 75) e poi così sostituito dall'*art. 2, L. 26 luglio 2002, n. 156*. Vedi, anche, il comma 4 dello stesso articolo 2.

(14) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 4, L.R. 7 febbraio 2005, n. 1*.

(26) La presente appendice, che non costituisce parte integrante della *L.R. 7 febbraio 2005, n. 1*, riporta il testo dell'*art. 1, dell'art. 2 e dell'art. 5 della L. 23 febbraio 1995, n. 43* (pubblicata nella Gazz. Uff. 24 febbraio 1995, n. 46), con le modifiche apportate agli stessi dall'*art. 2 della suddetta L.R. n. 1/2005*, la cui validità è pertanto circoscritta unicamente alla Regione Calabria.

Appendice 2 ⁽²⁷⁾**Articolo 9****Liste di candidati.**

Le liste dei candidati per ogni collegio devono essere presentate alla cancelleria del tribunale di cui al primo comma dell'articolo precedente dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione (1); a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20 (2).

Le liste devono essere presentate:

a) da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;

b) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;

c) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;

d) da almeno 2.000 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti (3).

L.R. 7 febbraio 2005, n. 1.

**Norme per l'elezione del Presidente
della Giunta regionale e del Consiglio regionale.**

La firma degli elettori deve avvenire su apposito modulo recante il contrassegno di lista, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'*art. 14 della L. 21 marzo 1990, n. 53*; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto (4).

Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.

Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero di consiglieri da eleggere nel collegio e non inferiore a due terzi arrotondato alla unità superiore (8).

Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

È consentito presentare la propria candidatura in un massimo di tre circoscrizioni purché sotto lo stesso simbolo. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro 12 ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, invia le liste stesse all'ufficio centrale regionale il quale, nelle 12 ore successive, sentiti i rappresentanti di lista, cancella le candidature eccedenti il limite di cui sopra e le rinvia, così modificate, agli uffici centrali circoscrizionali.

Con la lista dei candidati si deve presentare inoltre:

1) i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione. I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati;

2) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco o da un notaio, da un pretore o da un giudice conciliatore. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta da un ufficio diplomatico o consolare (5);

3) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica di ciascun candidato (6);

4) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici. Non è ammessa inoltre la presentazione, da parte di chi non ha titolo, di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre

L.R. 7 febbraio 2005, n. 1.

**Norme per l'elezione del Presidente
della Giunta regionale e del Consiglio regionale.**

in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi (7).

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere l'indicazione di due delegati autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale circoscrizionale.

(1) Vedi, anche, l'*art. 1, comma 11, L. 23 febbraio 1995, n. 43*.

(2) Comma così sostituito dall'*art. 4, L. 11 agosto 1991, n. 271* (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199).

(3) Comma così sostituito dall'*art. 3, L. 11 agosto 1991, n. 271* (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199). La lettera d) del comma 2 è stata, inoltre, così sostituita dall'*art. 1, L. 23 febbraio 1995, n. 43*.

(4) Comma così sostituito dall'*art. 3, L. 11 agosto 1991, n. 271* (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199).

(5) Numero così modificato prima dall'*art. 3, L. 18 gennaio 1992, n. 16* (Gazz. Uff. 22 gennaio 1992, n. 17) e poi dall'*art. 17, comma 1, lett. c), D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235*, a decorrere dal 5 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 18, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 235/2012*.

(6) Numero così modificato dall'*art. 5, L. 11 agosto 1991, n. 271* (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199).

(7) Numero così sostituito dall'*art. 11, L. 24 aprile 1975, n. 130*.

(8) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 1, L.R. 7 febbraio 2005, n. 1*.

Articolo 15**Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'ufficio centrale regionale.**

L'Ufficio centrale circoscrizionale, costituito a norma del precedente art. 8, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:

1) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

2) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del

L.R. 7 febbraio 2005, n. 1.

Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale.

verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il presidente del tribunale, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni del presente numero, all'Ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.

Ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale farà chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che - suggellato e firmato dai componenti dell'Ufficio medesimo - verrà allegato all'esemplare del verbale di cui al penultimo comma del presente articolo.

Compite le suddette operazioni, l'Ufficio centrale circoscrizionale:

a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista provinciale, nonché la cifra elettorale di ciascuna lista regionale. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del n. 2) del primo comma, ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione (9);

b) procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale; nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista.

Se, con il quoziente calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire in complesso alle liste superi quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore.

I seggi che rimangono non assegnati vengono attribuiti al collegio unico regionale;

c) stabilisce la somma dei voti residuati di ogni lista e il numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quozienti o di candidati. La determinazione della somma dei voti residuati deve essere fatta anche nel caso che tutti i seggi assegnati alla circoscrizione vengano attribuiti. Si considerano voti residuati anche quelli delle liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente ed i voti che, pur raggiungendo il quoziente, rimangono inefficienti per mancanza di candidati;

d) comunica all'Ufficio centrale regionale, a mezzo di estratto del verbale, il quoziente elettorale circoscrizionale, il numero dei seggi rimasti non attribuiti

L.R. 7 febbraio 2005, n. 1.

**Norme per l'elezione del Presidente
della Giunta regionale e del Consiglio regionale.**

nella circoscrizione, e, per ciascuna lista, il numero dei candidati in essa compresi, la cifra elettorale, il numero dei seggi attribuiti e i voti residui comunica altresì la cifra elettorale di ciascuna lista regionale (10);

e) determina la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del n. 2) del citato primo comma, ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;

f) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.

Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati dall'Ufficio stesso, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, e seguendo la graduatoria prevista dalla lettera f) del precedente comma, i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.

Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale.

Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell'Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta.

Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.

L'Ufficio centrale regionale, costituito a norma dell'art. 8, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali:

1) determina il numero dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni;

2) determina, per ciascuna lista, il numero dei voti residuati. Successivamente procede alla somma dei predetti voti per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno;

3) procede alla assegnazione ai predetti gruppi di liste dei seggi indicati al numero 1). A tal fine divide la somma dei voti residuati di tutti i gruppi di liste per il numero dei seggi da attribuire; nell'effettuare la divisione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale regionale.

Divide, poi, la somma dei voti residuati di ogni gruppo di liste per tale quoziente: il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di

L.R. 7 febbraio 2005, n. 1.

**Norme per l'elezione del Presidente
della Giunta regionale e del Consiglio regionale.**

parità di resti, a quei gruppi che abbiano avuto maggiori voti residuati. A parità anche di questi ultimi si procede a sorteggio.

I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste vengono attribuiti alle rispettive liste nelle singole circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale. A tal fine si moltiplica per cento il numero dei voti residuati di ciascuna lista e si divide il prodotto per il quoziente circoscrizionale.

Qualora in una circoscrizione fosse assegnato un seggio ad una lista i cui candidati fossero già stati tutti proclamati eletti dall'Ufficio centrale circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista di un'altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria anzidetta.

L'Ufficio centrale regionale procede al riparto della restante quota di seggi (11).

A tal fine effettua le seguenti operazioni:

1) determina in primo luogo la cifra elettorale regionale attribuita a ciascuna lista regionale, sommando le cifre elettorali ad essa attribuite ai sensi del terzo comma, lettera a); individua altresì il totale dei seggi assegnati ai sensi dei commi precedenti al gruppo di liste o ai gruppi di liste provinciali collegate a ciascuna lista regionale;

2) individua la lista regionale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale regionale e proclama eletto Presidente della Giunta regionale il candidato della medesima lista, il quale fa parte del Consiglio regionale (16);

3) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito un numero di seggi pari o superiore a 15, assegna al medesimo gruppo di liste tre dei seggi da ripartire con sistema maggioritario di cui all'*articolo 1, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43*, e li ripartisce fra le medesime liste e nelle circoscrizioni secondo quanto stabilito ai successivi terzo, quarto, quinto sesto e settimo periodo. I restanti tre seggi da assegnare con sistema maggioritario sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali non collegati alla lista regionale di cui al numero 2). A tal fine divide la somma delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste provinciali in questione per il numero dei seggi da ripartire; nell'effettuare l'operazione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per il quoziente così ottenuto: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste sono attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo le modalità di cui al decimo e undicesimo comma, ad iniziare dalla prima circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio ai sensi del decimo comma. Qualora tutti i posti

L.R. 7 febbraio 2005, n. 1.

**Norme per l'elezione del Presidente
della Giunta regionale e del Consiglio regionale.**

della graduatoria abbiano già dato luogo all'assegnazione di seggi, l'attribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria (17);

4) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito un numero di seggi inferiore a 15, assegna al medesimo gruppo di liste i sei seggi da ripartire con sistema maggioritario di cui all'*articolo 1, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43*, e li ripartisce fra le medesime liste e nelle circoscrizioni secondo quanto stabilito ai periodi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo del numero 3) (18).

5) proclama quindi eletti tutti i candidati compresi nella lista regionale. Qualora alla lista spettino più posti di quanti siano i suoi candidati, i seggi residui sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali collegati alla lista regionale. I seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali e attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo le modalità di cui al numero 3), secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo;

6) verifica quindi se la cifra elettorale regionale conseguita dalla lista regionale di cui al numero 2) sia pari o superiore al 40 per cento del totale dei voti conseguiti da tutte le liste regionali;

7) nel caso in cui la verifica prevista al numero 6) dia esito negativo, verifica se il totale dei seggi conseguiti dai gruppi di liste provinciali collegati alla lista regionale di cui al numero 2) sia pari o superiore al 55 per cento dei seggi assegnati al consiglio; qualora tale seconda verifica dia esito negativo, assegna alla lista regionale una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi dei numeri 3), ovvero 4) e quelli attribuiti in ambito provinciale, consenta di raggiungere il 55 per cento del totale dei seggi del consiglio nella composizione così integrata con arrotondamento all'unità inferiore; tali seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste collegate ai sensi del numero 3), terzo, quarto, quinto, sesto e settimo periodo. Tali seggi aggiuntivi vengono tolti alle liste circoscrizionali non collegate al candidato alla carica di Presidente eletto a partire dai seggi assegnati con il resto minore o il minor voto residuo ai sensi del nono comma e, in subordine, qualora tutti i seggi siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, vengono tolti i seggi attribuiti alle liste circoscrizionali non collegate al candidato alla carica di Presidente eletto che hanno riportato la minore cifra elettorale. A parità anche di queste ultime si procede a sorteggio (12).

8) nel caso in cui la verifica prevista al numero 6) abbia dato esito positivo, effettua le operazioni di cui al numero 7) sostituendo alla percentuale del 55 per cento quella del 60 per cento (13).

Nei casi di cui ai numeri 7) e 8) del comma precedente, i seggi assegnati al consiglio ai sensi dell'*articolo 1, comma 2, della legge regionale 7 febbraio 2005*,

L.R. 7 febbraio 2005, n. 1.

**Norme per l'elezione del Presidente
della Giunta regionale e del Consiglio regionale.**

n. 1 sono aumentati in misura pari all'ulteriore quota di seggi assegnati ai sensi dei predetti numeri (14).

Nel caso in cui più gruppi di liste provinciali siano collegate alla lista di cui al numero 2) del tredicesimo comma, l'Ufficio centrale regionale compila altresì la graduatoria per le eventuali surroghe dei candidati ai sensi del terzo comma dell'articolo 16. A tal fine divide la cifra elettorale di ciascuno dei gruppi di liste provinciali di cui al periodo precedente successivamente per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza dei candidati proclamati eletti nella lista regionale e quindi sceglie, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei candidati eletti, disponendoli in una graduatoria decrescente. Tale graduatoria viene utilizzata per le eventuali surroghe di cui al terzo comma dell'articolo 16 (15).

L'Ufficio centrale regionale comunica agli Uffici centrali circoscrizionali le liste della circoscrizione alle quali sono attribuiti i seggi in base al riparto di cui ai precedenti commi.

Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare è consegnato alla presidenza provvisoria del Consiglio regionale nella prima adunanza del Consiglio stesso, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della Corte di appello o, per il Molise, del tribunale.

Per ogni lista della circoscrizione alla quale l'Ufficio centrale regionale ha attribuito il seggio, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletto il candidato della lista che ha ottenuto, dopo gli eventuali eletti in sede circoscrizionale, la maggiore cifra individuale.

(9) Lettera così modificata dall'*art. 3, L. 23 febbraio 1995, n. 43*.

(10) Lettera così modificata dall'*art. 3, L. 23 febbraio 1995, n. 43*.

(11) Comma aggiunto dall'*art. 3, L. 23 febbraio 1995, n. 43*.

(12) Punto così sostituito dall'*art. 4, comma 1, lettera e), L.R. 7 febbraio 2005, n. 1*. Successivamente, la suddetta lettera e) è stata modificata dall'*art. 4, comma 1, lettera e), L.R. 6 giugno 2014, n. 8*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 5, comma 1, della medesima legge*) e dall'*art. 2, comma 1, lettere b) e c), L.R. 11 settembre 2014, n. 19*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3, comma 1, della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «7) nel caso in cui la verifica prevista al numero 6) dia esito negativo, verifica se il totale dei seggi conseguiti dalla lista regionale e dai gruppi di liste provinciali ad essa collegate sia pari o superiore al 55 per cento dei seggi assegnati al consiglio; qualora tale seconda verifica dia esito negativo, assegna alla lista regionale una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi dei numeri 4) e 5) e quelli

L.R. 7 febbraio 2005, n. 1.

**Norme per l'elezione del Presidente
della Giunta regionale e del Consiglio regionale.**

attribuiti in ambito provinciale, consenta di raggiungere il 55 per cento del totale dei seggi del consiglio nella composizione così integrata con arrotondamento all'unità inferiore; tali seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste collegate ai sensi del numero 3), secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo.».

(13) Comma aggiunto dall'*art. 3, L. 23 febbraio 1995, n. 43*.

(14) Comma così modificato dall'*art. 4, comma 1, lettera f), L.R. 7 febbraio 2005, n. 1*. Successivamente, la suddetta lettera f) è stata abrogata dall'*art. 2, comma 1, lettera d), L.R. 11 settembre 2014, n. 19*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3, comma 1, della medesima legge*)

(15) Comma aggiunto dall'*art. 3, L. 23 febbraio 1995, n. 43*.

(16) Punto così modificato dall'*art. 4, comma 1, lettera a), L.R. 7 febbraio 2005, n. 1*. Successivamente, la suddetta lettera a) è stata modificata dall'*art. 4, comma 1, lettera b), L.R. 6 giugno 2014, n. 8*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 5, comma 1, della medesima legge*).

(17) Punto così modificato dall'*art. 4, comma 1, lettera b), L.R. 7 febbraio 2005, n. 1*. Successivamente, la suddetta lettera b) è stata modificata dall'*art. 1, comma 2, L.R. 12 febbraio 2010, n. 6* e dall'*art. 4, comma 1, lettera c), L.R. 6 giugno 2014, n. 8*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 5, comma 1, della medesima legge*).

(18) Punto così sostituito dall'*art. 4, comma 1, lettera c), L.R. 7 febbraio 2005, n. 1*. Successivamente, la suddetta lettera c) è stata modificata dall'*art. 4, comma 1, lettera d), L.R. 6 giugno 2014, n. 8*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 5, comma 1, della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «4) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito una percentuale di seggi inferiore al 50 per cento dei seggi assegnati al consiglio, assegna tutta la quota dei seggi da attribuire ai sensi del presente comma alla lista regionale in questione.».

(27) La presente appendice, che non costituisce parte integrante della *L.R. 7 febbraio 2005, n. 1*, riporta il testo dell'*art. 9* e dell'*art. 15 della L. 17 febbraio 1968, n. 108* (pubblicata nella Gazz. Uff. 6 marzo 1968, n. 61), con le modifiche apportate agli stessi dagli articoli 3 e 4 della suddetta *L.R. n. 1/2005*, la cui validità è pertanto circoscritta unicamente alla Regione Calabria.

Regione Toscana

L.R. 26 settembre 2014, n. 51. - Art.14

Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.

(...)

Art. 14 *Espressione del voto.*

1. Ciascuna elettrici ed elettore può esprimere un voto a favore di una lista ed un voto a favore di una candidata o candidato Presidente della Giunta regionale anche se non collegato alla lista prescelta.

2. Nel caso in cui l'elettrici e l'elettore traccino un unico segno sulla scheda, a favore di una lista, il voto stesso si intende anche espresso a favore della candidata o candidato Presidente della Giunta regionale a quella lista collegato.

3. Ciascuna elettrici ed elettore può altresì esprimere uno o due voti di preferenza per candidate e candidati circoscrizionali compresi nella lista votata, tracciando un segno sul quadrato posto a fianco del relativo nominativo. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati circoscrizionali di genere diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza. Per seconda preferenza si intende quella espressa in favore della candidata o candidato circoscrizionale che, tra i due, è collocato successivamente nell'ordine di elencazione della lista.

4. Nel caso in cui l'elettrici e l'elettore traccino sulla scheda uno o due segni a favore di candidate e candidati circoscrizionali di una stessa lista circoscrizionale, il voto stesso si intende anche espresso a favore della suddetta lista e, se non espresso in favore di altra candidata o candidato Presidente della Giunta regionale, della candidata o candidato Presidente a quella lista collegato.

5. Nel caso in cui l'elettrici e l'elettore esprimano tre voti di preferenza in favore di candidate e candidati circoscrizionali di una stessa lista circoscrizionale, si considerano validi i voti di preferenza espressi per le prime due candidate e candidati di genere diverso ovvero per la prima candidata o candidato qualora tutte le preferenze siano riferite a candidate o candidati dello stesso genere. Il voto, oltre che alla suddetta lista, se non espresso in favore di altra candidata o candidato Presidente della Giunta regionale, si intende espresso anche in favore della candidata o candidato Presidente a quella lista collegato.

6. Nel caso in cui l'elettrici e l'elettore esprimano più di tre voti di preferenza in favore di candidati circoscrizionali di una stessa lista circoscrizionale, le preferenze espresse si considerano nulle, ferma restando la validità del voto per la suddetta lista e, se non espresso in favore di altra candidata o candidato Presidente, per la candidata o candidato Presidente a quella lista collegato.

(...)

Regione Campania

L.R. 27 marzo 2009, n. 4. – Art.4 Legge elettorale.

(...)

Art. 4 *Scheda elettorale.*

1. La votazione per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per l'elezione del Consiglio regionale avviene su un'unica scheda. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Presidente, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati, racchiusi in un più ampio rettangolo, il contrassegno del gruppo di liste ovvero i contrassegni dei gruppi di liste riunite in coalizione con cui il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di Presidente e per una delle liste a esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste.
2. Nel caso in cui l'elettore tracci un unico segno sulla scheda a favore di una lista, il voto s'intende espresso anche a favore del candidato Presidente a essa collegato. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di Presidente, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.
3. L'elettore può esprimere, nelle apposite righe della scheda, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome ed il cognome dei due candidati compresi nella lista stessa. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.
4. Qualora l'elettore esprima il voto a favore di un candidato Presidente e la preferenza per più di una lista, viene ritenuto valido il solo voto al candidato Presidente e nulli i voti di lista.
5. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato il modello di scheda, formato secondo le indicazioni contenute nel presente articolo.

(...)

Regione Lazio

L.R. 13 gennaio 2005, n. 2. – Art. 5 bis

Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale e in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale.

(...)

Art. 5-bis

Scheda elettorale e preferenza di genere.

1. Le votazioni per l'elezione del Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Regione avvengono su un'unica scheda realizzata secondo il modello approvato con decreto del Presidente della Regione e nel rispetto delle indicazioni stabilite nel presente articolo.

2. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista circoscrizionale, affiancato, sulla medesima linea, da due righe riservate all'eventuale indicazione delle preferenze. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Regione collegato, affiancato dal contrassegno del candidato stesso. In caso di collegamento di più liste circoscrizionali con il medesimo candidato alla carica di Presidente della Regione, i rettangoli di ciascuna lista sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo con collocazione progressiva definita mediante sorteggio. Il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Regione e il relativo contrassegno sono posti al centro del secondo più ampio rettangolo. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è anch'essa definita mediante sorteggio.

3. L'elettore può, a scelta, votare:

a) per un candidato alla carica di Presidente della Regione, tracciando un segno sul contrassegno o sul nome del candidato prescelto, senza alcun voto ad una lista circoscrizionale;

b) per un candidato alla carica di Presidente della Regione, tracciando un segno sul contrassegno o sul nome del candidato prescelto, e per una delle liste circoscrizionali ad esso collegate;

c) disgiuntamente per un candidato alla carica di Presidente della Regione, tracciando un segno sul contrassegno o sul nome del candidato prescelto, e per una delle liste circoscrizionali ad esso non collegate;

d) per una lista circoscrizionale senza alcun voto al candidato Presidente della Regione collegato. In tal caso il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato Presidente collegato.

4. Il voto alla lista circoscrizionale si esprime tracciando un segno sul relativo contrassegno e/o esprimendo fino a due voti di preferenza. Il voto di preferenza si esprime scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome, dei candidati compresi nella lista medesima. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile indifferentemente dall'ordine, pena l'annullamento della seconda preferenza.

5. Qualora l'elettore esprima il voto a favore di un candidato alla carica di Presidente della Regione e per più di una lista, è ritenuto valido il solo voto al candidato Presidente e nulli i voti di lista.

(...)

Regione Marche

L.R. 16 dicembre 2004, n. 27. Art. 16 **Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale.**

(...)

Art. 16

Scheda elettorale e modalità di votazione.

1. La votazione per l'elezione del Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta avviene su un'unica scheda.
2. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da due righe riservate all'eventuale indicazione di preferenze. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta collegato, affiancato dal contrassegno del candidato stesso. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta e il relativo contrassegno sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo.
3. In caso di collegamento di più liste provinciali con il medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta, il nome e cognome del candidato Presidente e il relativo contrassegno che può essere costituito anche dall'insieme dei contrassegni delle liste collegate, sono posti al centro del secondo più ampio rettangolo di cui al comma 2.
4. La collocazione progressiva dei più ampi rettangoli e, al loro interno, dei rettangoli relativi alle liste collegate è definita mediante i sorteggi di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b).
5. Le schede di votazione sono realizzate secondo il modello descritto nell'allegato A alla presente legge.
6. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo. L'elettore può esprimere fino a due preferenze. Nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza.
7. L'elettore può anche esprimere soltanto il voto per il candidato Presidente, senza alcun voto di lista, tracciando un segno sul simbolo o sul nome del candidato prescelto. In tal caso il voto si intende validamente espresso anche a favore della coalizione cui il candidato Presidente votato è collegato.
8. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato Presidente collegato alla lista.
9. Sono nulli i voti espressi a favore di una lista provinciale e di un candidato Presidente non collegato alla lista stessa.

(...)

ELEZIONI REGIONE
Corte cost., Sent., (ud. 19-10-2016) 22-11-2016, n. 243

ELEZIONI

Questioni di legittimità costituzionale

REGIONE Calabria**Statuti regionali****Fatto Diritto P.Q.M.**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo GROSSI Presidente
- Alessandro CRISCUOLO Giudice
- Giorgio LATTANZI "
- Aldo CAROSI "
- Marta CARTABIA "
- Mario Rosario MORELLI "
- Giancarlo CORAGGIO "
- Giuliano AMATO "
- Silvana SCIARRA "
- Daria de PRETIS "
- Nicolò ZANON "
- Franco MODUGNO "
- Augusto Antonio BARBERA "
- Giulio PROSPERETTI "

ha pronunciato la seguente

Svolgimento del processo

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera a), della L.R. Calabria 12 settembre 2014, n. 19, recante "Modifica della L.R. 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale)", promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Regione Calabria nel procedimento vertente tra W.F. e la Regione Calabria ed altri, con ordinanza del 20 marzo 2015, iscritta al n. 149 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 2015.

Visti gli atti di costituzione di W.F., di G.M., di G.M. e della Regione Calabria, nonché l'atto di intervento di A.S. e G.M., nelle rispettive qualità di segretario politico e di segretario amministrativo del partito politico D.C.;

udito nell'udienza pubblica del 19 ottobre 2016 il Giudice relatore Giuliano Amato;

uditi gli avvocati Pasquale Nunziata per A.S. e G.M., nelle rispettive qualità di segretario politico e di segretario amministrativo del partito D.C., F.S.M. per W.F., O.M. per G.M., G.M. per G.M. e B.C. di Toritto per la Regione Calabria.

1. – Con ordinanza emessa il 20 marzo 2015, il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria ha sollevato, in riferimento agli *artt. 123 e 117, primo comma, della Costituzione*, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera a), della L.R. Calabria 12 settembre 2014, n. 19, recante "Modifica della L.R. 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale)", che prevede la soppressione del comma 2, secondo periodo, dell'art. 1 della L.R. 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale). La disposizione soppressa faceva salva l'applicazione dell'*art. 5, comma 1, della L.Cost. 22 novembre 1999, n. 1* (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni), contenente la previsione della nomina a consigliere regionale del candidato che ha riportato un numero di voti immediatamente inferiore a quello del Presidente eletto.

È denunciata, in primo luogo, la violazione dell'*art. 123 Cost.*, in relazione all'art. 18 della L.R. Calabria 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria), poiché la disposizione censurata sarebbe stata approvata dal Consiglio regionale in regime cosiddetto di prorogatio, in mancanza dei requisiti di indifferibilità ed urgenza.

Viene, inoltre, dedotta la violazione dell'*art. 117, primo comma, Cost.*, in relazione all'art. 3 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la *L. 4 agosto 1955, n. 848*, nella parte in cui sancisce il diritto a libere elezioni, in quanto la disposizione censurata sarebbe stata adottata circa due mesi prima della consultazione elettorale, da un organo elettivo in prorogatio, ancorché non ricorresse una giustificazione per l'adozione di modifiche del sistema elettorale.

2. – Il giudizio a quo ha per oggetto il ricorso proposto da W.F. – candidata non eletta alla carica di Presidente della Giunta regionale calabrese – al fine di ottenere l'annullamento del verbale dell'Ufficio centrale elettorale, nella parte in cui non ha provveduto a proclamarla eletta alla carica di consigliere regionale.

Il TAR premette che il 3 giugno 2014 – con la comunicazione delle dimissioni del Presidente della Giunta – è intervenuto lo scioglimento del Consiglio regionale calabrese, ed ha avuto inizio il regime di prorogatio, con la conseguente limitazione delle funzioni consiliari agli atti necessari e urgenti.

**Corte Costituzionale,
Sentenza n. 243 del 22-11-2016**

Con la disposizione censurata, adottata l'11 settembre 2014, il legislatore calabrese ha soppresso l'art. 1, comma 2, secondo periodo, della legge elettorale regionale n. 1 del 2005, che faceva salva l'applicazione dell'art. 5, comma 1, della L.Cost. n. 1 del 1999. Quest'ultima disposizione contiene la previsione della nomina a consigliere regionale del candidato che ha riportato un numero di voti immediatamente inferiore a quello del candidato eletto Presidente della Giunta.

Evidenzia il rimettente che questo intervento legislativo è avvenuto in pieno regime di prorogatio, senza che lo stesso fosse imposto dalla necessità di adeguarsi ai rilievi formulati nel ricorso n. 59 del 2014, proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri avverso la L.R. 6 giugno 2014, n. 8, recante "Modifiche ed integrazioni alla L.R. 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale)".

Con riferimento al requisito della rilevanza, il rimettente osserva che, laddove non fosse stata adottata la disposizione censurata, sarebbe ancora in vigore il richiamo all'art. 5, comma 1, della L.Cost. n. 1 del 1999, che prevede la nomina a consigliere regionale del candidato che ha riportato un numero di voti immediatamente inferiore a quello del Presidente eletto. Dall'accoglimento della questione di legittimità costituzionale discenderebbe, quindi, la caducazione della L.R. Calabria n. 19 del 2014 – nella parte in cui dispone la soppressione del comma 2, secondo periodo, dell'art. 1 della L.R. Calabria n. 1 del 2005 – e il conseguente annullamento degli atti impugnati, nella parte in cui impediscono alla parte ricorrente di essere proclamata eletta alla carica di consigliere regionale.

2.1.– Viene denunciata, in primo luogo, la violazione dell'art. 123 Cost., in relazione al parametro interposto costituito dall'art. 18 dello statuto della Regione Calabria. Esso dovrebbe essere interpretato nel senso che, nel periodo di prorogatio, l'assemblea legislativa sia titolare unicamente "delle attribuzioni relative ad atti necessari ed urgenti, dovuti o costituzionalmente indifferibili" (sentenza n. 68 del 2010), essendo connaturale a tale istituto la limitazione dei poteri degli organi regionali, anche laddove non espressamente prevista dallo statuto regionale. Nell'ambito di tali attribuzioni – limitate in forza della deminutio della rappresentatività politica dell'organo legislativo in prossimità della sua scadenza – non potrebbe intendersi compresa l'adozione di una legge elettorale.

Il giudice a quo evidenzia che l'esistenza di limiti "immanenti" all'istituto della prorogatio è riconosciuta sia a livello nazionale, essendo l'istituto previsto dall'art. 61, secondo comma, Cost., al fine di assicurare la continuità funzionale del Parlamento, sia con riferimento alle assemblee regionali. Tale istituto costituisce, infatti, il punto di equilibrio tra il principio di rappresentatività e l'esigenza di continuità funzionale dell'attività cui sono preposti gli organi rappresentativi. Ne consegue che, pur dovendo escludersi un'assoluta paralisi delle attribuzioni riconosciute all'organo legislativo, è tuttavia connaturale alla prorogatio il "depotenziamento" delle ordinarie attribuzioni, dovendosi riconoscere alle assemblee regionali in fase pre-elettorale solo la "eccezionale possibilità di esercitare alcuni dei loro poteri per rispondere a speciali contingenze" (sentenza n. 68 del 2010).

Il giudice a quo evidenzia che la disciplina della prorogatio degli organi elettivi regionali e degli eventuali limiti dell'attività degli organi prorogati è di competenza degli statuti regionali, in armonia con i precetti e con i principi tutti ricavabili dalla Costituzione, ai sensi dell'art. 123, primo comma, Cost. (sentenza n. 304 del 2002). In particolare, nel caso in esame, sebbene l'art. 18, comma 2, dello statuto della Regione Calabria non preveda alcuna espressa limitazione, esso deve interpretarsi alla luce dei principi sopra riportati come "facoltizzante il solo esercizio delle attribuzioni relative ad atti necessari ed urgenti, dovuti o costituzionalmente indifferibili, e non già certo come espressiva di una generica proroga di tutti i poteri degli organi regionali" (sentenza n. 68 del 2010).

Andrebbe, pertanto, esclusa, ad avviso del giudice a quo, la pienezza di poteri dell'organo legislativo ed, in particolare, quello di modificare la legge elettorale. Quest'ultima stabilisce, infatti, regole essenziali per il funzionamento di un sistema democratico e costituisce una delle massime espressioni del principio di rappresentatività politica, la quale è "attenuata" per gli organi in fase pre-elettorale e può esplicarsi, proprio alla luce delle esigenze di continuità funzionale sottese alla prorogatio, solo nell'adozione di atti necessari a garantire tale continuità.

2.2.– Ad avviso del giudice a quo, la questione di costituzionalità sarebbe non manifestamente infondata anche in relazione all'art. 3 del Protocollo addizionale n. 1 della CEDU, nella parte in cui sancisce il diritto a libere elezioni, quale norma interposta integrativa del parametro costituzionale espresso dall'art. 117, primo comma, Cost.

**Corte Costituzionale,
Sentenza n. 243 del 22-11-2016**

Al riguardo, viene richiamato il principio, affermato dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, secondo il quale "la stabilità della legislazione elettorale assume una particolare importanza per il rispetto dei diritti garantiti dall'art. 3 del Protocollo addizionale n. 1. In effetti, se uno Stato modifica troppo spesso le regole elettorali fondamentali o se le modifica alla vigilia di uno scrutinio, rischia di scalfire il rispetto del pubblico per le garanzie che si presume assicurino libere elezioni o la sua fiducia nella loro esistenza". Sono richiamate in particolare le decisioni della Corte di Strasburgo del 6 novembre 2012, nella causa *Ekoglasnost contro Bulgaria*, e dell'8 luglio 2008, nella causa *Partito laburista georgiano contro Georgia*.

Secondo questa giurisprudenza – che fa riferimento anche a norme di soft law non vincolanti, quale è l'art. 63 del "Codice di buona condotta in materia elettorale" elaborato dalla Commissione per la democrazia attraverso il diritto (Commissione di Venezia) – sarebbero in contrasto con l'art. 3 del Protocollo addizionale n. 1 gli interventi legislativi in materia elettorale adottati a ridosso delle consultazioni, ovvero in un arco temporale anche non brevissimo, quale l'anno antecedente le elezioni, laddove non siano supportate da ragionevoli e adeguate giustificazioni o da esigenze di rispetto di interessi generali, eventualmente comparabili con quello alla stabilità della legislazione elettorale.

Osserva il rimettente che, nella fattispecie in esame, la norma censurata è stata adottata circa due mesi prima della consultazione elettorale da un organo elettivo in prorogatio, ancorché non ricorresse, alla luce dei principi espressi dalla Corte di Strasburgo e vincolanti l'interpretazione delle norme della CEDU per il giudice nazionale, una giustificazione per l'adozione di modifiche del sistema elettorale.

3. – Nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituita W.F., parte ricorrente nel giudizio principale, chiedendo l'accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal TAR Calabria.

In particolare, la ricorrente deduce che, con la disposizione censurata, il legislatore calabrese - pur dichiarando di modificare le sole norme della L.R. Calabria n. 8 del 2014 investite dal ricorso governativo n. 59 del 2014 - avrebbe, tuttavia, eliminato anche una norma estranea alle censure statali, che prevedeva la riserva del seggio consiliare al secondo classificato alle elezioni per la Presidenza della Giunta. Non sarebbe, infatti, ravvisabile alcun collegamento fra l'esigenza di scongiurare l'impugnativa governativa e l'eliminazione della riserva del seggio consiliare al secondo classificato, non essendo stata questa disposizione investita dalle censure governative.

Ad avviso della parte ricorrente, la previsione della nomina a consigliere regionale del secondo classificato alle elezioni presidenziali sarebbe volta a tutelare le opposizioni, garantendo la presenza in Consiglio regionale del leader della minoranza più rappresentativa. Tale scelta, peraltro, si collocherebbe nel contesto di una forma di governo, quella regionale, assai incline alla "personalizzazione". Questa impostazione, in riferimento al ruolo delle opposizioni, si rifletterebbe nella garanzia della presenza nel Consiglio regionale di un ideale "presidente ombra".

D'altra parte, secondo la ricorrente, per scongiurare l'impugnazione governativa, sarebbe stato sufficiente eliminare il rinvio all'art. 5 della L.Cost. n. 1 del 1999, nella sola parte in cui esso consente, per l'assegnazione del seggio al secondo classificato, il ricorso al seggio aggiuntivo. Tale eventualità si può, infatti, verificare esclusivamente nel caso, invero infrequente, in cui tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale.

Il Consiglio regionale, versando in regime di prorogatio, avrebbe dovuto limitarsi ad interventi "minimali", strettamente proporzionati e assolutamente necessari a soddisfare l'esigenza di scongiurare il ricorso del Governo. Viceversa, la disposizione censurata – nella parte in cui elimina il rinvio all'intero contenuto dell'art. 5, comma 1, della L.Cost. n. 1 del 1999, anziché al solo ultimo periodo del suo primo comma – eccederebbe l'ambito dei poteri legittimamente esercitabili dal Consiglio regionale in prorogatio.

Con riferimento alla denunciata violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 3 del Protocollo addizionale n. 1 alla CEDU, la parte ricorrente evidenzia che – alla luce della giurisprudenza della Corte di Strasburgo – il cambiamento della legislazione elettorale non dovrebbe essere effettuato durante l'anno precedente le elezioni. Inoltre, dovrebbe essere evitata "ogni misura adottata nel campo della legislazione elettorale che sembra operare, da sola o a titolo principale, ai danni dell'opposizione". Infine, le modifiche dovrebbero essere prevedibili, dirette a scopi legittimi e proporzionate.

Ad avviso della ricorrente, nessuna di tali condizioni sarebbe soddisfatta nel caso in esame: infatti, la modifica in contestazione, oltre ad essere stata introdotta poco più di due mesi prima delle elezioni,

**Corte Costituzionale,
Sentenza n. 243 del 22-11-2016**

sarebbe lesiva delle ragioni dell'opposizione consiliare – in quanto esclude la presenza in assemblea del leader della minoranza più rappresentativa – e sarebbe, altresì, sproporzionata ed imprevedibile, in quanto modificativa di un corpus normativo in vigore da circa quindici anni.

4.– Si è, inoltre, costituito G.M., in qualità di parte controinteressata nel giudizio a quo, chiedendo che sia dichiarata l'infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal TAR Calabria.

Viene evidenziato, in particolare, che la modifica della disciplina elettorale regionale avrebbe costituito un adempimento necessario ed indifferibile per garantire lo svolgimento delle imminenti elezioni, in considerazione dell'impugnazione proposta dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento alla precedente disciplina elettorale regionale.

L'intervento legislativo in esame sarebbe stato, inoltre, reso necessario dal *D.L. 13 agosto 2011, n. 138* (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo 2011), convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 settembre 2011, n. 148*, che limita a trenta il numero dei consiglieri regionali e che, pertanto, non consente l'attribuzione del seggio aggiuntivo al candidato "miglior perdente".

Si osserva, infine, che tale attribuzione non costituirebbe neppure espressione di un principio fondamentale, in quanto non prevista dalla *L. 2 luglio 2004, n. 165* (Disposizioni di attuazione dell'*art. 122, primo comma, della Costituzione*).

5.– Nel giudizio si è costituito G.M., anch'egli in qualità di parte controinteressata nel giudizio a quo, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate.

Ad avviso dell'esponente, sussisterebbero tutte le condizioni che, secondo la giurisprudenza costituzionale, possono giustificare l'intervento legislativo in regime di prorogatio.

Dall'esame dei lavori preparatori e del dibattito consiliare che ha preceduto tale intervento, emergerebbe, infatti, che la necessità di modificare la L.R. Calabria n. 1 del 2005 era imposta dall'esigenza di eliminarne le parti oggetto di impugnazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri. Tale intervento sarebbe stato, altresì, accompagnato dal requisito dell'urgenza, in quanto destinato a consentire il regolare svolgimento delle imminenti elezioni del nuovo Presidente della Giunta e del nuovo Consiglio regionale, evitando il rischio dell'annullamento delle stesse.

Sarebbe, inoltre, da escludere che la L.R. Calabria n. 19 del 2014 abbia costituito una forma di *captatio benevolentiae* nei confronti degli elettori. La drastica riduzione della soglia di sbarramento al 15% e l'eliminazione della possibilità di seggi aggiuntivi sovrannumerari costituivano, infatti, scelte sostanzialmente vincolate dal ricorso presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri. In questa prospettiva, con la disposizione oggetto di censura, il legislatore regionale calabrese avrebbe voluto sopprimere ogni riferimento alla previsione di seggi aggiuntivi sovrannumerari, connessi sia all'attribuzione del premio, sia all'elezione del candidato presidente arrivato secondo.

Di converso, il mantenimento della previsione dell'elezione del candidato alla presidenza regionale arrivato secondo, avrebbe richiesto la formulazione di un'espressa previsione, di carattere innovativo, volta a individuare quale seggio sottrarre (alle minoranze e, presumibilmente, alla maggiore coalizione di minoranza), al fine di riservarlo al primo candidato presidente non eletto. Ma ciò avrebbe esposto la nuova legge al rischio di ulteriori impugnazioni e ne avrebbe allontanato il contenuto dalla volontà di limitarsi a recepire le censure governative.

Quanto alla violazione dell'*art. 117, primo comma, Cost.*, viene evidenziato che la giurisprudenza della Corte di Strasburgo non ha assunto il periodo di un anno – indicato dal "Codice di buona condotta in materia elettorale" della Commissione di Venezia – quale elemento in sé ostativo a modifiche della legislazione elettorale. Essa avrebbe, invece, ritenuto illegittime solo quelle modifiche che – anche in ragione dell'essere adottate a breve distanza dal voto – possano essere considerate non neutrali e suscettibili di comprimere il diritto di elettorato attivo e passivo, in quanto finalizzate alla conservazione degli equilibri politici in essere, indipendentemente dal voto successivamente espresso. Nel caso in esame, invece, l'intervento legislativo – finalizzato a risolvere il contenzioso pendente in relazione alla L.R. Calabria n. 8 del 2014 – dovrebbe ritenersi legittimo proprio in vista delle imminenti elezioni. Inoltre,

**Corte Costituzionale,
Sentenza n. 243 del 22-11-2016**

il suo contenuto non potrebbe qualificarsi come volto a ostacolare la partecipazione degli elettori o delle forze politiche, né come strumento per consolidare la maggioranza uscente.

6. – Con atto depositato il 14 settembre 2015, sono intervenuti in giudizio A.S. e G.M., nelle rispettive qualità di segretario politico e di segretario amministrativo del partito politico D.C., chiedendo l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale sollevata dal TAR Calabria.

In via preliminare, a sostegno della propria legittimazione ad intervenire nel presente giudizio, essi deducono la sostanziale continuità della formazione politica di appartenenza con quella, precedente, del partito D.C., attraverso riferimenti ad alcune pronunce giudiziali che avrebbero escluso lo scioglimento del partito D.C..

Le parti intervenienti hanno, inoltre, evidenziato l'importanza del momento della consultazione elettorale ai fini dello svolgimento dell'attività politica, sottolineando l'impegno profuso dal partito nella preparazione della campagna elettorale della Regione Calabria. Nel merito, hanno illustrato le ragioni a sostegno della illegittimità costituzionale della disposizione censurata, chiedendone l'annullamento.

7. – La Regione Calabria, si è costituita in giudizio chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.

Anche la difesa regionale evidenzia come la necessità di adottare la disciplina oggetto di censura discenda dall'esigenza di emendare la legge elettorale calabrese dai rilievi sollevati dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso n. 59 del 2014, al fine di consentire, nell'imminenza dello svolgimento delle elezioni regionali, il corretto svolgimento delle operazioni elettorali e il regolare esercizio del diritto di voto.

La disposizione in esame ha, infatti, espunto dalla legge elettorale della Regione Calabria l'espreso richiamo all'art. 5 della L.Cost. n. I del 1999, poiché esso – nel riservare un seggio in Consiglio regionale al candidato che abbia conseguito un numero di voti immediatamente inferiore al candidato eletto Presidente della Giunta – avrebbe comportato l'attribuzione di un seggio aggiuntivo.

La disposizione censurata sarebbe, quindi, stata emanata in ragione della necessità indifferibile ed urgente di adeguare, nell'imminenza delle elezioni regionali, la disciplina elettorale regionale alle norme di razionalizzazione della finanza pubblica introdotte con l'art. 14 del D.L. n. 138 del 2011 che fissavano, per la Regione Calabria, il numero massimo inderogabile di trenta consiglieri.

Viene, inoltre, eccepita l'inammissibilità della questione relativa alla violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., per mancanza di una congrua motivazione sulla rilevanza e per genericità della censura, non risultando puntualmente esplicitate le ragioni di lesione del diritto di elettorato, avuto riguardo alle norme della CEDU.

La difesa regionale sottolinea che, proprio alla luce della richiamata sentenza della Corte di Strasburgo (decisione 6 novembre 2012, causa *Ekoglasnost c. Bulgaria*), le modifiche della normativa elettorale nei dodici mesi precedenti le elezioni si porrebbero in contrasto con i principi convenzionali solo nel caso in cui esse comprimano il diritto di elettorato senza adeguata ragione, come avverrebbe laddove la modifica non risponda ad alcun interesse generale, o risulti ispirata a finalità discriminatorie verso le minoranze o alla volontà di conculcare le opposizioni.

Di converso, ad avviso della difesa regionale, l'ordinanza di rimessione si limiterebbe ad indicare il mero profilo temporale, senza illustrare le ulteriori ragioni per le quali le modifiche normative oggetto di censura comprimano il diritto di elettorato. Da ciò discenderebbe, quindi, la genericità e non ammissibilità della questione, così come formulata.

La Regione Calabria ha, inoltre, eccepito l'inammissibilità dell'intervento di A.S. e G.M., nelle rispettive qualità di segretario politico e di segretario amministrativo del partito D.C., non solo poiché essi non hanno preso parte al giudizio a quo, ma anche poiché il partito che essi rappresentano non ha ottenuto alcun seggio nel Consiglio regionale, non avendo superato la soglia di sbarramento. Pertanto, ad avviso della difesa regionale, l'eventuale accoglimento della questione non potrebbe in alcun modo riflettersi nella sfera giuridica del partito da essi rappresentato.

**Corte Costituzionale,
Sentenza n. 243 del 22-11-2016**

Quanto al merito della questione, la Regione Calabria ritiene infondate le censure del rimettente, poiché la disposizione censurata sarebbe giustificata dall'esigenza di emendare la legge elettorale calabrese dai profili di illegittimità costituzionale formulati dal Presidente del Consiglio dei ministri nel ricorso n. 59 del 2014. Con tale impugnativa, sono state censurate alcune disposizioni della L.R. Calabria n. 8 del 2014, tra le quali anche la norma che prevedeva l'attribuzione di seggi aggiuntivi alle liste circoscrizionali collegate con la lista regionale risultata vittoriosa.

La pendenza di tale ricorso, unitamente alla necessità di procedere ad operazioni elettorali scevre da qualsivoglia profilo di illegittimità, avrebbe quindi imposto al Consiglio regionale, ancorché in regime di prorogatio, di intervenire per eliminare i vizi connessi all'assegnazione dei seggi aggiuntivi.

D'altra parte, ad avviso della Regione Calabria, non sarebbe fondata neppure la questione formulata con riguardo all'*art. 117, primo comma, Cost.*, in relazione all'*art. 3* del Protocollo addizionale n. 1 alla CEDU. Infatti, il parametro convenzionale non sarebbe riferibile agli strumenti con i quali assicurare la rappresentatività degli organi politici, ma alle modalità attraverso le quali l'esercizio del diritto di voto deve essere garantito.

La disposizione censurata si limiterebbe a realizzare l'adeguamento del sistema elettorale regionale ai principi previsti dal legislatore statale, senza condizionare la libertà delle elezioni, né costituire condizione eccessivamente stringente per la libera partecipazione alle stesse.

La difesa regionale esclude, d'altra parte, che l'intervento legislativo nell'anno precedente alle consultazioni determini – di per sé – la violazione della disposizione CEDU. A questo riguardo, viene richiamata quella giurisprudenza amministrativa che ha ritenuto che "le modifiche della normativa regionale nei dodici mesi precedenti le elezioni si pongono in contrasto con i valori costituzionali solo se esse comprimono il diritto di voto senza adeguata ragione, come avviene nel caso in cui la modifica non risponde ad alcun interesse generale" (Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia, sezione giurisdizionale, sentenza 28 gennaio 2015, n. 76). Viceversa, nel caso in esame, il TAR si sarebbe limitato a considerare il mero dato temporale della prossimità alle elezioni e non avrebbe considerato le ragioni che hanno indotto il Consiglio regionale ad adottare la disposizione censurata, al fine di verificare se sussista una reale compromissione del diritto di voto.

Motivi della decisione

1.– Con ordinanza emessa il 20 marzo 2015, il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria ha sollevato, in riferimento agli *artt. 123 e 117, primo comma, della Costituzione*, questione di legittimità costituzionale dell'*art. 1* della L.R. Calabria 12 settembre 2014, n. 19, recante "Modifica della L.R. 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale)", che prevede la soppressione del comma 2, secondo periodo, dell'*art. 1* della L.R. Calabria 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale). La disposizione soppressa faceva salva l'applicazione dell'*art. 5, comma 1, della L.Cost. 22 novembre 1999, n. 1* (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni), contenente la previsione della nomina a consigliere regionale del candidato che ha riportato un numero di voti immediatamente inferiore a quello del candidato eletto Presidente della Giunta.

1.1.– È denunciata, in primo luogo, la violazione dell'*art. 123 Cost.*, in relazione all'*art. 18* della L.R. Calabria 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria), poiché la disposizione censurata sarebbe stata approvata dal Consiglio regionale in regime di prorogatio, in mancanza dei requisiti di indifferibilità ed urgenza.

1.2.– Viene, inoltre, dedotta la violazione dell'*art. 117, primo comma, Cost.*, in relazione all'*art. 3* del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la *L. 4 agosto*

**Corte Costituzionale,
Sentenza n. 243 del 22-11-2016**

1955, n. 848, nella parte in cui sancisce il diritto a libere elezioni. La disposizione censurata sarebbe stata adottata circa due mesi prima della consultazione elettorale, da un organo elettivo in prorogatio, ancorché non ricorresse una giustificazione per l'adozione di modifiche del sistema elettorale.

2.– Preliminarmente, va confermata l'ordinanza dibattimentale, allegata alla presente sentenza, con la quale è stato dichiarato inammissibile l'intervento di A.S. e G.M., nelle rispettive qualità di segretario politico e di segretario amministrativo del partito politico D.C..

3.– La questione sollevata in riferimento all'*art. 123 Cost.* è fondata.

3.1.– Questa Corte ha ripetutamente affermato che l'istituto della cosiddetta prorogatio riguarda, in termini generali, fattispecie nelle quali "coloro che sono nominati a tempo a coprire uffici rimangono in carica, ancorché scaduti, fino all'insediamento dei successori" (sentenza n. 208 del 1992). Con specifico riferimento agli organi elettivi, e segnatamente ai Consigli regionali, è stato chiarito che "l'istituto della prorogatio ... non incide ... sulla durata del mandato elettivo, ma riguarda solo l'esercizio dei poteri nell'intervallo fra la scadenza, naturale o anticipata, di tale mandato, e l'entrata in carica del nuovo organo eletto" (sentenza n. 196 del 2003). Pertanto, "è pacifico ... che l'istituto in esame presuppone la scadenza, naturale o anticipata, del mandato del titolare dell'organo. Prima di tale scadenza, non vi può essere prorogatio" (sentenza n. 181 del 2014).

Nel caso in esame, risulta che, con atto del 29 aprile 2014, il Presidente della Giunta regionale ha rassegnato le proprie dimissioni e, nella seduta del Consiglio regionale del 3 giugno 2014, ha "definitivamente congedato i consiglieri". A norma dell'*art. 126 Cost.* e degli artt. 17 e 33 dello statuto della Regione Calabria, le dimissioni del Presidente della Giunta comportano lo scioglimento anticipato del Consiglio e la convocazione di nuove elezioni per la rinnovazione del Consiglio stesso e del Presidente della Giunta regionale.

Con decreto n. 91 del 15 settembre 2014, ai sensi dell'*art. 1-bis* della L.R. Calabria n. 1 del 2005, il Presidente f.f. della Giunta regionale ha fissato per il 23 novembre 2014 la convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio regionale e l'elezione del Presidente della Regione.

Ciò premesso, la L.R. n. 19 del 2014, oggetto di censura, approvata il 12 settembre 2014, nel periodo compreso fra la scadenza anticipata del mandato del precedente Consiglio regionale e la proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni (avvenuta il 9 dicembre 2014), risulta adottata quando l'assemblea legislativa regionale era in regime di prorogatio.

3.2.– Quanto all'estensione dei poteri degli organi legislativi durante la fase della prorogatio, va preliminarmente rilevato che la *L.Cost. n. 1 del 1999* ha attribuito allo statuto ordinario la definizione della forma di governo e la fissazione dei principi fondamentali di organizzazione e funzionamento della Regione, in armonia con la Costituzione (*art. 123, primo comma, Cost.*). Nel contempo, la disciplina del sistema elettorale e dei casi di ineleggibilità e di incompatibilità è stata demandata allo stesso legislatore regionale, sia pure nel rispetto dei principi fondamentali fissati con legge della Repubblica, "che stabilisce anche la durata degli organi elettivi" (*art. 122, primo comma, Cost.*). Sulla base di queste previsioni normative e di quanto successivamente previsto nella L.Cost. 10 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), è stata riconosciuta l'esistenza di una vera e propria riserva di statuto nella disciplina della prorogatio (sentenza n. 196 del 2003).

Al riguardo, lo statuto della Regione Calabria, all'*art. 18, comma 2*, stabilisce che "Fino a quando non siano completate le operazioni di proclamazione degli eletti sono prorogati i poteri del precedente Consiglio". Nel medesimo statuto, tuttavia, non si rinviene alcuna espressa indicazione sull'estensione dei poteri del Consiglio regionale durante la fase di prorogatio. D'altra parte, anche il regolamento interno del Consiglio regionale si limita a indicare i riferimenti temporali dell'esercizio delle funzioni, senza tuttavia prevedere limiti di contenuto.

Il silenzio dello statuto regionale è, peraltro, irrilevante, in ragione del principio generale che consente la titolarità, in questa fase, in capo ai consigli regionali, "di poteri attenuati, confacenti alla loro situazione di organi in scadenza" (sentenza n. 468 del 1991), limitati al "solo esercizio delle attribuzioni relative ad atti necessari ed urgenti, dovuti o costituzionalmente indifferibili ..." (sentenza n. 68 del 2010). È stato ritenuto, in particolare, che nel periodo di prorogatio la disposizione statutaria che non preveda specifiche limitazioni ai poteri del Consiglio regionale "non può che essere interpretata come facoltizzante il solo esercizio delle attribuzioni relative ad atti necessari ed urgenti, dovuti o costituzionalmente indifferibili,

**Corte Costituzionale,
Sentenza n. 243 del 22-11-2016**

e non già certo come espressiva di una generica proroga di tutti i poteri degli organi regionali", dovendo ritenersi "immanente all'istituto" della prorogatio l'esistenza di tali limiti (sentenza n. 68 del 2010).

D'altra parte, il requisito della necessità ed urgenza non costituisce l'unico e generale presupposto per l'esercizio dei poteri in prorogatio, poiché sussiste anche quello degli atti dovuti in base a disposizioni costituzionali o legislative statali. Durante questa fase, il Consiglio regionale è tenuto a limitare i contenuti dei provvedimenti legislativi esclusivamente a quelle disposizioni che appaiano "indifferibili e urgenti" al fine di fronteggiare situazioni di pericolo imminente, ovvero che appaiano necessitate sulla base di obblighi fissati dal legislatore statale o comunitario (sentenze n. 157 del 2016 e n. 158, 81, 64, 55 e 44 del 2015).

3.3.– Nel caso in esame, la disposizione censurata ha eliminato per intero il secondo periodo dell'art. 1, comma 2, della L.R. Calabria n. 1 del 2005 e con esso il richiamo, ivi contenuto, all'art. 5, comma 1, della L.Cost. n. 1 del 1999. Quest'ultima disposizione prevede la disciplina della nomina a consigliere regionale del candidato che abbia riportato un numero di voti immediatamente inferiore a quello del candidato eletto Presidente della Giunta. Tale previsione era stata recepita dalla L.R. Calabria n. 1 del 2005, attraverso il richiamo contenuto nell'art. 1, comma 2, secondo periodo, che faceva "... salva l'applicazione dell'art. 15, commi 13 e 14, della L. 17 febbraio 1968, n. 108, così come modificata dalla L. 23 febbraio 1995, n. 43 e dall'art. 5, comma 1, della L.Cost. 22 novembre 1999, n. 1".

Al fine di valutare la denunciata violazione dei limiti immanenti all'organo legislativo in prorogatio, occorre considerare la disposizione oggetto di censura alla luce del contesto normativo ed istituzionale in cui essa è stata adottata, così da verificare se, ed in quale misura, essa risulti effettivamente necessitata da tale contesto.

3.4.– In particolare, nel caso in esame risulta che, con ricorso n. 59 del 2014, il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato, tra l'altro, l'art. 4, comma 1, lettera e), della L.R. Calabria 6 giugno 2014, n. 8, recante "Modifiche ed integrazioni alla L.R. 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale)", il quale, nel modificare la L.R. Calabria n. 1 del 2005, aveva innalzato dal 55 per cento al 60 per cento il premio di maggioranza, con l'eventuale attribuzione di seggi aggiuntivi alle liste circoscrizionali collegate con la lista regionale risultata vittoriosa. Nel ricorso statale veniva denunciata, in particolare, la violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. e del principio di coordinamento della finanza pubblica, di cui è espressione l'art. 14 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, poiché "la possibilità di prevedere seggi aggiuntivi non è infatti più in linea con lo Statuto della Regione Calabria, come da ultimo modificato in relazione al numero di consiglieri fissato in trenta (più il Presidente)".

Nelle more del giudizio instaurato con tale ricorso, è entrata in vigore la L.R. Calabria n. 19 del 2014. Essa ha modificato alcune disposizioni della legge elettorale calabrese, comprese quelle censurate nel ricorso n. 59 del 2014. Con ordinanza di questa Corte n. 285 del 2014 è stata, quindi, dichiarata l'estinzione del processo, in considerazione dell'intervenuta rinuncia al ricorso da parte del Presidente del Consiglio dei ministri.

Dall'esame del dibattito in sede consiliare e della stessa relazione illustrativa alla proposta di legge in esame, emerge che l'esigenza di modificare la legge elettorale è derivata dalla volontà "... di dirimere il contenzioso con il Governo, in vista delle imminenti elezioni regionali ... apportando le relative modifiche alle norme interessate dalle censure, di ripristinare le percentuali dello sbarramento e dei seggi attribuiti quale premio di maggioranza alle soglie esistenti prima delle modifiche introdotte dall'impugnata L.R. n. 8 del 2014".

3.5.– Alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale in tema di limiti dei poteri degli organi elettivi in prorogatio, l'obiettivo di adeguarsi ai rilievi formulati dal Presidente del Consiglio dei ministri nel ricorso n. 59 del 2014 e di scongiurare il pericolo di invalidazione dell'imminente consultazione elettorale, appare idoneo a giustificare il carattere necessario ed indifferibile dell'intervento (sentenza n. 157 del 2016).

Tuttavia, nel caso in esame, tale obiettivo è stato realizzato dal legislatore calabrese attraverso modifiche della legge elettorale riferite non solo alle disposizioni direttamente attinte dall'impugnativa (l'art. 4 della L.R. Calabria n. 1 del 2005, come modificato dall'art. 4, comma 1, lettera e), della L.R. n. 8 del 2014), ma anche ad altre, ed in particolare, per quanto qui interessa, attraverso l'eliminazione del richiamo,

**Corte Costituzionale,
Sentenza n. 243 del 22-11-2016**

contenuto nell'art. 1 della legge elettorale regionale n. 1 del 2005, all'art. 5, comma 1, della L.Cost. n. 1 del 1999, il quale prevede la riserva di un seggio al candidato miglior perdente.

Di converso, per recepire i rilievi formulati nel ricorso del Governo, sarebbe stato sufficiente limitare l'intervento a quella sola parte dell'art. 5, comma 1, che consente, per l'assegnazione del seggio al secondo classificato, il ricorso al seggio aggiuntivo. Tale eventualità si potrebbe, infatti, verificare esclusivamente nel caso in cui tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale.

La necessità dell'intervento legislativo durante la prorogatio può essere, infatti, ravvisata solo con riferimento alle modifiche della legge elettorale direttamente volte a conformarsi al ricorso governativo, ma non rispetto ad interventi estranei a tale finalità.

Nel caso in esame, non ricorreva la necessità di intervenire su disposizioni che, oltre a non formare oggetto di alcuna impugnativa, non ricadevano, neppure indirettamente, nell'oggetto delle censure relative alla previsione di seggi aggiuntivi e, quindi, al superamento del numero massimo di consiglieri, stabilito dall'art. 14 del D.L. n. 138 del 2011. La disposizione censurata ha eliminato, infatti, dalla legge elettorale non solo la disposizione che avrebbe potuto portare all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, ma l'intera disciplina dell'attribuzione del seggio al miglior perdente.

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della L.R. Calabria n. 19 del 2014, sollevata in riferimento all'art. 123 Cost., in relazione all'art. 18 dello statuto regionale, pertanto, appare meritevole di accoglimento per la parte in cui tale disposizione elimina il rinvio all'intero art. 5, comma 1, della L.Cost. n. 1 del 1999, anziché al solo ultimo periodo del comma 1 dello stesso articolo.

Rimane assorbita la censura relativa all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 3 del Protocollo addizionale n. 1 della CEDU.

P.Q.M.

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della L.R. Calabria 12 settembre 2014, n. 19, recante "Modifica della L.R. 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale)", per la parte in cui elimina il rinvio all'intero art. 5, comma 1, della L.Cost. 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni), anziché al solo ultimo periodo del comma 1 di tale articolo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 2016.

Depositata in Cancelleria il 22 novembre 2016.

ELEZIONI
T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, Sent., (ud. 25-01-2017) 26-01-2017, n. 80

Fatto Diritto P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 14 del 2015, proposto da:

W.F., rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Clarizia e Francesco Pullano, elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo, in Catanzaro, alla via Purificato, n. 18;

contro

Regione Calabria, in persona del suo Presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimiliano Manna, Enrico Francesco Ventrice e Franceschina Talarico, domiciliata presso l'Avvocatura regionale, in Catanzaro, alla Cittadella regionale;

Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d'Appello di Catanzaro, Ufficio Centrale Circoscrizionale Nord presso il Tribunale di Cosenza, Ufficio Centrale Circoscrizionale Centro presso il Tribunale di Catanzaro, Ufficio Centrale Circoscrizionale Sud presso il Tribunale di Reggio Calabria, tutti rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliati presso gli Uffici di questa, in Catanzaro, alla via G. da Fiore, n. 34;

nei confronti di

G.M., rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Morbidelli e Stefano Luciano, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'avvocato Vincenzo Iritano, in Catanzaro, alla via G Schipani, n. 168/E;

M.G., rappresentato e difeso dall'avvocato Oreste Morcavallo, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria di questo Tribunale Amministrativo Regionale, in Catanzaro, alla via De Gasperi, n. 76/B;

N.S., non costituito in giudizio;

G.G., non costituito in giudizio.

per l'accertamento

del diritto di W.F. a esser proclamata alla carica di consigliere regionale, quale candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato eletto Presidente e per la proclamazione a consigliere regionale della stessa in luogo del candidato erroneamente proclamato eletto;

previo annullamento in parte qua:

- del verbale dell'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d'Appello di Catanzaro del 9 dicembre 2014, n. 36;

- del verbale dell'Ufficio Centrale Circostrizionale presso il Tribunale di Catanzaro del 9 dicembre 2014;

ovvero

- del verbale dell'Ufficio Centrale Circostrizionale presso il Tribunale di Cosenza del 10 dicembre 2014;

di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Calabria, dell'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d'Appello di Catanzaro, dell'Ufficio Centrale Circostrizionale Nord presso il Tribunale di Cosenza, dell'Ufficio Centrale Circostrizionale Centro presso il Tribunale di Catanzaro, dell'Ufficio Centrale Circostrizionale Sud presso il Tribunale di Reggio Calabria, di G.M. e di M.G.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2017 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Svolgimento del processo

1. - Oggetto dell'odierna controversia è il procedimento per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Calabria e del Consiglio regionale, le cui operazioni di voto si sono tenute il 23 novembre 2014.

2. - W.F. era candidata alla carica di Presidente ma non è risultata eletta, avendo ottenuto un numero di voti immediatamente inferiore a quello riportato da Mario Oliverio, divenuto Presidente.

Proponendo ricorso d'innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale, ella si duole che l'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d'Appello di Catanzaro, e di conseguenza gli Uffici Centrali Circostrizionali presso i Tribunali di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria, non l'abbiano proclamata eletta alla carica di consigliere regionale, in violazione dell'*art. 5, comma 1 L.Cost. 22 novembre 1999, n. 1*.

Tale norma, che sarebbe applicabile al caso di specie, stabilisce infatti che è eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente.

3. - Al ricorso hanno resistito le amministrazioni intime, e cioè la Regione Calabria, il Ministero dell'Interno, l'Ufficio Centrale Regionale e gli Uffici Centrali Circostrizionali, nonché G.M. e G.M., proclamati consiglieri regionali e individuati dalla ricorrente quali controinteressati.

Non si sono costituiti gli altri soggetti cui il ricorso è stato notificato in qualità di controinteressati, e cioè N.S. e G.G..

4. - Con sentenza del 20 marzo 2016, n. 518, questo Tribunale ha affermato la giurisdizione del plesso di giustizia amministrativa.

5. - Con la coeva *ordinanza n. 519* è stato sospeso il giudizio e gli atti del processo sono stati rimessi alla Corte costituzionale, affinché verificasse la legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. a) L.R. 12 settembre 2014, n.19.

Tale norma aveva soppresso il secondo periodo dell'art.1, comma 2 L.R. 7 febbraio 2005, n. 1, con il quale era stata a suo tempo confermata l'applicabilità alle elezioni del Presidente della Regione Calabria e del Consiglio regionale dell'*art. 5, comma 1 L.Cost. 22 novembre 1999, n. 1*, in questa sede invocata dalla ricorrente.

6. - La Corte costituzionale, con sentenza del 22 novembre 2016, n. 243, ha dichiarato illegittimo l'art. 1 L.R. 12 settembre 2014, n. 19, nella parte in cui tale disposizione, intervenendo sulla L.R. 7 febbraio 2005, n. 1, aveva eliminato il rinvio all'intero *art. 5, comma 1 L.Cost. 22 novembre 1999, n. 1*, anziché solo all'ultimo periodo del comma 1 di tale articolo.

7. - Su istanza della parte ricorrente, è stata quindi fissata l'udienza pubblica del 25 gennaio 2017, in cui il giudizio è stato trattato nel merito e spedito in decisione.

Motivi della decisione

8. - Occorre preliminarmente affermare il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Interno, dell'Ufficio Centrale Regionale e degli Uffici Centrali Circostrizionali.

Infatti, ai sensi dell'art. 130 comma 3, c.p.a., l'amministrazione dell'interno e gli organi straordinari, che intervengono nel procedimento elettorale riguardante elezioni amministrative, non hanno legittimazione passiva perché non sono parti del giudizio (Cons. Stato, Sez. V, 23 settembre 2015, n. 4442; Cons. Stato, Sez. V, 4 agosto 2015, n. 2845).

9 - Sempre in via preliminare, deve escludersi che il ricorso promosso da W.F. sia inammissibile per genericità, per come eccepito dalla difesa di G.M., non avendo ella individuato il soggetto al posto del quale avrebbe dovuto essere proclamata eletta alla carica di consigliere regionale.

In effetti, il bene della vita cui la ricorrente aspira, chiaramente individuato in ricorso, è la proclamazione alla carica di consigliere regionale, mentre è per lei indifferente l'individuazione del soggetto che dovrà essere escluso dal Consiglio.

D'altro canto, il contraddittorio risulta correttamente costituito mediante l'evocazione in giudizio di tutti i soggetti la cui proclamazione alla carica di consigliere comunale possa, a seconda delle varie interpretazioni del quadro normativo, essere annullata.

10. - Ciò posto, dopo l'intervento della Corte costituzionale la vicenda controversa deve essere risolta alla luce del rinvio che l'art. 1, comma 2 L.R. 7 febbraio 2005, n. 1, continua a fare all'*art. 5, comma 1 L.Cost. 22 novembre 1999, n. 1*, con esclusione dell'ultimo periodo.

Tale ultima norma, su cui W.F. fonda le proprie pretese, stabilisce che deve essere proclamato eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente.

I provvedimenti impugnati, non conformandosi al dato normativo così ricostruito, sono illegittimi e debbono essere annullati, così come richiesto dalla ricorrente, che pertanto deve essere proclamata eletta alla carica di consigliere regionale.

11. - *L'art. 5, comma 1 L.Cost. 22 novembre 1999, n. 1*, prosegue stabilendo che "l'Ufficio centrale regionale riserva, a tal fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'*articolo 15 della L. 17 febbraio 1968, n. 108*, introdotto dal comma 2 dell'*articolo 3 della L. 23 febbraio 1995, n. 43*; o, altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui".

11.1. - Dunque, per individuare quale seggio sia da attribuire al candidato alla carica di Presidente non eletto - e, correlativamente, quale dei candidati proclamati eletti alla carica di consigliere regionale non doveva essere chiamato a comporre il Consiglio - si deve procedere secondo una delle due modalità alternative stabilite dalla legge costituzionale, a seconda che si sia verificata o meno l'ipotesi prevista all'*art. 15, comma XIII, n. 3), L. 17 febbraio 1968, n. 108*.

La norma da ultimo citata fa riferimento al conseguimento, da parte del gruppo di liste o dei gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale regionale, di una percentuale di seggi pari o superiore al 50 per cento dei seggi assegnati al consiglio.

Tale è l'elemento di discriminazione tra le due modalità alternative di individuazione del seggio da attribuire all'odierna ricorrente.

11.2. - Nel caso che ci occupa, i gruppi di liste provinciali collegati alla lista regionale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale regionale (consentendo, così, l'elezione di Mario Oliverio quale Presidente della Giunta regionale), si sono visti attribuiti 16 seggi (cfr. pag. 50 del verbale dell'Ufficio Centrale Regionale). Si è pertanto verificata l'ipotesi prevista all'*art. 15, comma XIII, n. 3)*, L. 17 febbraio 1968, n. 108 (così attesta anche il citato verbale a pag. 53).

11.3. - Ne consegue che l'Ufficio Centrale Regionale avrebbe dovuto riservare a W.F. l'ultimo dei seggi spettanti alle liste circoscrizionali a lei collegate.

Alla luce dei dati contenuti nel verbale dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale (cfr. pagg. 58 e 59), si tratta del seggio attribuito alla lista Casa delle libertà presentata nella circoscrizione centro, seggio assegnato poi a G.M. (cfr. pag. 100 del verbale dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Catanzaro).

11.4. - La difesa di quest'ultimo ha contestato tale ricostruzione, affermando che occorrerebbe fare una distinzione tra i 24 seggi ripartiti proporzionalmente e gli ulteriori 6 seggi attribuiti dall'Ufficio Centrale Regionale con le modalità di cui all'*art. 15 L. 17 febbraio 1968, n. 108*, per come integrate dall'*art. 4 L.R. 7 febbraio 2005, n. 1*.

Il seggio da attribuire al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale andrebbe individuato nel primo gruppo di seggi, e non nel secondo.

11.5. - La tesi non convince.

Va premesso che le liste regionali contengono un unico nominativo, quello del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.

Ciò significa che, a parte il seggio occupato di diritto dal Presidente della Giunta regionale e quello attribuito al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di

voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente, tutti i seggi vengono attribuiti alle liste circoscrizionali.

Ebbene, l'art. 5, comma 1 L.Cost. 22 novembre 1999, n. 1, fa riferimento all' "ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale proclamato alla carica di consigliere".

Non può allora operarsi alcuna distinzione tra i 24 seggi attribuiti proporzionalmente e gli ulteriori 6 seggi attribuiti dall'Ufficio Centrale Circoscrizionale, ma deve riguardarsi solo all'ultimo dei seggi attribuito "alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale proclamato alla carica di consigliere".

11.7. - La giurisprudenza richiamata in proposito dal controinteressato (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 29 ottobre 2001) non è pertinente perché riferita al sistema elettorale regionale previgente, in cui l'Ufficio Centrale Regionale attribuiva, dopo il primo riparto proporzionale dei seggi, un'ulteriore quota di seggi non già alle liste circoscrizionali, ma alle liste regionali allo scopo presentate.

11.8. - D'altro canto, all'esito delle operazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010 era stata adottata una soluzione del tutto analoga a quella in questa sede ritenuta corretta.

In quel caso l'art. 5, comma 1 L.Cost. 22 novembre 1999, n. 1, aveva trovato applicazione e si era verificata l'ipotesi prevista all'art. 15, comma XIII, n. 3) , L. 17 febbraio 1968, n. 108, in quanto le liste provinciali collegate alla lista regionale che aveva conseguito la maggiore cifra elettorale avevano ottenuto una percentuale di seggi pari al 50 per cento dei seggi assegnati al consiglio (cfr. pagg. 60 e 61 del verbale dell'Ufficio Centrale Regionale relativo alle operazioni svolte all'epoca, prodotto dalla difesa di G.M.).

12. - In conclusione, l'accoglimento del ricorso proposto da W.F. comporta l'esclusione dal Consiglio regionale di G.M., erroneamente proclamato eletto.

13. - Quanto alle spese di lite, ritiene il Collegio che esse possano essere compensate, atteso che l'illegittimità degli atti impugnati è derivata dalla declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma di legge regionale che non poteva, in sede di operazioni elettorali, che essere scrupolosamente osservata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente rinunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- a) dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Interno, dell'Ufficio Centrale Regionale e degli Uffici Centrali Circoscrizionali;
- b) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati nella parte in cui essi hanno proclamato eletto alla carica di consigliere regionale G.M. anziché W.F.;
- c) proclama W.F. eletta alla carica di Consigliere regionale in sostituzione di G.M.;
- d) compensa tra tutte le parti le spese e le competenze di lite.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni alla Giunta regionale della Calabria e al Prefetto di Catanzaro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente

Francesco Tallaro, Referendario, Estensore

Raffaele Tuccillo, Referendario

NORMATIVA INTERNAZIONALE

Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979. Art. 3

*Ratificata ed eseguita con la L. 14-3-1985 n. 132.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 aprile 1985, n. 89, S.O.*

(...)

Articolo 3

Gli Stati parte devono prendere ogni misura adeguata, incluse le disposizioni legislative, in tutti i campi, ed in particolare in campo politico, sociale, economico e culturale, al fine di assicurare il pieno sviluppo ed il progresso delle donne, per garantire loro l'esercizio e il godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali su una base di uguaglianza con gli uomini.

(...)